

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80
(registro generale n. 23501/91)

VOL. II

MOTIVI DELLA DECISIONE

Inammissibilità dei ricorsi del P.G. e degli imputati

Le questioni preliminari

La valutazione dei collaboratori

L'organizzazione piramidale delle associazioni mafiose
e il ruolo della "cupola"

Il ricorso del P.G. sui vari omicidi

I soggetti destinatari degli annullamenti

Il ricorso del P.G. per l'omicidio Tagliavia

Le parti non accolte del ricorso del P.G.



- MOTIVI DELLA DECISIONE -

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI DEL PROC. GEN.

DELLA C.A.

Il ricorso del Procuratore Generale, già dichiarato inammissibile per rinuncia, con ordinanza 11.10.91 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nei confronti di ARCOLEO VINCENZO, BISCONTI PIETRO, CANCELLIERE LEOPOLDO, CIRIMINNA SALVATORE, D'ANGELO SALVATORE, DI PACE GIOVANNI, GRECO NICOLO', LABRUZZO MARIO, LAURICELLA CALOGERO, LUCCHESI ANTONINO, PACE GIUSEPPE, PACE STEFANO, PACE VINCENZO, PRESTIFILIPPO GIROLAMO, PROFETA SALVATORE, PROVENZANO SALVATORE, VERNENGO LUIGI, deve avere la stessa sorte, altresì, nei confronti di ABBATE GIOVANNI, ABBATE MARIO, ADELFO FRANCESCO, ADELFO GIOVANNI, ADELFO MARIO, ADELFO SALVATORE, AGATE MARIANO, ALBERTI GERLANDO n. nel 1927, ALIOTO GIOACCHINO, ARGANO FILIPPO, ARGANO

Valer

MISTRETTA ROSARIO, MONDINO MICHELE, MONTALTO
GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, NANGANO GIUSEPPE,
NANIA FILIPPO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI n. nel 1927,
PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO, PRESTIFILIPPO
NICOLA, PROCIDA SALVATORE, PULLARA' GIOVAN
BATTISTA, RANCADORE GIUSEPPE, RIINA GIACOMO,
RIZZUTO SALVATORE, SAVOCA VINCENZO, SCRIMA
FRANCESCO, SPADARO GIUSEPPE, TAORMINA GIOVANNI,
TERESI GIOVANNI, VASSALLO ANDREA SALVATORE,
VERNENGO GIUSEPPE n. nel 1935, VESSICHELLI ANTONIO,
ZANCA GIOVANNI n. nel 1941, ZANCA GIUSEPPE, per
mancata presentazione dei motivi.

Altrettanto deve essere dichiarato inammissibile
nei confronti di CAMPANELLA ATTILIO, MATRANGA
GIOACCHINO, RANDAZZO VINCENZO VITO e ZARCONI
GIOVANNI, perché l'impugnazione è stata proposta
fuori termine, e nei confronti di SPADARO TOMMASO e
SAVOCA GIUSEPPE, perché i motivi non furono
proposti in appello (vedasi il certificato in data
7.10.91 della cancelleria della Corte d'Assise di
Appello di Palermo, nonché, in relazione a SPADARO
TOMMASO ed a SAVOCA GIUSEPPE, la richiesta

dibattimentale del Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, senz'altro fondata).

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI DI ALCUNI IMPUTATI

Vanno pure dichiarati inammissibili i ricorsi di:
ANSELMO VINCENZO, CONTORNO ANTONINO, DATTILO
SEBASTIANO, DE RIZ PIETRO LUIGI, DI FRESCO ONOFRIO,
FAIA SALVATORE, FASCELLA PIERO, GAMMINO GIOACCHINO,
MANGIONE ANTONINO, MONDINO MICHELE, MUTOLO
GIOVANNI, PERINA GIOVANNI, TRAPANI NICOLO', per
omessa enunciazione dei motivi;
di FERRERA FRANCESCO, perché proposto fuori
termine; all'imputato contumace, infatti,
l'estratto di sentenza di appello fu notificato, ai
sensi dell'art. 170 C.P.P (1930) il giorno 29.1.91,
data del deposito dell'avviso in cancelleria; di
tale deposito fu dato avviso al difensore di
ufficio, avv. MISTRETTA (in quanto il difensore di
fiducia era iscritto in un foro diverso da quello
in cui aveva sede l'ufficio procedente) il 30.1.91,
sicché il termine per la dichiarazione di ricorso
scadeva il 2.2.91 (sabato). La proposizione



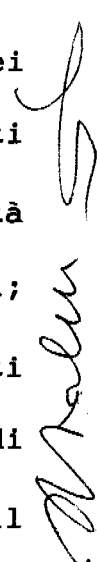
GASPARE, BALDI GIUSEPPE, BISCONTI LUDOVICO, BONICA
MARCELLO, BONURA FRANCESCO, BRONZINI ALESSANDRO
UMBERTO, BRUSCA GIOVANNI, BUFFA FRANCESCO, CALAMIA
GIUSEPPE, CAMPANELLA CALOGERO, CANCELLIERE
DOMENICO, CAPIZZI BENEDETTO, CASTIGLIONE GIROLAMO,
CHIARACANE SALVATORE, CILLARI ANTONINO, CILLARI
GIOACCHINO, CORALLO GIOVANNI, CORONA ORAZIO,
CRISTALDI VENERANDO, CUSIMANO GIOVANNI, D'ANGELO
GIUSEPPE, DAVI' SALVATORE, DI GAETANO GIOVANNI, DI
PASQUALE GIOVANNI, DI PIERI PIETRO, DI TRAPANI
DIEGO, FAIA SALVATORE, FARAONE NICOLA, FASCELLA
PIETRO, FEDERICO DOMENICO, GRECO GIUSEPPE n. nel
1954, GRECO GIUSEPPE n. nel 1958, GRECO IGNAZIO, LA
ROSA GIOVANNI, LA VARDERA PIETRO, LEGGIO GIUSEPPE,
LO CASCIO GASPARE n. nel 1942, LO CASCIO GIOVANNI,
LO IACONO ANDREA, LO IACONO ANTONINO, LO IACONO
GIOVANNI, LO PRESTI SALVATORE, MADONIA SALVATORE
MARIO, MAGLIOZZO TOMMASO, MAGLIOZZO VITTORIO,
MARCHESE GIUSEPPE, MARCHESE ROSARIO, MARCHESE
SALVINO, MARCHESE VINCENZO, MARTELLO BIAGIO,
MARTELLO MARIO, MARTELLO UGO, MAUGERI NICOLO',
MILANO NUNZIO, MILANO SALVATORE, MINEO SETTIMO,

dell'impugnazione, invece, è avvenuta soltanto in data 4.2.91 e perciò tardivamente, a nulla rilevando che vi sia stato nuovo avviso di deposito, notificato il 31.1.91 all'avv. VIANELLO perché tale nuovo avviso non era dovuto, stante la regolarità del precedente avviso all'avv. MISTRETTA e il conseguente verificarsi della decadenza; di MESSINA PIETRO e MATRANGA GIOVANNI, perché i motivi non sono stati presentati nel termine di legge; e quelli di CRISTALDI VENERANDO, DI SALVO NICOLA, GRECO GIOVANNI, PALMOS FOTIOS e TINNIRELLO BENEDETTO, perché proposti da difensori non muniti di specifico mandato e gli imputati, contumaci, non hanno proposto personale impugnazione; quelli di BIONDO SALVATORE, CIULLA CESARE e LUPO GIUSEPPE, perché proposti da difensori di imputati contumaci, sprovvisti di specifico mandato ed inoltre non sono stati presentati motivi; quello di GRECO SALVATORE, poiché la dichiarazione di impugnazione è stata sottoscritta da soggetto non legittimato (la moglie).



Anche queste altre cause di inammissibilità risultano del pari dal precitato certificato della cancelleria della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, mentre per GRECO SALVATORE, la inammissibilità deriva dall'esame diretto della dichiarazione di ricorso.

Per ragioni di sede va qui dichiarata anche l'inammissibilità dei ricorsi di VESSICHELLI ANTONIO e di D'ANGELO MARIO, per genericità dei motivi enunciati, che nel caso del primo sono stati limitati alla mera affermazione della estraneità ai fatti ritenuti, senza ulteriori specificazioni; e, per il secondo, allo assunto, non altrimenti spiegato, di errore di diritto in cui il giudice di secondo grado sarebbe incorso nel rigettare il motivo di appello proposto dalla parte avverso la sentenza della Corte d'Assise, che aveva disatteso la eccezione di incompetenza territoriale. Al riguardo non è inopportuno ricordare che il secondo giudice aveva chiarito le ragioni della propria decisione (la connessione tra i reati ascritti, ex artt. 71 e 74 legge 685/75, consumati in Roma



in concorso con tali RAPISARDA e SERRA, e quello associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, rubricato a carico di detti RAPISARDA e SERRA, nonché di altri, a suo tempo rimesso dal G.I. del Tribunale di Roma alla competenza della A.G. di Palermo). Contro tali ragioni, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto esplicitare i motivi della censura, la cui enunciazione specifica è invece mancata, a nulla rilevando sotto tale aspetto, il mero richiamo al luogo di commissione dei reati, che la stessa sentenza ha pacificamente indicato in Roma (pag. 2454). Né la suddetta genericità può essere superata dalle precisazioni fatte nei motivi aggiunti urtandovi il principio secondo il quale la proponibilità di motivi aggiunti è subordinata alla specificità di quelli principali.



LE QUESTIONI PRELIMINARI E GENERALI

Procedendo, ora, all'esame delle questioni di comune rilievo secondo l'ordine logico, è appena il caso di avvertire che le considerazioni seguenti,

si intenderanno integrative di quelle altre pertinenti a ciascuna posizione individuale, senza necessità di indicare nominativamente, in questa parte, i ricorrenti che hanno proposto censure negli specifici ambiti o che sono altrimenti interessati alle relative soluzioni.

Attenzione prioritaria deve essere data alla riproposta eccezione di nullità dell'istruzione formale per avvenuto espletamento, di fatto, dei relativi atti, ad opera di un "pool" di giudici istruttori, all'uopo delegati dal consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, formale assegnatario del procedimento, per legittima autoattribuzione. Tanto avrebbe comportato la violazione sia del principio di monocraticità del G.I., essendo stata la delega conferita anche congiuntamente, sia del concorrente principio che normalmente cumula nello stesso unico magistrato istruttore la raccolta delle prove e la funzione valutativa di queste stesse, quale esito finale dell'espletata istruzione. Diversamente opinando, secondo i ricorrenti, emergerebbe un profilo di

contrasto con l'art. 25, primo comma della Costituzione.

Premesso che chiaramente non appare proposta la questione di legittimità costituzionale, onde questa Corte è chiamata solo a una verifica incidentale, si osserva che, pur risultando che la censura sia centrata nella denuncia dell'errore compiuto dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ravvisato nella specie un caso di avocazione, disciplinato dall'art. 17 R.D. 28.5.31 nr. 603 (disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale del 1930), mentre trattavasi, come sopra precisato, di autoassegnazione con successiva delega a più giudici dello stesso ufficio per l'espletamento di atti istruttori, il riferimento alla disposizione citata torna egualmente utile per una corretta visione della questione, nella quale resta assorbita, senza conseguenza alcuna, l'inesattezza della citazione normativa.

Va esclusa, innanzitutto, l'eventuale incidenza della surrichiamata norma costituzionale (art. 25

comma primo) che, nel proclamare l'inviolabile principio della soggezione al giudice naturale precostituito per legge, fa certamente riferimento non alla persona del magistrato o dei magistrati in servizio presso un ufficio giudiziario, ma all'ufficio stesso, impersonalmente inteso come centro di funzioni e di competenze: sicché l'ulteriore disciplina della ripartizione dei compiti all'interno di un medesimo ufficio servito da più magistrati, ad opera di quello che lo dirige, fa capo ordinariamente a una fonte normativa di rango inferiore (la legge ordinaria di natura processuale), la cui violazione può dar corpo a una nullità, se ed in quanto prevista e con gli effetti determinati dalla stessa fonte.

Palermo

Nella fattispecie, indiscussa essendo la competenza per materia e per territorio dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, la questione resta egualmente regolata dall'art. 17 precitato, che designa un insieme di poteri del capo dell'ufficio istruzione, fra i quali sono agevolmente riconducibili quelli esercitati nel

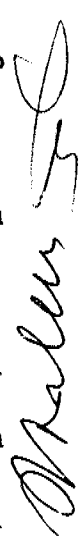
presente procedimento, non dissimili dagli omologhi consentiti in caso di avocazione e, dunque, tanto più esercitabili nel caso di una formale ed originaria autoattribuzione del procedimento stesso.

In effetti, il Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo è rimasto sempre titolare della istruzione formale "de quo", conservando permanentemente i relativi poteri-doveri, compreso quello della decisione terminale (è pacifico che egli solo pronunciò, sottoscrivendola, la sentenza - ordinanza di rinvio a giudizio).

A nulla rileva che, data l'inusitata complessità dell'istruzione, i relativi atti fossero delegati a più giudici istruttori, trattandosi di facoltà espressamente consentita dall'art. 17 della citata norma regolamentare, nei confronti - letteralmente - di "altro degli istruttori", espressione questa agevolmente dilatabile, per l'eadem ratio, nei riguardi di una pluralità di istruttori; per tutti profilandosi, difatti, un ruolo meramente esecutorio delle disposizioni del capo

dell'ufficio, unico titolare, a doppio titolo (per la funzione e per l'autoattribuzione) e senza soluzione di continuità, della specifica istruzione.

Né rileva che gli atti delegati esaurissero, di fatto, l'intera gamma degli adempimenti istruttori (ma non risulta che il titolare non ne compisse personalmente), ciò non mutando la natura giuridica della delega interinale e parziale, né incidendo sui poteri permanenti dell'assegnatario, suscettibili di esprimersi - eventualmente - con la revoca di tali limitate competenze, assimilabili, per titolo e contenuto, alle delegazioni di cui all'art. 296 secondo comma C.P.P. (1930). E non può neppure avere rilievo che i compiti delegati potessero essere espletati, se del caso, anche congiuntamente da parte degli istruttori incaricati, ciò non comportando, comunque, la illegittimità dell'atto così raccolto, per l'inesistenza di una sanzione ad hoc e per l'agevole riconducibilità dell'atto stesso a soggetti comunque abilitati, anche individualmente,



al relativo espletamento.

Né giova alla tesi dei ricorrenti l'intervenuta separazione tra l'effettiva raccolta della prova - cui provvedero, si è detto, i magistrati delegati - e la valutazione dei relativi risultati, effettuata dal solo consigliere istruttore. Già può osservarsi, in linea generale, che l'anteatto sistema processuale non disponeva per la fase istruttoria, diversamente che per quella dibattimentale, l'immutabilità del giudice nelle funzioni di acquisizione e di deliberazione della prova, potendo il G.I. cessare in qualsiasi momento dalla istruzione assegnatagli, per una pluralità di possibili cause, con la piena conservazione degli atti sino a quel momento espletati, e dunque liberamente utilizzabili dal successore, anche soltanto ai fini della pronuncia della sentenza di proscioglimento o dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

A ciò si aggiunge, a ulteriore conferma della debolezza della censura, che per un verso il Consigliere Istruttore usò di fatto del potere di

avocazione, sempre esercitabile, sostituendosi ai precedenti magistrati nel compito della decisione terminale. E per altro verso esercitò appieno, una volta cessata la delega conferita per la raccolta degli atti, il potere decisorio derivantegli dalla carica e dall'originaria assegnazione a sé medesimo del procedimento, potere sempre mantenuto ed in grado di garantire anche nella fattispecie, la funzione monocratica dell'istruttore certamente non compromessa dalla legittima delega ad altri per il compimento di parte dell'istruzione.

Nella stessa direzione va peraltro anche il rilievo che, a tutto concedere, la eventuale violazione delle regole poste dall'art. 17 succitato, che è norma regolamentare di organizzazione interna, non potrebbe giammai dar luogo alla nullità ex art. 185 nr. 1 C.P.P. (1930), la quale attiene strettamente all'inosservanza delle disposizioni concernenti la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario e non riguarda, dunque, le strutturazioni gerarchiche dei compiti affidati ai

singoli magistrati, ritualmente nominati e capaci, all'interno dell'ufficio.

In tali termini ha ragionato soprattutto l'ordinanza 24.2.86 con la quale la Corte d'Assise di Palermo rigettava le eccezioni proposte in materia, risolvendo correttamente le questioni, che anche in questa sede vanno poste sotto gli stessi angoli visuali, con reiezione delle doglianze mosse nei motivi di ricorso.

Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine alle censure ed alle eccezioni di nullità prospettate, sotto vari profili, per la dedotta violazione dell'art. 372 C.P.P. (1930) e di ogni altra disposizione dello stesso codice prescrivente termini temporali per il concreto esercizio di attività difensive (ad esempio: quelli per la presentazione dei motivi di impugnazione).

A tutte è di comune fondamento l'assunto per cui l'eccezionale ampiezza del procedimento si sarebbe posta in irrimediabile contrasto con detti termini, assolutamente esigui rispetto alle necessità concrete quand'anche prorogati dal giudice ove

possibile, e ciò avrebbe comportato lesioni reali del diritto di difesa, con risvolti di illegittimità costituzionale, anche qui non elevati dai ricorrenti alla consistenza di una formale eccezione.

A tali argomenti è possibile rispondere, senza necessità di analitiche confutazioni, che non si scorge alcun contrasto tra le norme processuali di cui trattasi - se considerate nella loro portata astratta e generale, come deve essere fatto in una ipotetica delibazione di un dubbio di legittimità costituzionale - e disposizioni specifiche della carta costituzionale, quale quella di cui all'art. 24, le prime attenendo a ragionevoli modalità disciplinatrici dell'esercizio del diritto certamente garantito dall'altra. Inconvenienti pratici che si potrebbero eventualmente verificare in determinati procedimenti, o che si fossero davvero realizzati nella fattispecie, non potrebbero portare a conclusioni diverse, neppure sotto l'aspetto di nullità processuali (dato il rispetto indiscusso delle prescrizioni normative,



quali risultano dalla legge ordinaria) e resterebbero forzatamente confinati nell'area delle circostanze giuridicamente e formalmente irrilevanti.

Assorbente comunque di ogni altro rilievo è il fatto che, con riferimento alla realtà delle cose, nessun ricorrente ha potuto dedurre pregiudizio concreto ed effettivo derivante dalle anomalie denunciate, ed anzi l'ampiezza delle difese realmente esperite attraverso i canali consentiti (basti pensare alla qualità ed alla quantità delle deduzioni, delle memorie, dei motivi di impugnazione formulati in ogni stato e grado) garantisce del contrario, talché la proposizione di censure, mantenute sul piano meramente formale, si scontra fatalmente con le decisive confutazioni che, allo stesso livello, è necessario formulare nei termini ora precisati.

Ciò vale anche per l'ampiezza della proroga accordata dal G.I. ai sensi dell'art. 372, terzo comma, del predetto codice, che i ricorrenti hanno qualificato non proporzionata, per difetto, alla

quantità e complessità degli atti depositati, e che ha invece rappresentato una discrezionale valutazione dello stesso giudice, sfuggente ad ogni ordine di censure.

Del resto, è appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale già ha, con sentenza nr. 16 del 29 gennaio - 4.2.70, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 C.P.P. (1930), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ed eguale dichiarazione di non fondatezza ha, ancora, pronunciato con sentenza nr. 112 del 6.5.76, con riferimento allo stesso art. 372, nella parte in cui concede al difensore dell'imputato un termine di 5 giorni, prorogabile una sola volta, per presentare istanze e memorie.

In relazione alla medesima norma ed agli ulteriori profili di doglianza, è opportuno sottolineare in breve - ed in sostanziale concordia con le pregresse considerazioni dei giudici del merito, correttamente motivate - le seguenti ulteriori considerazioni:

- è irrilevante che, in sede di deposito degli atti istruttori, fossero posti a disposizione delle parti non gli originali - separatamente custoditi per intuitive ragioni di sicurezza - ma copie, autentiche o no, la cui conformità di contenuto agli atti corrispondenti, quand'anche non espressamente attestata, era deducibile implicitamente dalla promanazione dallo stesso ufficio giudiziario. Si aggiunga che rimaneva ferma, in ogni caso, la possibilità di confronto con gli originali, in caso di dubbio o di sospetto; e soprattutto che non risulta che una qualsiasi copia depositata sia stata poi riscontrata difforme dall'atto effettivamente raccolto, come dimostra l'assoluta mancanza di doglianze in tal senso;

- è parimenti irrilevante che talune copie fossero
- come assunto da alcuni ricorrenti - scarsamente leggibili o addirittura illeggibili, data la possibilità di immediata sostituzione con altre chiaramente decifrabili, a semplice richiesta di parte. Dunque l'inconveniente materiale, se

effettivamente sussistito, non aveva alcuna idoneità alla lesione del diritto di difesa. E peraltro le censure di parte non sono andate al di là del dato meramente formale, senza concretarsi in specifiche allegazioni di pregiudizio effettivo; - né miglior fondamento ha la protesta circa il mancato deposito di atti separati nel corso dell'istruzione, per decisione insindacabile del magistrato procedente. Ché, anzi, proprio la disposta separazione, e l'implicita attinenza, dei relativi atti, a fatti che in ipotesi potevano essere qualificati diversi, a carico dei medesimi imputati, ne vietavano la divulgazione nella sede processuale impropria (qual era divenuta la originaria), a tutela del segreto istruttorio costituitosi in quella diversamente formata.

Ed in ogni caso, non è stato neppure dedotto che gli atti separati contenessero elementi utili ai fini del presente procedimento e che ne sia derivato occultamento, ancorché involontario, di prove in questo utilizzabili.

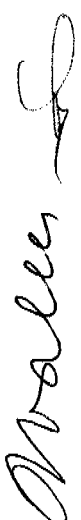
La denuncia, infine, dell'omesso deposito di atti

pervenuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 372, terzo comma, ma di cui non è stata precisata la data dell'arrivo presso l'ufficio istruzione, va egualmente disattesa. Di tale denuncia invero, non si rinviene traccia alcuna nell'ordinanza predetta della Corte d'Assise e nella sentenza di secondo grado, e ciò è altamente significativo sul piano probatorio posto che entrambi gli atti succitati risultano eccezionalmente meticolosi nella enunciazione di tutte le eccezioni proposte. Di qui due inequivocabili conseguenze.

La prima è l'induzione certa che la doglianza sia stata formulata per la prima volta, nei motivi di ricorso, con conseguente inammissibilità. E la seconda è che, anche ad ammettere che la nullità denunciata si sia verificata (ma l'argomento ora proposto sarebbe in ogni caso generico, per mancata indicazione degli atti che si dice siano stati compiuti o raccolti nel periodo compreso tra il deposito degli atti e l'ordinanza di rinvio a giudizio), se ne dovrebbe riconoscere la avvenuta

sanatoria ai sensi del comma terzo dell'art. 185 C.P.P. (1930), per la ragione che la nullità in oggetto è attinente all'istruzione e non risulta essere stata dedotta prima del completamento delle formalità di apertura del dibattimento.

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese in sede extraprocessuale dal MARINO MANNOIA e dal CONTORNO, e quindi introdotte in questo processo nel grado dell'appello, si osserva, riguardo a quelle del primo, che la peculiare qualità della fonte, imputato nello stesso processo, ne consentiva appieno l'utilizzazione, non soltanto attraverso l'acquisizione ex art. 466 C.P.P. (1930) e la successiva lettura, ma, soprattutto, con l'utilizzazione dello strumento della conferma integrale datane dallo stesso interessato mercé l'interrogatorio di cui all'art. 518 dello stesso codice. Tale atto, infatti, come ha esattamente osservato anche la sentenza impugnata alle pagg. 719 e 720, è fisiologico strumento del dibattimento d'appello e quindi il più appropriato per l'inserimento, nel processo, di dichiarazioni



verbali che l'imputato si apprestava a rendere, anche a modifica eventuale di quelle fornite in primo grado.

Tanto assorbe ogni altra questione sollevata al riguardo (in particolare dal ricorrente CALO' nei motivi aggiunti), specie con riferimento al rito (di cui al nuovo codice) con il quale parte di tali dichiarazioni fu inizialmente raccolta in separato procedimento, e che, secondo il ricorrente, ne avrebbe impedito l'utilizzazione in questo.

Né ha pregio, ancora, la denuncia di nullità ex art. 466 bis C.P.P. (1930), elevata sul rilievo dell'omessa lettura di tali dichiarazioni (pagg. 13 e 14 dei motivi aggiunti del CALO'), proprio perché, trattandosi di atti non depositati ai sensi dell'art. 372 C.P.P. (1930), non alla norma predetta può farsi capo per evincerne eventuali violazioni, ma semmai al combinato disposto dagli artt. 466, 475 nr. 3 C.P.P. (1930); e, comunque, la pretesa di non introducibilità delle dichiarazioni medesime in questo procedimento, almeno per la

parte raccolta con il nuovo rito, non ha base normativa, postoché il divieto adombrato potrebbe avere giustificazione rispetto ad altro procedimento pure soggetto allo stesso rito, ma non rispetto a quello presente, che soggiace alle regole dell'abrogata procedura, salve le espresse eccezioni; fermo rimanendo, in ogni caso, l'assorbimento di ogni questione nel già ricordato rinnovato interrogatorio reso dall'imputato.

Altrettanto, in breve, può dirsi per le dichiarazioni del CALDERONE che, rese in separata sede, sono state confermate nel dibattimento dal dichiarante, nei modi processualmente consentiti, che ne hanno determinata la legittima acquisizione e l'utilizzabilità ai fini della decisione, senza limitazione alcuna.

Per concludere sul tema, e facendo riferimento alla eccezione di nullità riproposta dallo stesso CALO' nei motivi aggiunti riguardo ad altri atti provenienti da separati procedimenti, ed in questo introdotti e utilizzati senza previa lettura, si deve dire che la censura è generica ed

inammissibile, non essendo stata fornita indicazione alcuna di tali atti.

Vanno egualmente rigettate le censure avverso quella parte della sentenza impugnata che ha giudicato sprovviste di fondamento le eccezioni di nullità da vari appellanti formulate, riguardo all'uso del dialetto da parte del CONTORNO, nelle dichiarazioni rese in Corte d'Assise.

Da tale uso, asseritamente impeditivo dell'esatta conoscenza delle cose dette, sarebbe derivato serio pregiudizio per le ragioni delle difese, impossibilitate ad un effettivo contraddittorio, tanto più che l'imputato ritenne in sede di appello, e dopo che era stata effettuata la interpretazione dell'interrogatorio precedente, di opporre rifiuto a dare risposte a nuove domande.

Si osserva, in contrario che l'eventuale violazione dei commi secondo e terzo dell'art. 137 C.P.P. (1930), sull'asserito supposto che il CONTORNO era perfettamente in grado di esprimersi in lingua italiana, nulla dice per la corretta soluzione del problema. Esso è stato esattamente sciolto dai

giudici di merito sul fondamentale rilievo che di tali dichiarazioni il presidente della Corte - investito della funzione di vigilanza circa la loro fedele riproduzione nel processo verbale di dibattimento, ai sensi dell'art. 495 V.C.P.P., fece personale versione in lingua italiana, in ossequio al disposto di cui al comma primo dell'art. 137 succitato, così ponendo ogni interessato nelle condizioni di muovere al dichiarante, per suo mezzo e sulla base della verbalizzazione ufficiale, le domande e le contestazioni del caso. La successiva, formale interpretazione ha attestato, come risulta dagli atti, la correttezza di quella versione. E, difatti, non sono state elevate doglianze di sorta al riguardo, sicché alle parti è mancata la possibilità di denunciare un effettivo nocumento alle loro ragioni.

Ne consegue che la censura espressa è ristretta al solo dato formale, risultando priva di serio contenuto. Né, d'altronde, può ritenersi irregolare il metodo usato da quel presidente, postoché l'obbligo di nominare un interprete non può dirsi

assoluto quando non si tratti di "dialetto non facilmente intellegibile" (art. 326 C.P.P. 1930).
E nel contesto ambientale specifico non poteva certamente dirsi non facilmente intellegibile il dialetto palermitano usato dal CONTORNO.

In tema di competenza per territorio, è stata da taluni ricorrenti contestata - con riproposizione di censure ed eccezioni già prodotte nei precedenti gradi - la competenza dell'A.G. di Palermo, sul rilievo della consumazione in luoghi diversi dei reati rispettivamente ascritti.

Con riserva di migliori approfondimenti per situazioni specifiche, di cui si dirà in seguito, va rilevata l'infondatezza di tali doglianze, che muovono da distinti supporti (l'inefficacia della ritenuta connessione con i fatti oggetto del procedimento già pendente in Palermo; l'autonomia delle singole aggregazioni mafiose; l'assoluzione dal reato associativo in alcuni casi), efficacemente contraddetti dalle osservazioni contenute nella sentenza di appello (pagg. 588 - 591), alla cui stregua si desume:



- che plurimi conflitti di competenza, denunciati con particolare riferimento ad imputazioni concernenti reati di traffico di stupefacenti (commessi in luoghi diversi), sono stati costantemente risolti da questa Corte di Cassazione con attribuzione all'autorità giudiziaria di Palermo, chiamata a conoscere del fenomeno associativo, le cui principali condotte sono state ivi consumate, con effetti attrattivi, per connessione, rispetto ad altre contestazioni;

- che la ravvisata aggregazione unitaria di più cosche ha dato luogo alla concentrazione, delle condotte animatrici, in unica e complessa imputazione, presupponente quale centro principale d'azione la zona di Palermo;

- che l'assoluzione dal reato associativo, ottenuta nel giudizio di primo grado, non fa decadere il vincolo della connessione che da essi si irradiava ad altre imputazioni riunite, per il principio della perpetuatio jurisdictionis.

In linea generale, la verifica logica e giuridica di tali proposizioni non può che condurre alla

loro approvazione, con rigetto conseguente degli opposti assunti, indubbia essendo l'influenza orientatrice del rapporto di connessione, che interessa la più parte degli episodi delittuosi in discussione, indirizzandoli verso la città di Palermo, vero epicentro della struttura associativa, oltreché della maggior parte dei delitti di sangue.

Pure la regolarità formale e sostanziale delle contestazioni di accusa ha costituito oggetto di plurime lagnanze, che hanno rappresentato l'imprecisione, di dette contestazioni ovvero la mancata indicazione - rispetto ai reati associativi e per quelli concernenti il traffico di stupefacenti - di circostanze modali, locali e temporali, atte a definire compiutamente il fatto ascritto ed a consentire, singolarmente, l'effettivo esercizio della difesa.

Qui ragionando in termini generali, e facendo doverosa riserva di esame particolareggiato per singoli posizioni che ne avessero bisogno, va osservato che eccezioni consimili erano state

proposte sin dagli atti preliminari al giudizio di primo grado, sub specie di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per mancata contestazione del fatto in senso sostanziale, ed avevano formato oggetto della precitata ordinanza 24.2.86 della Corte d'Assise, che le aveva disattese sull'esatto rilievo di una loro fondata deducibilità ai sensi dell'art. 374 C.P.P. (1930), soltanto ove dalla pretesa omissione fosse derivata l'impossibilità di conoscere il fatto ascritto e di approntare la conseguente difesa (concetto, peraltro, confermato dall'art. 412 dello stesso codice, in tema di nullità del decreto di citazione).

Ipotesi del genere fu esclusa dalla Corte di primo grado, che, integrando le contestazioni formulate con le motivazioni contenute nei mandati di cattura o con le precisazioni contestative presenti nei verbali di interrogatorio, concluse che in ciascun caso il fatto imputato era stato portato a sostanziale conoscenza dell'interessato, che aveva potuto, così, esporre le proprie ragioni sin dal periodo istruttorio, a nulla

rilevando l'eventuale difetto di indicazioni per elementi secondari della fattispecie.

Così debitamente disattese nel primo giudizio, le questioni di cui trattasi presentano ancora minore spessore logico e di contenuto in questa sede, dal momento che le motivazioni di condanna intervenute nei gradi precedenti non hanno non potuto avere funzione ulteriormente individuatrice del concreto fatto ritenuto, nell'ambito della già sufficiente formulazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Né possono sorreggere le critiche esposte, in modo diretto o indiretto, i rilievi che, in materia di reati concernenti gli stupefacenti, sia stata ritenuta la esistenza - in luogo della unitaria associazione contestata - di minori aggregazioni singolarmente operanti o che in taluni casi, la contestazione del reato associativo di tipo mafioso o in materia di stupefacenti sia sfociata in una condanna per i reati di ricettazione o di favoreggiamento o, comunque, di titolo diverso. Ad ogni critica danno efficace risposta le pagg.

811 - 813 della sentenza, per quanto riguarda il primo profilo, sottolineando giustamente che la sostanziale correttezza della contestazione non può essere influenzata dalle variazioni sempre possibili, anche in sede decisoria, nella composizione numerica e soggettiva della associazione, restando immutato a carico dell'imputato il nucleo del fatto, indipendentemente dal novero dei presunti associati, purché, beninteso, il numero di questi non scenda al di sotto della soglia minima o l'eventuale eliminazione di alcuni di essi non produca stravolgimento decisivo.

Diversamente opinando, come ha giustamente rilevato la sentenza impugnata, sorgerebbe la necessità di reiterate e formalistiche contestazioni secondo il verificarsi di tali mutamenti, il che, oltretutto, non sarebbe più possibile dopo la chiusura della fase istruttoria ovvero dopo il giudizio di primo grado, sempreché in questo sia possibile esercitare la facoltà di cui agli artt. 444 e 445 C.P.P. (del 1930, limitatamente, beninteso, ai

procedimenti soggetti al vecchio rito).

Del resto, l'eventuale riduzione della contestata associazione in una compagine più ristretta numericamente, non aggiunge elementi contestativi prima sconosciuti all'imputato, ma ne elimina alcuni già noti, così restando intatta la concreta possibilità di difesa. Ciò vale, ovviamente, anche per le ravvisate associazioni di tipo mafioso, secondo il generale principio che nel più è contenuto il meno.

Sotto il secondo profilo, che, peraltro, attiene più esattamente alla denunciata violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, va del pari confermata la giustezza in fatto ed in diritto delle osservazioni contenute nella gravata sentenza (pagg. 788 ss., 824 ss.), che hanno legate le derubricazioni di cui trattasi non già a mutamenti peggiorativi dei fatti originariamente contestati (rimasti integri quali piattaforme devolute alla cognizione del giudice), ma a diverse e più favorevoli qualificazioni giuridiche, semmai raggiunte mercé

l'eliminazione di elementi di fatto, e non con la introduzione di elementi nuovi, precedentemente non contestati. Sicché, anche in tali ipotesi, il rispetto del diritto di tempestiva difesa, in esse egualmente prioritario, è stato pienamente assicurato.

Alla stregua di quanto precede, i motivi di ricorso concernenti le materie trattate vanno rigettati.

LE TEMATICHE GENERALI SOSTANZIALI

Passando alle questioni di diritto sostanziale di comune interesse, che attengono prevalentemente, ma non esclusivamente, ai reati associativi, ed ai molteplici aspetti che li caratterizzano, vanno poste e risolte alcune problematiche generali, sulle quali le soluzioni prospettate nella sentenza impugnata risultano pienamente condivisibili.

a) - Innanzi tutto, l'autonomia reciproca tra il reato di cui all'art. 416 bis e quello di cui all'art. 75 legge 685/75 - negata da molti ricorrenti sull'assunto di un concorso formale tra

i due reati (più esattamente concorso apparente di norme), donde l'assorbimento dell'uno nell'altro, sia pure con proposte difformi e contraddittorie (taluni hanno sostenuto lo assorbimento della dell'associazione concernente gli stupefacenti in quello di tipo mafioso, altri il fenomeno inverso) e con utilizzazione di una qualsiasi soluzione unificante (art. 15, 81 prima parte e 84 C.P.) - è stata dal giudice di secondo grado affermata in linea di fatto, con accertamenti di merito debitamente motivati (pag. 803 ss. della sentenza), che ha portato alla individuazione di distinte associazioni, l'una di tipo mafioso a carattere federalistico-verticistico raggruppante l'intera massa degli associati ad essa aderenti, ancorché suddivisi in articolazioni territoriali, le altre dedite al traffico di stupefacenti, fruenti di libertà operativa e soggettivamente differenziate dallo schema strutturale della prima, perché escludenti molti degli associati mafiosi e, per concorso, comprendenti persone non aderenti all'organizzazione mafiosa.

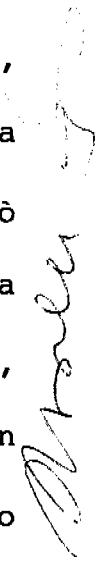
Sono state così delineate entità diverse, neppure coincidenti soggettivamente, ed ontologicamente distinte, ciascuna producente fenomeni criminosi propri, sicché il prospettato concorso formale, di reati, (nel senso più tecnico di concorso apparente di norma) ovviamente presupponente una identità organizzativa a plurima offensività criminosa solo formale, e perciò stesso sussunta in una sola delle concorrenti fattispecie normative, si scontra con il diverso accertamento operato dalla Corte in fatto, non rivedibile in questa sede, secondo cui alla diversità delle aggregazioni in parola corrispondevano soltanto il contributo logistico e la sorveglianza di quella mafiosa sulle altre. Tanto realizza, com'è stato coerentemente ed esattamente ritenuto nella sentenza, ipotesi di concorso materiale di reati, con ovvia inflizione di una doppia pena.



b) - Nell'ambito, poi, dell'ipotesi associativa di tipo mafioso, la sentenza ha correttamente posto il principio (comunque già affermato dalla più autorevole giurisprudenza e dalla dottrina

prevalente) dell'assorbimento del reato di associazione per delinquere semplice in quello ex art. 416 bis, al cospetto di condotta connotata dai requisiti delineati da tale ultima norma, ma già realizzata anteriormente alla sua entrata in vigore (29.9.82) ed in seguito perdurata.

Infondate risultano le critiche che, sulla deduzione di una operata retroattività della nuova e più grave norma rispetto a condotte anteriori, hanno denunciato la violazione dell'art. 2 comma terzo C.P.. Sotto un profilo preliminare non può sfuggire infatti che la soluzione adottata nella fattispecie, ed ormai generalmente impostasi, realizza un evidente vantaggio per il condannato in punto di pena, sicché verrebbe in discussione lo stesso interesse alla proposizione della censura, a nulla rilevando sul piano della valutazione astratta, l'occasionale applicabilità di provvedimenti indulgenziali al reato ex art. 416 C.P. e non a quello di cui al successivo articolo, provvedimento che, in ogni caso, riguarderebbe una pena che, nella soluzione



preferita, non viene addirittura applicata.

A parte ciò è chiaro che non di retroattività si tratta nel caso ipotizzato, ma di nuova specificante qualificazione di una medesima condotta, omogenea nel contenuto, protratta a cavallo di due norme disciplinatrici, non suscettibile di frazionamento temporale e perciò interamente ricadente in quella di contenuto specializzante, che la descrive più compiutamente e la reprime con una sanzione che tiene conto dei connotati peculiari della condotta evidenziati nella norma più recente.

Piuttosto, la nuova qualificazione ha creato problemi di prova che, in una complessa e variegata casistica, la sentenza ha parimenti e puntualmente affrontato adottando, anche qui, soluzioni correttamente motivate, del resto facilitate dall'ovvia ed incontrastata constatazione che il fenomeno mafioso, quale tipizzato nella nuova disciplina (essa stessa frutto di radicate esperienze storiche e sociologiche), era già una realtà operante anteriormente nelle stesse forme,

donde l'indiscussa identità e omogeneità di condotte, prima della data surricordata e dopo, senza necessità, dunque, di una specifica verifica in ordine alle caratterizzazioni fattuali richieste dalla nuova norma, pacificamente preesistenti.

c) - Su tale presupposto, è stato agevole anche enucleare le regole della prova circa la permanenza del vincolo associativo dopo il 29.9.82, in disaccordo con l'assunto dei ricorrenti i quali hanno avanzato, e lo ripetono in questa sede, l'assunto che la prova della suddetta permanenza sia ascritta ad onere della pubblica accusa, in dipendenza della configurazione della nuova figura delittuosa, in ciò muovendo da alcune pronunzie di questa Corte di legittimità ed, in definitiva, denunciando, al riguardo, la concreta carenza di iniziative probatorie da parte del P.M..

Esattamente la sentenza ha replicato (pagg. 757 - 759) che, nel contesto di una condotta immutata ed omogenea come sopra delineata, il pur indispensabile adempimento probatorio può essere

condotto con procedimento logico-indiziario, che fra l'altro valorizzi il dato di fatto della estrema difficoltà del recesso da una pregressa partecipazione associativa, senza il concorso di particolari condizioni, quali la dissociazione a rischio della vita (secondo il giuramento prestato), la estromissione, la duratura detenzione e simili. Da ciò derivando almeno una presunzione semplice, nel difetto di indizi contrari, di una continuazione del vincolo, che, unitamente ad ogni altra risultanza conforme anche indiretta o puramente deduttiva, consenta di ritenere accertato il dato fattuale.

Tale opinione deve essere condivisa innanzitutto per il rilievo che, diversamente ritenendo, sorgerebbe la necessità, in genere per ogni reato associativo, della continua, quotidiana prova del mantenimento del vincolo, il che è manifestamente antigiuridico, e perché, ancora, il semplice mutamento del nomen juris di una realtà criminale preesistente, e già da allora fornita dei requisiti descritti dalla nuova disciplina - come

nella fattispecie -, non pone logicamente alcuna esigenza di una rinnovata e rigorosa prova di appartenenza, proprio per la stabile continuatività della stessa realtà di fatto. Tale esigenza, al contrario, emergerebbe qualora si ritenga che il nuovo modello criminoso abbia apportato modificazioni strutturali rispetto al fenomeno associativo di fatto già in atto, nelle componenti soggettivi od oggettive, il che imporrebbe una serie di accertamenti per verificarne la applicabilità al concreto.

d) - Ed al proposito della più appariscente tra le possibili cause di risoluzione del rapporto associativo (l'intervenuta detenzione del partecipe), la sentenza di secondo grado, parzialmente modificando il criterio orientativo del primo giudice, che a circostanza siffatta aveva attribuito valore assoluto ed inconfutabile, appunto nel senso risolutivo se intervenuta anteriormente alla data precisata, con ovvia esclusione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis, ha diversamente enunciato il

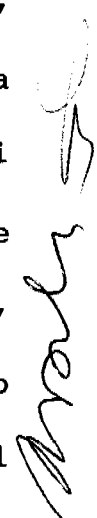
criterio, più corretto perché più realistico, dell'accertamento, caso per caso, dell'efficacia rescindente della carcerazione, con rifiuto delle impostazioni aprioristiche - quali sollecitate, in senso incrociato, dalla pubblica accusa e dalle difese - non resistenti ad alcuna verifica pratica e neppure al vaglio concettuale, attesa la riscontrata possibilità che lo stato detentivo possa o non incidere, a seconda dei casi, sul mantenimento del vincolo.

Tale criterio, di sicura valenza razionale, non può che essere approvato, con rigetto delle censure variamente formulate, che hanno il torto insuperabile di riproporre schemi apodittici e presuntivi, sconfessati da una lunga e consolidata esperienza concreta.

e) - Altro problema è, ovviamente, quello dell'effettivo peso probatorio che debbono avere gli elementi che, in costanza di restrizione carceraria, sono idonei a fornire la dimostrazione della permanenza della partecipazione associativa. E qui si versa indubbiamente nella materia della

valutazione di fatto.

Ma è sul concetto di partecipazione alla associazione di tipo mafioso che si sono levate generalizzate critiche, riguardanti tanto la qualificazione di "uomo d'onore" attribuita da alcuni propalanti, tra cui il MARINO MANNOIA, a parecchi imputati (nella quale i ricorrenti hanno visto soltanto una classificazione di ordine etico, al più significativa adesione ai postulati di una certa ideologia mafiosa, ma priva di riscontri di comportamenti contributivi alla vita ed all'origine di un qualche gruppo di associazione mafiosa), quanto la configurazione dell'effettivo ruolo minimo richiesto per la concretizzazione di quel "far parte" (di una associazione di tipo mafioso), che il primo comma dell'art. 416 bis letteralmente individua quale condotta tipica - l'altra prevista riguarda la promozione, la direzione e l'organizzazione dell'associazione - integrata, naturalmente dalle aggravanti di cui ai commi quarto, quinto e sesto. Si è sostenuto, a tale riguardo, che una semplice adesione, priva di

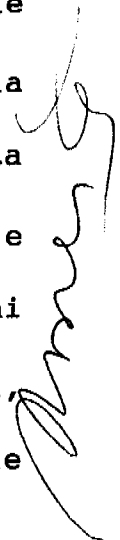


efficacia causale sull'indispensabile "agire mafioso" e, quindi, sul conseguimento degli scopi associativi, potrebbe concretare ipotesi di appartenenza senza partecipazione, priva di rilievo penale, mentre la partecipazione potrebbe o non supporre la appartenenza, a seconda che il concorso del partecipe sia interno all'organizzazione o esterno ad essa. In definitiva, per dirla con le parole di un difensore, nell'appartenenza il centro di gravità è l'associazione, che opera autonomamente, senza giovare di un apporto contributivo dell'associato, mentre nella partecipazione il centro di gravità è l'individuo partecipe, che deve essere inserito organicamente nella associazione e deve fornirle anche un minimo apporto causale.

Il vizio della sentenza, secondo le censure qui riassunte, sarebbe consistito nell'omessa distinzione tra appartenenza e partecipazione e perciò nella carente verifica individuale circa l'estremo partecipativo indispensabile.

Trattasi, per il vero, di critiche già contenute

nei motivi di appello, di cui la sentenza impugnata ha fatto espressa menzione nella pagg. 743 e segg. (dopo aver trattato in quelle precedenti del problema della prova per lo specifico reato), dando risposte che sono passate attraverso la puntualizzazione, in fatto, del concetto di "uomo d'onore", significativo non già di una semplice adesione morale, ma addirittura, di una formale affiliazione alla cosca mercé apposito rito (la c.d. "legalizzazione"), della coeva ed assoluta accettazione delle regole dell'agire mafioso e della messa a disposizione del sodalizio di ogni energia o risorsa personale per qualsiasi, richiesto impiego criminale, nell'ambito delle finalità di quella.



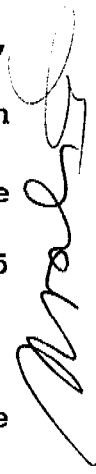
In ciò, la sentenza ha ravvisato non soltanto l'accertata "appartenenza" alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato viene ad appartenere anche sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del

contributo causale che, seppure mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece, nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale, anche mercé l'aumento numerico dei suoi membri.

Non sembra discutibile l'esattezza di tale nozione, che unisce alla semplice appartenenza l'effettivo far parte della associazione, appunto nella direzione, e con l'intenzione, di sposarne regole e finalità, di ampliarne la sfera di influenza, di favorirne le realizzazioni delittuose, e ciò non con atteggiamento passivo ed improduttivo, ma con la permanente, e sempre utilizzabile, offerta di contributo anche materiale, già di per sé potenziatrice dell'operatività complessiva della cosca.

Né occorre, a tal fine, che ogni partecipe si renda protagonista di ogni singolo atto di esercizio della condotta mafiosa. E' la

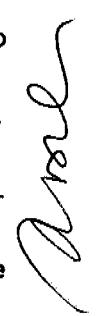
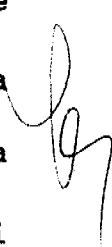
associazione, nel suo insieme, che deve concretare gli estremi della fattispecie penale, realizzando i fatti di cui al comma terzo dell'art. 416 bis, con i mezzi e nelle forme ivi previste, bastando per il partecipe l'appartenenza come sopra qualificata, con la consapevolezza (ed in ciò consiste il dolo richiesto, diverso da quello proprio delle ipotesi associative di cui agli artt. 304, 305, 416 C.P.) che l'associazione agisce o agirà similmente, grazie anche al suo apporto, del resto non necessariamente di tipo predeterminato e dunque possibile con modalità eterogenee (cfr. pag. 775 della sentenza impugnata).



Il discorso è pertinente, naturalmente, anche alle partecipazioni non introdotte con rituali affiliazioni, nonché ai c.d. concorsi esterni di pari contenuto, che in realtà non sono inquadrabili nella ipotesi della compartecipazione ai sensi dell'art. 110 C.P., postoché, ove concretantisi in sistematico e continuativo appoggio nel conseguimento degli scopi associativi, sono essi stessi condotte di

partecipazione, in nulla dissimili dalle altre concorrenti, restando così limitate le configurazioni di ricettazioni, di favoreggiamento e simili ai soli comportamenti adiuvanti di carattere saltuario ed episodico.

Deriva da quanto precisato che la distinzione tra appartenenza e partecipazione (resta naturalmente esclusa dall'arco dell'illecito la mera adesione ideale), pur teoricamente configurabile, è stata dalla Corte di merito superata e ritenuta evanescente a una rigida verifica, con valutazioni in fatto, correttamente motivate, che hanno peraltro assegnato agli imputati nel procedimento, nella più parte dei casi, specifici contributi eccedenti il già sufficiente impegno alle prestazioni richieste o esigibili, come risulterà meglio dall'esame delle posizioni individuali.



f) - Sulle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., le censure sono state, sostanzialmente, di duplice ordine. Per un lato si è dedotto il difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza in capo ai singoli ricorrenti

e, per altro verso è stata sostenuta la violazione della legge 7.2.90 nr. 19, nei termini superiormente esposti.

Quest'ultimo profilo può essere agevolmente disatteso, poiché, contrariamente all'assunto, risulta che la Corte d'Assise di Appello si è data carico della questione, pur senza nominare espressamente gli estremi della novella normativa, giudicando inverosimile ed irrealistico, alla stregua di considerazioni generali sul fenomeno mafioso, che dei partecipanti alla associazione potessero non conoscere la disponibilità di armi a questa facente capo, ed eventualmente da essi stessi impiegabili, e prospettando in alternativa l'ignoranza dovuta a colpa (pag. 775 della sentenza impugnata).

L'articolazione dei ricorsi in senso esattamente corrispondente al secondo dei due commi sostituiti al primo comma dell'art. 59 C.P., in forza dell'art. 1 della legge predetta, dimostra in modo lampante che la Corte di secondo grado ha inteso riferirsi proprio al novum jus nel porre quella

considerazione.

Il rilievo della Corte di merito del resto appare corroborato sul piano dell'accettabilità logica, da quelle altre osservazioni incentrate, per un verso, sul principio che in tanto l'associazione può ritenersi armata, in quanto il possesso delle armi sia accertato anche soltanto nei confronti di taluno fra i partecipi, con estensibilità agli altri se scienti o ignoranti per colpa (il che è postulato di evidente esattezza), e per altro verso sul dato storico, o di comune esperienza, che lega normalmente il possesso di armi alla vita stessa dell'organizzazione mafiosa (riguardata anche nelle singole entità territoriali), che di esse si avvale necessariamente quale mezzo più efficace per realizzare di fatto la forza di intimidazione e per determinare le condizioni di assoggettamenti e di omertà; la cronaca criminale si incarica quotidianamente di darne la più suadente dimostrazione anche se, ovviamente, sul piano strutturale l'aggravante non va confusa, malgrado la costante ricorrenza, con l'elemento



costitutivo del reato.

Resta così dimostrata la legalità e il fondamento razionale delle considerazioni svolte dal secondo giudice, che altrettanto inattaccabili si appalesano quanto all'aggravante di cui al comma sesto dello stesso art. 416 bis, in cui è stata ravvisata con indiscutibile aderenza alla realtà delle cose, una connotazione ricorrente, ancorché non necessariamente indefettibile, del sodalizio mafioso (la specifica finalizzazione alla gestione o al controllo di attività economiche con reimpiego di proventi illeciti). E proprio per i suoi caratteri tale notazione può sfuggire difficilmente alla percezione ed alla consapevolezza dei singoli partecipi, indipendentemente dai vari livelli di contributo operativo, anche perché detti livelli sono tutti convergenti, comunque, nel piano di infiltrazione violenta nelle articolazioni, anche economiche, della società civile.

Prospettare, pertanto, in tale contesto, situazioni di soggettiva ignoranza, o di carente prova

specifica sul necessario dolo, senza adduzione, per di più, di argomenti logico-fattuali idonei ad affievolire le ben radicate osservazioni del collegio, appare, in definitiva, una forzatura dialettica palesemente non accettabile, almeno nei termini generali di cui si discute, salva la separata considerazione - quando necessario - di doglianze individuali di altro tenore.

g) - Maggior spessore, in apparenza, presentano le censure, pressoché generalizzate, concernenti il diniego delle attenuanti generiche e le misure delle pene, poiché la sentenza generalmente non abbonda di notazioni specifiche dedicate per le singole posizioni alle decisioni assunte in materia; il che alimenta il dubbio che non sia stato dato corso all'onere di discriminare le posizioni soggettive per i profili propri di ciascuna di esse (in relazione ai criteri di cui al secondo comma ed al nr. 3 del primo comma dell'art. 133 C.P.), e che possa non essere sufficiente, il sistematico richiamo alla segnalata gravità dei fenomeni criminosi in esame ed alla capacità a

delinquere registrata dalla quasi totalità degli imputati.

Ma, a ben vedere, tali critiche hanno colto soltanto l'aspetto superficiale della motivazione, cui può muoversi, in realtà, soltanto il rilievo di essere stata parsimoniosa, dal punto di vista letterale, nell'esporre le ragioni profonde della linea logica seguita quando ha condensato l'analisi del ruolo di ciascun imputato.

Circa la misura delle pene, va, innanzitutto, rilevato che i relativi computi sono stati generalmente basati sul minimo edittale, sicché le sanzioni complessive, non sono che il frutto delle meccaniche applicazioni delle aggravanti ritenute; e le stesse pene dell'ergastolo, comminate per gli omicidi, rappresentano soltanto la sanzione prevista dalla legge, in presenza dell'aggravante della premeditazione e di altre volgenti al medesimo risultato. Sicché, per questa parte, rimane ben poco spazio, dal punto di vista formale-normativo, all'ingresso delle doglianze anche perché, laddove risultava non immediato il



collegamento con i riferimenti di ordine generale e con quelli vincolati, gli scostamenti dal minimo edittale, sono stati appropriatamente considerati e ricondotti alle particolari situazioni in esame.

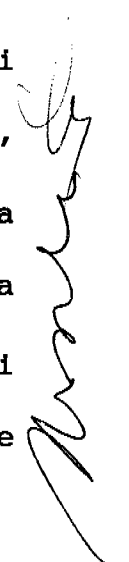
In verità, è stato il diniego delle attenuanti generiche, a bloccare in radice il giuoco delle valenze con le aggravanti e a determinare la severità delle sanzioni inflitte ed è qui, dunque, che sta il vero nocciolo del contendere.

Ed a proposito va preliminarmente considerato che la concessione di dette attenuanti risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo, dev'essere bensì motivato, ma nei limiti in cui possa comunque emergere in misura sufficiente il suo pensiero circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato (per il concorso di fattori non espressamente considerati nelle previsioni di aggravanti o di attenuanti specifiche) ed alla personalità globale del reo, come desumibile da circostanze varie anche estranee alla figura delittuosa ed al più

attinenti a graduazioni calibrate in riferimento al dato soggettivo che la sorregge. La motivazione del diniego può anche ricavarsi attraverso il confronto dei punti in cui si esprime il diniego con le considerazioni, espresse, poste a fondamento, per altri casi della disposta concessione, poiché gli elementi meritori, che qui figurano, attraverso i contrasti ed i silenzi sottolineati appaiono essere stati ritenuti esclusi per le situazioni individuali negativamente risolte.

Tale comparazione è perfettamente possibile nella fattispecie, in cui le motivazioni rese per i pochi imputati, che dette attenuanti hanno ottenuto, ne menzionano esplicitamente le ragioni, indicando contributi positivi ed altre situazioni favorevolmente valutabili, che hanno condotto ad apprezzamenti mitigativi della pena. Tutto ciò, infatti, appare subito aver costituito nel contesto della motivazione una deroga al giudizio pesantemente negativo, generalmente coinvolgente i reati ascritti ed i loro autori, con riferimento

altresì alla matrice genetica, ai gravissimi aspetti di antisocialità dei crimini di tal genere, alla particolare abiezione insita nella loro consumazione, alle condotte processuali ispirate ad oltranzismo difensivo; tutte note, queste, ripetutamente sottolineate nella sentenza sicché esse, nel raffronto con le diverse e numericamente scarse posizioni in cui il beneficio è stato accordato, forniscono in ogni caso per via tacita, ma chiara, come si diceva, le ragioni sostanziali del diniego, attraverso la tecnica della contrapposizione di punti della sentenza specularmente antitetici, gli uni chiaramente manifestati, gli altri agevolmente decifrabili nel segno contrario.



Non era indispensabile, dunque, che la Corte d'Assise di Appello indicasse per ciascun imputato, in modo diffuso, le ragioni inducenti al rigetto delle richieste formulate sul punto. A tutti invero si attagliava la generale valutazione di immeritevolezza per le spiegate valutazioni. Né era necessario che, per tutti o per taluni, si

indugiasse su altri aspetti, tra quelli numerosi indicati nell'art. 133 C.P., idonei potenzialmente a volgere il giudizio in altro senso, specie per qualità o condizioni personali. Manifesta risulta infatti, la scelta discrezionale preferenzialmente orientata verso gli indici valorizzati, assorbente di ogni diverso o contrario parametro. E ciò non significa difetto di motivazione, giacché, come è costante orientamento della giurisprudenza, la concessione o il diniego delle generiche deve essere giustificata soprattutto con la indicazione del criterio valutativo ritenuto in concreto prevalente, tra quelli potenzialmente concorrenti o confliggenti.

Le censure esposte vanno, pertanto, rigettate.

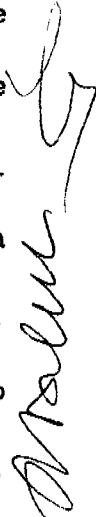
h) - Trattandosi di motivo di ricorso concernente un folto gruppo di imputati, (quelli indicati nelle pagg. 156 - 159 dei motivi di ricorso e nel dispositivo della presente sentenza, parte IV lettera A), e, comunque, riguardante una questione di generale interesse, conviene in questa parte esaminare la doglianza del ricorrente P.G.,

sinteticamente illustrata in pagine precedenti, avverso il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati associativi e reati-scopo (o reati-mezzo), criticato oltretutto sul piano teorico, altresì su quello del difetto di motivazione, giacché nei vari casi non si sarebbe dato conto, da parte del giudice di secondo grado, del raggiunto convincimento circa l'identità del disegno criminoso.

L'analisi può dirsi facilitata dalle conclusioni rassegnate, in sede dibattimentale, dal P.G. d'udienza, che ha chiesto il rigetto del motivo, per infondatezza, sotto un duplice profilo. E questa Corte regolatrice non può che aderire al parere espresso (salvo diverso avviso per casi individuali), innanzitutto rilevando - senza necessità di individuale dettaglio - che l'applicazione dell'istituto nei casi contestati è avvenuta ognora con il sussidio di motivazioni stringate, ma esaurienti, del resto non abbisognavoli di sovrabbondante considerazioni, per l'intuitiva correlazione tra i fatti contestati e

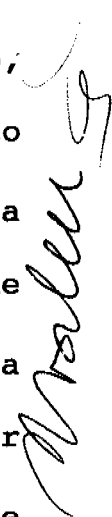
la agevole riconducibilità ad unica matrice progettuale.

Sul piano del diritto, premesso che la Corte d'Assise d'Appello non ha ritenuto di affermare un criterio generale di orientamento sul problema specifico (pag. 766 della sentenza), limitandosi a indicare la possibilità della continuazione (anche tra i reati associativi eterogenei, peraltro) e rimettendo la soluzione pratica all'esame delle singole fattispecie contestate, è sufficiente rilevare, per disattenderla, che l'opinione del ricorrente P.G. muove da posizioni che risalgono a remoti indirizzi della dottrina e, soprattutto, della giurisprudenza, ma che recentemente risultano essere state rimate con esito modificativo, in virtù del diverso significato, attribuito all'espressione "medesimo disegno criminoso". Senza necessità di nutrire citazioni giurisprudenziali, basta dire che, attualmente, il medesimo disegno criminoso è prevalentemente visto non già come ideazione definita, precisa e dettagliata, ma come generico programma unitario di



intenzioni, che consideri le singole violazioni via via consumate, anche solo in linea di massima come genericamente incluse nelle linee fondamentali della preventiva rappresentazione (cfr., fra tutte, Cass. sez. 1^a 5.3.90, Bettoni, in giust. pen. 1991, II, 53, 63).

Questa accentuata soggettivazione della fattispecie, con spostamento del punto di gravità verso l'intenzione complessiva (escluso, naturalmente, il mero, generico ed indeterminato proposito di violare la legge quale che ne sia l'occasione) piuttosto che verso l'ideazione determinata, ha consentito la configurabilità della continuazione tra il delitto di associazione per delinquere (ed altri consimili) e quelli che costituiscono espressione e realizzazione del programma criminoso del sodalizio, a condizione che vengano di volta in volta accertate la esistenza di un unico, sia pure generico, programma di intenzione, coevo alla associazione, e la partecipazione ad esso dell'agente. Si tratta, naturalmente, di accertamento in fatto che, se



debitamente motivato (come nelle fattispecie), si sottrae al giudizio di legittimità.

i) - Sulle misure di sicurezza, già obbligatoriamente imposte per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis, in forza dell'art. 417 dello stesso codice penale, le critiche di più ricorrenti, come detto in narrativa, hanno seguito un duplice indirizzo: si è lamentata l'omessa osservanza dell'art. 31 della legge 10.10.86 nr. 663, per cui, abrogato l'art. 204 C.P., tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento della pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto; ed è stata censurata, quando disposta, l'applicazione di una ulteriore misura di sicurezza (la libertà vigilata), discrezionalmente ordinata dal giudice di merito.

Entrambe le critiche non hanno fondamento.

In ordine alla prima, è agevole osservare che l'osservanza dell'art. 31 precitato, per quanto non formalmente affermata nelle due sentenze di merito, risulta attestata dalla qualificazione di pericolosità sociale attribuita ogni volta

all'imputato sottoposto alla misura di sicurezza, sia pure con proposizioni stringate, ma chiaramente integrate dall'esame diffuso dedicato alle imputazioni riguardanti i reati associativi, dal quale esame quella qualificazione risulta vieppiù asseverata. Ed è chiaro, altresì, che valutazione del genere non avrebbe avuto ragion d'essere, se il giudice del merito avesse ritenuto di attenersi esclusivamente al disposto dell'art. 417 C.P., che detta misura disponeva - si ripete - obbligatoriamente, senza necessità di ulteriori disamine.

Riguardo alla libertà vigilata, i giudici hanno debitamente chiarito, dissipando ogni possibilità di equivoco, di aver fatto uso della facoltà discrezionale di cui all'ultimo comma dell'art. 230 C.P. e di avere, perciò, disposto la misura di sicurezza quando ritenuta necessaria, sul doppio presupposto, naturalmente, dell'accertata pericolosità sociale e della disposta assegnazione ad una casa di lavoro. La durata della misura è stata determinata, per ciascun caso, ai sensi

dell'art. 228 quinto comma dello stesso codice ovvero - ricorrendone lo estremo - secondo il disposto dell'art. 230 primo comma, nr. 1; la legittimità di una misura duplice, nei casi indicati, appare fuori discussione, alla stregua del chiaro significato del precitato art. 230 ultimo comma.

Salve le successive competenze del magistrato di sorveglianza, le censure esposte in tema debbono essere rigettate; e qui va confermato, infine, che per parecchi imputati, che pure presentavano le condizioni richieste per l'assoggettamento, la libertà vigilata è stata espressamente esclusa, a seguito della valutazione discrezionale singolarmente eseguita.

1) - Un cenno particolare va dedicato, infine, all'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.65 nr. 575, sostituito dall'art. 18 legge 13.9.82 nr. 646, contestata a molti degli imputati dei reati di associazione per delinquere (capo 1) e di associazione di tipo mafioso (capo 10), quando già sottoposti, con provvedimento definitivo a misura

di prevenzione (anteriormente, beninteso, alla consumazione dei reati).

La norma è stata modificata con l'art. 6 del D.L. 13.5.91 nr. 152 (convertito nella legge 12.7.91 nr. 203), alla cui stregua l'aggravante è configurabile soltanto nel caso di reato commesso durante il periodo previsto di applicazione definitiva della misura e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata la esecuzione.

Di tale modificazione non ha potuto, ovviamente, tener conto la sentenza di appello, né la questione risulta sollevata nei motivi del ricorso dei condannati, uno soltanto dei quali, per il vero, ne ha fatto menzione.

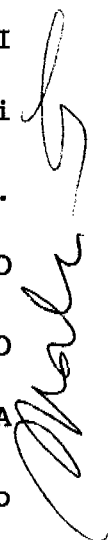
Nondimeno, questa Corte regolatrice deve obbligatoriamente farsene carico, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, C.P., quella recentemente introdotta essendo indubbiamente una disposizione più favorevole al reo.

Dagli atti, ed in particolare dalle sentenze di primo e di secondo grado, non è dato desumere, per ciascun interessato, quali siano stati i periodi

previsti di applicazione ed effettiva esecuzione, della misura di prevenzione a ciascuno pertinente, sicché manca la stessa possibilità di fissare, individualmente, il presupposto di fatto legittimante, ora, l'aggravante di cui trattasi. E pertanto, senza necessità di disporre annullamenti con rinvio, questa stessa Corte di Cassazione ritiene di poter procedere, ai sensi dell'art. 538 C.P.P. (1930), all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Per le parti pertinenti e nei confronti dei soggetti interessati, pertanto viene disposta la integrale eliminazione degli aumenti di pena dipendenti dall'aggravante "de qua". Per l'intera misura quando chiaramente desumibile dal tenore delle motivazioni, e nella misura forfettaria di mesi due di reclusione negli altri casi, sempreché - nell'una e nelle altre situazioni - risulti certo che la circostanza in discorso abbia effettivamente determinato un aumento della pena-base o di quella già risultante dalla applicazione di altre aggravanti.

Secondo tali criteri, dunque, vanno eliminate: la pena di mesi due di reclusione, per ciascuno, nei confronti di AGATE MARIANO, BAGARELLA LEOLUCA, DAVI' SALVATORE, DI CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, GRECO GIUSEPPE nato nel 1958, LO VERDE GIOVANNI, LO IACONO PIETRO, MONTALTO SALVATORE, MUTOLO GASPARE, SPADARO TOMMASO, SORCE VINCENZO, SPINA RAFFAELE, TINNIRELLO LORENZO; quella di mesi quattro di reclusione, nei confronti di LIPARI GIOVANNI; quella di mesi sei di reclusione, nei confronti di ADELFO FRANCESCO, ALBERTI GERLANDO n. 1927 (senjor), CILLARI GIOACCHINO, CUSIMANO GIOVANNI, GRADO GAETANO, MAGLIOZZO TOMMASO, NANGANO GIUSEPPE, NANIA FILIPPO, SAVOCA GIUSEPPE, SCRIMA FRANCESCO e TAGLIAVIA PIETRO; quella di mesi otto di reclusione, nei confronti di SPADARO VINCENZO; quella di mesi nove di reclusione nei confronti di PEDONE MICHELANGELO; quella di un anno di reclusione, nei confronti di MADONIA FRANCESCO, PROVENZANO BERNARDO, TERESI GIOVANNI e TINNIRELLO GAETANO.



LA VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI

Ma, senza dubbio, la questione di maggiore delicatezza, e di più largo interesse nel procedimento, concerne la valutazione delle fonti accusatorie (i c.d. "pentiti", impropriamente parlando), le cui rivelazioni hanno costituito l'innegabile asse portante dell'impianto accusatorio, non restandone escluso alcuno degli ambiti contestativi in cui esso si articola.

La materia ha costituito oggetto di ampie considerazioni da parte delle Corti di merito, e quella di Assise di Appello le ha dedicato le pagg. da 597 a 730 della sentenza, comprendenti, oltreché valutazioni generali del problema e dei principi generali coinvolgenti, esami particolareggiati delle fonti principali (BUSCETTA, CONTORNO, SINAGRA VINCENZO, CALZETTA, DI MARCO, CALDERONE, MARINO MANNOIA), anche e soprattutto per una giusta collocazione di ciascuna nell'ambito dei fenomeni criminosi sottoposti al giudizio e per una conseguente, più efficace ricerca di criteri od argomenti di attendibilità complessiva.

Funzione integrativa deve poi riconoscersi alle ulteriori analisi compiute dai giudici di appello in ordine alla "metodologia della prova" concernente, rispettivamente, le fattispecie associative mafiose (pagg. 738 - 747) e quelle in materia di stupefacenti (pagg. 815 - 816), nonché alla ricostruzione degli avvenimenti della "guerra di mafia" (pagg. 826 - 937), nelle quali parti sono state formulate ulteriori osservazioni sul tema specifico.

Le conclusioni raggiunte e le contrapposte censure dei ricorrenti (queste muoventi da vari angoli visuali, in forme e con argomenti di vario contenuto, ancorché raggruppabili in categorie concettuali comuni) sono già state oggetto di sintetica rappresentazione nella parte espositiva - narrativa della presente sentenza e ad esse conviene fare riferimento per la migliore comprensione di quanto segue.

1 - Si è rimproverato al giudice, di appello, innanzitutto e soprattutto, la violazione di legge, consistente nell'aver egli posto il principio

del libero convincimento, sia pure basato sulla giustificata e coordinata visione del complesso delle risultanze, quale regola incondizionata del giudizio, insofferente di qualsiasi restrizione, con ciò disapplicando la norma dell'art. 192 del N.C.P.P., carica di una portata fortemente innovativa nel senso di imporre una pesante restrizione al libero convincimento in quanto che obbliga il giudice alla ricerca di riscontri esterni che confermino le dichiarazioni (accusatorie o anche scagionanti, è stato sottolineato) del chiamante in correttezza, o di un imputato in posizione, assimilata. Di talché solo l'esistenza di tali riscontri farebbe assurgere le dichiarazioni al rango di prova, con l'ulteriore effetto che, ristretto in tali sensi il libero convincimento, mercé l'introduzione, appunto, di una indeclinabile regola di giudizio, il suo ambito resterebbe delimitato alla valenza effettiva del riscontro ottenuto, e cioè alla valutazione della efficacia integrativa a questo attribuibile ai fini della complessiva convalida



della chiamata. Insomma il nuovo del sistema consisterebbe nell'introduzione, con efficacia immediata, del principio della libertà di prova, secondo il concetto testè accennato, e non della libertà dalla prova, che comporta, invece lo svincolo totale dalla regola che impone di legare indissolubilmente la chiamata alla necessità del riscontro confermativo.

Ne resterebbe così confermato, per implicito, un divieto di utilizzabilità della chiamata (di ritenerla, cioè, tamquam non esset) quando manchi o non sia indicato e valutato il riscontro esterno, e ciò varrebbe anche per le chiamate aggiuntive di altri dichiaranti perché ciascuna di esse ha bisogno, come la prima, della quale ha la stessa natura, del riscontro esterno, altrimenti si realizza la circolarità di prove delle quali ognuna inefficace a sorreggere l'altra.

2 - Ad avviso di questa Corte regolatrice le suesposte censure appaiono manifestamente eccentriche, rispetto all'effettivo discorso condotto dalla sentenza impugnata, e, nel loro

nucleo ricostruttivo dei principi giuridici, mostrano di accentuare in misura esorbitante il significato precettivo riduttivo dei canoni entro i quali il legislatore ha ritenuto dovesse mantenersi il ragionamento del giudice, nell'accertamento del fatto, per essere considerato formalmente corretto e sostanzialmente convincente ed esaustivo ai fini dell'affermazione di responsabilità.

Per quanto riguarda il primo aspetto non può essere enfatizzato il rilievo della sentenza in ordine al carattere non innovativo dell'art. 192 N.C.P.P. poiché tale affermazione va letta per quello che essa effettivamente è.

La sentenza ha affermato, sostanzialmente cose diverse. Essa ha inteso dire, dopo schematico riassunto della specifica problematica e delle antitetiche soluzioni prospettate nel processo dalla pubblica accusa e dalle difese (l'una favorevole all'utilizzo incondizionato della fonte propalatoria, valutata quale prova, le altre contrarie a qualsiasi esito del genere, anche al cospetto di una pluralità di fonti consimili,

quando non riscontrate, singulatim, da dato obiettivo) che, in tanto l'art. 192 non può dirsi innovativo in materia, in quanto modellato su anteatte linee giurisprudenziali, ben note, che sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca già postulavano la necessità dal riscontro alle parole del collaborante, negando l'apprezzabilità di queste stesse, isolatamente considerate. La sentenza ha poi aggiunto che il libero convincimento del giudice (comunque, indispensabilmente legittimato dalla coeva considerazione degli altri elementi di prova) resta intatto ed incondizionato non nella pretesa di prescindere dal procedimento acquisitivo ora prescritto (la raccolta necessaria del riscontro - v. pagg. 615 e segg. -), ma nel potere di conoscere di qualsiasi riscontro, e cioè nella possibilità di apprezzare quale riscontro ogni elemento in grado di conferire attendibilità alla dichiarazione del propalante, valutandone liberamente il significato e la portata, pur nei binari tracciati dai tradizionali criteri di razionalità e di

plausibilità, non esclusi l'uso di consolidate massime di esperienze od il ricorso a criteri di logica indiziaria (pagg. 601 - 602). Ed in tale ambito la sentenza ha ricordato, fra l'altro, che riscontro ad una dichiarazione può essere altra dichiarazione della stessa natura, e di eguale contenuto, sicché la "convergenza del molteplice" viene ad acquistare quella consistenza di prova in grado di sorreggere una pronuncia di condanna.

E' pertanto il discorso ulteriore rispetto al collegamento con le elaborazioni giurisprudenziali anteatte, l'effettivo contenuto della parte della motivazione in esame e questa parte contiene la ricostruzione che la Corte di merito ha ritenuto di fare con riferimento alla nuova disciplina delle prove applicabili anche nel presente processo, nel punto specifico relativo alle chiamate di correo (singole o plurime e, se plurime, contemporanee o scaglionate nel tempo).

3 - Sotto il secondo profilo, che attiene più propriamente alla critica delle ricordate generali scelte di principio che definiscono la posizione

assunta sul piano giuridico dalla sentenza impugnata, la ricostruzione dello stesso dettato legislativo offerta dai ricorsi degli imputati appare non conforme alla mens legis in alcuni punti chiave.

Le drastiche affermazioni riduttive, che si riconducono chiaramente all'orientamento più rigido tra quelli segnati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, sono già state ridimensionate dalla recente sentenza del 18.2.90 nr. 4 (ric. Belli, in *Giurisprudenza italiana*, 1990, II, 145 segg.) con la quale le SSUUPP di questa Corte, riconfermando una linea già tratteggiata con la precedente sentenza del 18.2.88, ricorrente GRECO, in *Giustizia penale*, 1989, III, 155 segg.), hanno espresso una interpretazione che segna numerosi punti di distacco dall'orientamento più rigido, enunciando principi sui quali è ricalcata conformemente la scelta della sentenza impugnata. Non è senza importanza che la ricostruzione dei ricorrenti risulta via via sempre più criticata anche dall'elaborazione dottrinale più recente che

ha messo a confronto le riscontrate divergenze della giurisprudenza più riduttiva con i vari modelli di forme dell'argomentazione probatoria.

Nel solco della scelta operata dalle SSUU occorre solo aggiungere alcune altre osservazioni per dare conto dell'adesione alla interpretazione meno restrittiva del comma terzo dell'art. 192 N.C.P.P..

Anzitutto rimane ai margini dell'analisi ricostruttiva quella parte delle censure la quale mira a tenere separato il problema dei riscontri di conferma del fatto storico delittuoso, da quello relativo ai riscontri che possono convalidare la riferibilità dell'accaduto alla specifica persona chiamata in correità. La questione vera è un'altra ed è quella di vedere in che misura anche un riscontro della verità del fatto storico, o di una sua circostanza, possa conseguire il valore di elemento che confermi l'asserito collegamento, del fatto storico, al chiamato in correità.

Ne deriva che l'analisi ricostruttiva della portata dell'art. 192 N.C.P.P. coinvolge i riscontri relativi al fatto storico sempre ed unicamente

sotto il profilo della loro utilizzabilità per trarne argomento di conferma dell'accusa soggettiva; la valutazione di tali riscontri, quindi, si pone sullo stesso piano di quella degli elementi probatori che hanno ad oggetto specificamente le azioni e i comportamenti del chiamato in correità.

Per il resto non appare persuasivo il filo conduttore generale delle censure, secondo il quale il contenuto innovativo dell'art. 192 in esame si risolve nel valorizzare solo i riscontri oggettivi, o altrimenti detti reali, della partecipazione del chiamato, nel rendere inutili le ulteriori chiamate di correo in quanto darebbero luogo alla circolarità della prova, nel preteso risultato, conseguente, che anche i riscontri utilizzabili debbono avere un grado di certezza e non di sola possibilità (con assimilazione, quindi, alla disciplina degli indizi), nell'individuare, infine, nella natura logica del riscontro, un limite insuperabile all'area dei riscontri utilizzabili. Indubbiamente la disposizione dell'art. 192



N.C.P.P. e lo rilevavano già le SSUUPP nella sentenza del 1990, ha introdotto delle innovazioni limitative, a garanzia della corretta argomentazione in materia di prove, con il chiaro intento di segnare, non tanto correzioni di percorso rispetto alla elaborazione dei principi che era stata fatta nel silenzio del codice abrogato, ma una precisazione normativa in ordine alla parte di tale elaborazione che doveva assumere i contorni di certezza rispetto alle oscillazioni giurisprudenziali sempre possibili nella mancanza di una apposita disciplina normativa. Sono limitativi infatti sia il vincolo posto, alla valutazione degli indizi, nel senso prescelto e tradotto nel canone di misura degli indizi di cui al comma 2, sia la regola di cui ai commi 3 e 4 che obbliga a valutare la dichiarazione di parte su fatti altrui, unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano la validità.

4 - Il contenuto innovativo, però, non può dirsi solo di segno riduttivo, se si fanno emergere anche i canoni, di segno estensivo dei poteri del

giudice, che sono espressi nelle stesse disposizioni normative di nuova introduzione.

L'articolo in esame anzitutto: al comma 3, ha dato una originale definizione della fonte - già qualificata, in varie epoche e sedi, quale prova, o indizio, o addirittura, quale semplice notitia criminis - qualificandola elemento di prova, come si deduce dalla espressione "altri elementi di prova" che immediatamente ne segue la menzione, e l'ha fatta partecipare, normativamente, e a pieno titolo della natura di prova, e cioè di prova rappresentativa, sebbene non abbia inciso sulla caratteristica che possa essere inficiata e compromessa da una parzialità contenutistica ("elemento" di prova), che attiene soprattutto alla credibilità concettualmente dubitativa, abbisognevole di rinforzo e di riscontro con altri consonanti elementi di prova per poter esplicitare l'efficacia dimostrativa propria della prova. Argomento in tal senso è anche la collocazione nella sede delle disposizioni generali sulle prove (tit. I libro III).



Ne consegue che, per un verso, la norma ha rivalutato la chiamata in correità, rispetto alle acquisizioni giurisprudenziali anteriori, elevandola al ruolo di "elemento di prova", sicché è stato eliminato ogni residuo dubbio sulla sua utilizzabilità, ma il conferimento di un rango importante ne ha ridotta la distanza - anche sul piano della concreta valutabilità - dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante, che può ben essere omologo, e cioè elemento di prova della stessa specie.

Ed invero l'espressione "altri elementi di prova" non deve intendersi per "elementi di prova di specie diversa", la parola "altri" significando inequivocabilmente elementi aggiuntivi, in senso quantitativo, ed evidente essendo che, ove per "altri" si fosse voluto esclusivamente intendere "diversi", il legislatore non avrebbe mancato di usare l'aggettivazione pertinente, potendo peraltro raggiungere il medesimo risultato con la soppressione della stessa parola "altri", che

avrebbe al contempo poi dequalificato la chiamata in correità.

A questo punto già emergono, per contrapposizione al comma 2, sia la differenza tra il settore probatorio, costituito dagli elementi indiziari, e quello riempito, invece, dagli elementi che ruotano attorno alla chiamata di correo, sia il tipo di rapporto di interazione che, eventualmente, viene a stabilirsi tra i due gruppi di acquisizioni.

Ove, infatti, le acquisizioni vadano ad integrare solo l'uno o l'altro dei due settori in valutazione, si offre all'osservazione subito la maggiore apertura del terzo comma, giacché agli indizi è riservato un modulo di valutazione indiretta, qual'è quella che il giudice va a effettuare, a posteriori, nel momento successivo del loro inserimento tra i dati suscettibili di fornire contributi probatori. E tale modulo è del tipo non solo statisticamente vincolato ma anche legato a una formula predeterminata, che abbassa notevolmente il grado significativo dell'elemento indiziario. Il valore è infatti raggiunto solo se

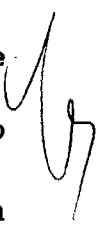


gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.

A confronto, il comma terzo non pone né limiti quantitativi né qualitativi al grado significativo della chiamata di correo e, testualmente, non esclude, dai dati con possibile valore confermativo, le successive chiamate fatte da soggetti diversi dall'autore della prima.

La esclusione non si può indurre, neppure sul piano logico-sistematico, se si riflette che le più recenti analisi nel tema dell'applicazione, alla disposizione del comma in esame, dei modelli speculativi dell'argomentazione probatoria, hanno evidenziato che la struttura sintattica della formula legislativa eleva anche le chiamate successive alla prima a termini di confronto dialettico, al fine di trovare ragioni per convalidarne l'attendibilità intrinseca e, per conseguenza, porta a dover concludere che le ulteriori chiamate vanno sicuramente a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro diverso elemento di riscontro. La struttura sintattica, in altre parole, pone il centro della

norma nella prima dichiarazione accusatoria del
correo e nella sua attendibilità intrinseca, e
attorno a questi dati fa poi ruotare tutti gli
altri elementi di acquisizione successiva, anche
laddove non è apprezzabile la frazione di tempo
della successione (chiamate contemporanee). E',
dunque, nello svolgimento concreto di tale opera di
raffronto che può assumere peso l'accertamento, a
posteriori e non aprioristico, che una ulteriore
chiamata riveli, nella sostanza, un contenuto
meramente ripetitivo anzi ricopiativo, della prima
narrazione, si da manifestarsi come proveniente non
da una fonte conoscitiva distinta ma sempre, e
solo, dalla prima, e, perciò, incapace come tale di
offrire alternative in senso confermativo o in
senso negativo.



Quando, invece, alla base delle accuse riguardanti
un coimputato o un imputato di reati connessi o
collegati, non compaiono solo elementi indiziari ma
fa il suo ingresso anche la chiamata di correo,
allora è sempre la struttura sintattica del comma
terzo a disporre lo spostamento degli elementi

indiziari affiorati, dall'area del canone valutativo legato alla formula predeterminata, del comma secondo in quella, più elastica, del canone valutativo riservato alla chiamata di correo (comma terzo).

5 - Corollario delle premesse ora fatte è che restano liberamente utilizzabili, in funzione di riscontro, elementi di qualsiasi tipo, purché in grado di confermare la dichiarazione accusatoria - come, del resto, ha già da tempo stabilito la giurisprudenza di questa Corte regolatrice - e che metro di apprezzamento, in materia, resta la libera indagine del giudice, non soggetta a canoni interpretativi speciali, una volta osservato il limite precettivo della comparata e congiunta valutazione della dichiarazione con l'elemento di conforto e con ogni altra emergenza atta a sostenere, e, si badi bene, anche a confutarne, il risultato (v. pag. 617 della sentenza).

E sulle stesse premesse si basa l'affermazione già fatta in giurisprudenza che, ove il riscontro consista in altra e consimile accusa, non è

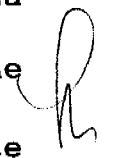
necessario pretendere (contrariamente allo assunto di taluni ricorrenti, che indicano quale requisito del riscontro la sua assoluta certezza) che questa abbia già avuto, a sua volta, il beneficio della convalida a mezzo di altro elemento ad essa esterno, giacché è evidente che, in tal caso, si avrebbe già la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione e di verifica.

Naturale sviluppo è l'affermazione che la dichiarazione assunta a riscontro di altra a carico, non deve avere necessariamente anch'essa portata esplicitamente accusatoria, giacché anche un elemento a contenuto difensivo può fornire, nel raffronto dialettico a cui è assoggettato, argomenti e nuclei di fatto in grado di confermare l'accusa. Il che trova supporto nel rilievo che anche le dichiarazioni a contenuto e funzione difensiva non si sottraggono al comune regime valutativo, non ponendo la norma, al riguardo, distinzione alcuna ed essa regolando uniformemente la materia, pur suscettibile di scomposizioni in



argomenti probatori funzionalmente diretti a finalità contrapposte.

La mancanza di specifiche restrizioni, poi, consente di aggiungere, che l'indicazione al plurale degli altri elementi di prova non impone la pluralità dei riscontri data l'indeterminatezza dell'aggettivo "altri". La norma perciò è tutta bilanciata sull'obbligo della considerazione unitaria degli elementi emersi, con la conseguenza che lo stesso pacifico criterio che distingue l'approfondimento accertativo, riguardante l'attendibilità intrinseca da quello relativo all'attendibilità estrinseca, non può sottrarsi al criterio della congiunta analisi, sicché sarebbe inesatto attribuire al primo esame, se di esito incerto o contraddittorio, valenza esclusiva, a priori, del confronto con ulteriori elementi, proprio perché dal coevo apprezzamento della attendibilità estrinseca potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciare le risultanze del primo approccio. In tale senso spinge, del resto, anche il rilievo che



l'articolazione del comma terzo in esame mostra di indirizzarsi nella direzione di una limitazione della rilevanza dell'esame di credibilità intrinseca, mettendo in evidenza, la sola necessità della valutazione unitaria degli elementi di prova, ai fini dell'accertamento di attendibilità. Quello che appare, dunque, rafforzato e accentuato è l'obbligo ambivalente del giudice di esplorare con minuziosa puntigliosità tutti i dati che offrono materia di analisi e di confronto e di muoversi con estrema e cauta prudenza nel loro coordinato apprezzamento. La pur accertata coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, infatti, non può essere, di per sé, sufficiente all'accredito globale della dichiarazione di accusa, trattandosi dell'incontro di elementi provvisti - ciascuno - di efficacia probatoria insufficiente, ed il vuoto verso la certezza potendo essere colmato, oltreché dalla fusione di entrambe, dalla esistenza di ulteriori connotazioni di garanzia che, emarginando il temuto pericolo della mera "circolarità della prova",



possono offrire il ragionevole convincimento della verità delle cose rivelate.

Trattasi, appunto dei noti requisiti della contestualità, dell'autonomia, dell'accertata sconoscenza dell'una fonte rispetto alle parole dell'altra, della convergenza almeno sostanziale delle dichiarazioni, tanto più cospicua e probatoriamente rilevante quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, anche ciò notevolmente contribuendo a far regredire a livelli insignificanti le probabilità di un errato accreditamento a discorsi frutto di mere invenzioni.

Ci si muove, insomma, nel rispetto del terzo comma dell'art. 192, se si assume a canone direttivo il principio per cui la pluralità di dichiarazioni convergenti in tanto può portare alla conferma dell'attendibilità dell'una per opera dell'altra, in quanto tale conferma derivi anche dalla esclusione di fattori accidentali, o peggio manipolatori, eventualmente produttori una coincidenza soltanto fittizia. Di qui la necessità

che l'accredito finale del riscontro reciproco (o incrociato) passi preliminarmente attraverso gli accertamenti garantistici di cui sopra.

Ostacolo insuperabile alla complessa operazione comparativa ed accertativa rimane, naturalmente, l'inaffidabilità intrinseca conclamata dei dichiaranti (emblematico il caso SPINONI), da cui resterebbe compromesso anche quel livello di credibilità potenziale, che la legge assegna, all'elemento in parola, in ragione della sua natura. Ma ove si trattasse di affidabilità dubbia o, per meglio dire, di affidabilità limitata soltanto a parti del discorso propalativo, l'effetto probatorio, discendente dall'integrazione di dichiarazioni autonome, sarebbe innegabile, specie se specificamente cadente su quelle medesime parti.

6 - A tale interpretazione conferiscono significativo supporto proprio le altre norme, del N.C.P.P., richiamate analiticamente in alcune censure più articolate e che, in una linea di continuità con una disciplina additiva

dell'originario sistema, disciplinativo delle acquisizioni rappresentative, del codice abrogato (artt. 367 secondo, 214, 514 terzo, 557 secondo e 306 primo), regolano oggi l'attività di formazione del materiale probatorio e (artt. 90 I, 410 I, 65 I, 294 IV, 364 V, 86 II e 421 II) sono volte ad assicurare il controllo dialettico delle singole acquisizioni, in via immediata e diretta, già nell'istruttoria dibattimentale nella quale prende vita il serrato confronto delle parti in conflitto. Nella stessa direzione confermativa possono richiamarsi, peraltro, anche le altre disposizioni che consentono alle parti stesse di derogare all'ordine stabilito normativamente per le assunzioni (art. 496 II) e al giudice di inserire nel confronto dialettico il suo stesso intervento di ufficio (art. 506 I e 507 N.C.P.P.).

Poiché tali norme non possono essere prese in considerazione separatamente e fuori da un logico collegamento con la disposizione chiave che presiede allo svolgimento del vaglio indiretto effettuato dal giudice in sede di decisione, e

soprattutto perché la struttura dello scontro dialettico in sede istruttoria, per definizione, costituisce la ipostatizzazione della divaricazione obbligata tra l'opera di accumulo degli elementi di accusa e quella di accumulo degli elementi che sono funzionali alla demolizione del valore di carico dei primi, il risultato interpretativo sembra obbligato nel senso che il riferimento, delle disposizioni richiamate, agli elementi di prova, che le parti possono o debbono offrire nello svolgimento del rispettivo ruolo, non possono essere identificati né con i soli elementi di prova a contenuto accusatorio né con i soli elementi assolutamente oggettivi o reali. Ne rimarrebbero travolti irrimediabilmente tutti quegli elementi che hanno la funzionalità all'approntamento di valori indizianti o gli stessi elementi di contorno del comportamento dell'accusato o dei suoi accusatori, con il sacrificio irrazionale del principio della libertà della difesa come dell'accusa.

Il corollario è, dunque, che nell'art. 192 è

racchiusa la chiave normativa diretta ad ampliare e ad estendere l'area degli elementi probatori, mentre, viceversa, non sono le altre norme indicate a restringere la portata della norma centrale del sistema valutativo delle prove.

7 - Illuminante è nella stessa direzione la recente sottolineatura del collegamento che si pone, necessariamente, per l'art. 192, anche con il modulo dell'esame incrociato e con il potere di contestazione della verità narrativa del dichiarante, che sono stati estesi dall'art. 210 N.C.P.P. alle modalità di escussione dei coimputati o delle persone imputate di reati connessi o collegati. Il fatto che tale estensione sia rimasta esclusa solo nella fase delle sommarie informazioni, quando è ancora limitato il raggio dell'analisi decisoria, spinge decisamente a dare credito al rilievo che l'elemento di prova chiamato a riscontro non può essere ridotto in uno spazio ristretto ma occupa una varietà molto graduata e variegata di situazioni e non può non comprendere anche le successive chiamate.

Ricostruita nei termini sopra indicati, la norma del comma terzo dell'art. 192 si pone in coerenza, a differenza che nella interpretazione rigida, e perciò costretta nella rilevanza dei soli dati assolutamente oggettivi o reali, con le indicazioni provenienti dalle esperienze di altri ordinamenti esterni, nel cui specchio, per riconoscimento generale e degli stessi lavori preparatori, si è mossa l'azione riformatrice. In dette esperienze esterne è un dato consolidato, come emerge da recentissime autorevolissime rassegne comparative, che sono valorizzabili, in termini di efficaci riscontri della rapportabilità di un fatto delittuoso al soggetto accusato (le corroborations delle accomplice evidences o deposizioni del complice) - e sempre a titolo esemplificativo - le analisi scientifiche di cose connesse con il delitto, le ammissioni dell'accusato, i comportamenti del medesimo sia anteriori che successivi al reato tali da destare sospetti o inspiegabili, le contraddizioni nelle quali l'accusato sia incorso, le sue dichiarazioni false

o menzognere, la fuga dopo il delitto, la partecipazione dell'accusato agli atti preparatori del delitto, la prossimità dell'accusato al luogo dove è stato commesso il delitto accompagnata da circostanze inusuali, l'associazione con persone coinvolte con modalità tali da suggerire la partecipazione congiunta al delitto, il possesso di strumenti probabilmente usati per commettere il reato, la non spiegabile disponibilità dei frutti del delitto, la deposizione di altri complici. E altre se ne possono aggiungere sia in base ad una più minuziosa rassegna della esperienza giurisprudenziale interna e comparata sia procedendo per assimilazione o scorporazione e sottodistinzione, delle ipotesi generali, in sottoipotesi aventi gli stessi elementi costitutivi.

Come si può notare gli elementi di riscontro coprono un'area indefinita e vastissima.

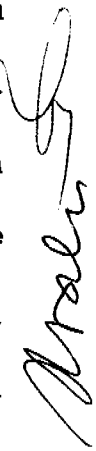
L'esemplificazione di cui innanzi comunque è già sufficiente per individuare non solo altri elementi oggettivi ma anche elementi di contenuto diverso,

come gli esperimenti giudiziali, l'anomalia del comportamento dell'indiziato nel momento del delitto rispetto al comportamento consueto, l'assenza dal luogo di lavoro e la mancanza di una indicazione precisa che escluda la presenza sul luogo del delitto e così via. L'esemplificazione rivela ancora un altro aspetto importante segnalando che tutti gli elementi in essa compresi, anche quelli attinenti al fatto storico, hanno potenziale capacità a rivelare collegamenti del fatto con il soggetto accusato.

Alla luce di ciò la stessa questione di un limite insuperabile alla utilizzabilità dei riscontri, che viene comunemente indicato, dall'orientamento prevalente, nel carattere logico del riscontro stesso, appare essere sopravvalutata più del necessario. Il riscontro logico, infatti, se viene svolto all'interno della struttura della chiamata di correo e rapportato, quindi, al giudizio di attendibilità intrinseca, si risolve nella verifica che nella narrazione del dichiarante non vi siano richiami a dati tra loro contraddittori ovvero non

vi siano richiami a circostanze che non sono recepite come fatti esterni ma sono solo il frutto di svolgimenti deduttivi del dichiarante da un dato interno, vale a dire una valutazione dello stesso dichiarante. Il disinteresse del dichiarante, l'assenza di rancori e di inimicizie o di motivi di vendetta e rivalsa, la speranza di benefici, la suggestione o l'indirizzamento degli inquirenti, il desiderio di protagonismo si collocano più propriamente all'esterno e si connotano come fatti o circostanze di fatto. Il logico che caratterizza l'operazione di riscontro interno non sembra essere altro, dunque, se non la correttezza dal punto di vista della ragione, della correlazione tra i fatti o elementi di fatto resi noti dal dichiarante.

Questo contenuto non si trasforma neppure se si trasferisce il riscontro logico all'esterno del racconto e lo si riferisce a ciascuna delle circostanze corroborative del tipo di quelle sopra elencate, comparse in maniera isolata o combinata. E ne è riconferma il rilievo fatto a proposito delle condizioni soggettive del dichiarante.



Il riscontro logico, nel senso in cui viene inteso nella comune accezione, appare pertanto di difficile, rarissima, se non impossibile individuazione in concreto.

A descriverne la struttura si arriva a stabilire che esso consiste nel collegamento di un dato percepito effettivamente dal dichiarante o acquisito a mezzo di uno degli strumenti istruttori previsti, con una mera deduzione del dichiarante come si è detto, ovvero, nel caso del riscontro esterno, con una mera operazione di pura deduzione di una circostanza da uno dei dati oggetto della suddetta acquisizione. Il riscontro logico vero e proprio è precisamente il dato, la circostanza, il fatto congetturale, ipotizzati per ideazione dal giudice al di fuori di una valida regola di esperienza o di una regolare consequenzialità di alta probabilità statistica.

Ma ridotta nei suddetti termini la modalità argomentativa del giudice, il riscontro logico si rivela per quello che è, appartiene già all'area dell'insufficienza razionale o della astrazione non

giustificata, ovvero ancora della forzatura del significato di uno o più dati acquisiti.

Rimane perciò confermato che il profilo più verosimile, che può assumere il cosiddetto riscontro logico sembra essere quello di una estrema debolezza dell'operazione di collegamento di un dato acquisito al risultato deduttivo ovvero della irrazionalità del racconto argomentativo o ancora della scarsa capacità, della correlazione accolta, a fornire un supporto probatorio, o addirittura la sua insofferenza con una ipotesi ricostruttiva semplice, lineare e aderente al senso comune. La vicinanza è chiara alla situazione nella quale appare che la ricostruzione nella sua globalità manca di persuasività o presenta segni evidenti di aperto distacco, del percorso argomentativo, dalla realtà e dai canoni logici.

E del pari rimane chiarito un ulteriore punto di contrasto, che è segnalato dalla rassegna dello orientamento che viene indicato come più restrittivo.

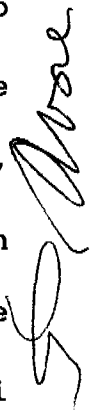
Anche la contrapposizione tra riscontri oggettivi e

quelli che sono contenuto di acquisizioni testimoniali o similari, non passa attraverso la contrapposizione tra riscontro-fatto e rilievo di puro valore logico, ma tra fatti acquisiti direttamente (sequestro armi, analisi scientifiche, possesso dei frutti del reato e simili), e acquisizioni indirette accusatorie (rapporti, informazioni, esperimenti giudiziali, le stesse successive chiamate in correità e simili).

9 - Di recente è stata anche sottolineata l'importanza del collegamento logico-sistematico con l'art. 546 N.C.P.P., ai fini di definire l'esatto contenuto del comma terzo dell'art. 192. Se, infatti, il rendiconto del giudice del merito in ordine alla ricostruzione del fatto da lui ritenuta attendibile, deve comprendere, per il disposto vincolante dell'art. 546, sia il vaglio positivo che quello negativo delle prove confluite negli atti del processo, a tale regola non possono rimanere estranei gli elementi di prova indicati nell'art. 192 e nelle altre ricordate disposizioni che regolano l'istruzione dibattimentale. E ciò

perché la già rilevata collocazione dell'art. 192 nella sede della disciplina generale delle prove è fortemente sintomatica nel senso che il rendiconto argomentativo della decisione che si va ad adottare non può che avere ad oggetto tutta la gamma delle acquisizioni di cui si è arricchita la piattaforma da assoggettare all'analisi comparativa e critica e, quindi, nel senso che si realizza il progressivo scivolamento anche degli elementi probatori verso il livello di prova del fatto.

Il significato specifico del terzo comma dell'art. 192, dunque, si viene definitivamente precisando non nel senso di una deroga o di una restrizione quantitativa dello spazio del libero convincimento, riaffermato a chiare note nel comma primo, ma in sintonia con esso. Al pari del canone che presiede all'attività di valutazione del settore degli indizi, se non intrecciato con quello della chiamata di correo, il comma terzo (e con esso il quarto) indica un terzo criterio argomentativo, che deve essere seguito dal giudice nel portare avanti l'operazione intellettuale di valutazione della



chiamata in correità. Al primo criterio che è quello, riflesso anche nelle lettere c) ed e) dell'art. 606 N.C.P.P., di rispondenza della motivazione al principio di razionalità dell'argomentazione probatoria, e al secondo che indirizza in senso negativo la valutazione degli indizi che non siano gravi precisi e concordanti, si aggiunge quello dell'obbligo di confrontare, secondo lo schema più classico del modello dialettico, la dichiarazione della parte su fatti altrui con gli altri elementi acquisiti aventi valore probatorio, quale che sia il numero e la natura specifica di essi.

Si deve riconoscere, perciò, in definitiva, che il terzo comma in esame si manifesta, come norma volta, alla pari del primo e del secondo, non a porre divieti di utilizzazione, neppure per implicito, né a indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie ma solo a predeterminare tre percorsi, di senso obbligato, allo svolgimento dell'argomentazione probatoria onde facilitarne l'accertamento della correttezza

logica e della completezza dell'analisi.

Il nucleo centrale della disciplina normativa della chiamata di correo, come di tutte le altre acquisizioni, risulta spostata dal piano procedimentale delle acquisizioni. In questo piano assume rilevanza la diversa forza rappresentativa di ogni acquisizione, che è nella natura delle cose ed è stata alla base della graduazione operata dalla ricerca, sviluppatasi nel vigore del codice abrogato, di prove dirette e indirette da un lato, e di prove storiche e prove critiche dall'altro, e, nell'intreccio tra le due distinzioni, di prova scientifica, prova per testi, indizio, sospetto, ipotesi abduittiva. La disciplina è stata collocata, come acutamente ha evidenziato la dottrina più recente, nel piano della valutazione critica nella sede deliberante, nel quale piano assume preponderanza, in via generalizzata, la correttezza logica del ragionamento valutativo nel rispetto dei tre criteri indicati nell'art. 192.

I canoni tradizionalmente indicativi di vizi di legittimità della motivazione (indicazione di

ragioni che non si completano ma si elidono a vicenda, analisi parziale delle risultanze processuali ordinarie, fondamento sull'affermazione di un fatto o di una circostanza decisivi che invece non risultano o sono contraddetti dai dati raccolti) continuano a operare nell'area adiacente ai suddetti tre canoni.

10 - La sentenza impugnata non si è sostanzialmente discostata dai principi e dai criteri applicativi sopra riassunti. Ricondotto il problema del puro riscontro logico nei termini estremamente ridotti sopra visti, rimane infatti svuotato di qualsiasi importanza pratica l'inciso con il quale la sentenza impugnata si è letteralmente spinta a concedere che il riscontro può essere anche quello logico. L'affermazione, eccentrica nel panorama complessivo del sistema che sembra essere stato configurato dalla stessa sentenza assume, per quel che si è precisato, il profilo di un elemento discorsivo pleonastico, mentre la questione si sposta sul terreno concreto della verifica, caso per caso, se sia mai stata



riconosciuta la veridicità di una dichiarazione accusatoria resa in sé isolatamente e creduta sulla base di rilievi parziali o illogici o avulsi dalla realtà processuale.

Per il resto, la sentenza appare inappuntabile anche nell'affermata frazionabilità della chiamata in correità, nel senso della limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte, senza estensione alle altre; e ciò sulla base del principio che non l'attendibilità complessiva deve essere provata, per inferirne la comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questa può e deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria di quelle non comprovate o, peggio, smentite con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti.

In questo modo si è salvaguardata, anche a maggiore garanzia dell'accusato, quella duttilità di giudizio, che muove dalla plausibilissima, eventuale coesistenza, in un medesimo soggetto dichiarante, di verità e di menzogne, anche

involontarie, talché l'indagine del giudice deve obbligatoriamente darsi carico di operare la separazione dell'una dalle altre, osservando costantemente il parametro della razionalità della libera valutazione.

Coerentemente, la Corte di Assise di Appello si è prefissa alcuni canoni del procedimento valutativo, raccomandando a sé medesima l'opportuna cautela nella considerazione delle diverse fonti propalatorie, ed in particolare di quelle sospette perché tendenzialmente portatrici di scopi di vendetta, tracciando una varietà tipologica-soggettiva dei c.d. "pentiti" ed approntando, in parallelo, una gamma di adeguati riscontri. Tra questi una doverosa preferenza è stata accordata, in armonia ad un ben noto tracciato giurisprudenziale, al personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualità di protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità generale.

In tale ambito, la Corte di secondo grado si è

correttamente preoccupata di accertare la genuinità delle numerose dichiarazioni utilizzate, in relazione alla proposta ipotesi di collusioni fraudatorie all'origine di tutte (ipotesi largamente e variamente caldeggiata dalle difese anche nei motivi di appello), prospettandosi innanzi tutto una serie di possibili fattori, anche involontari, di inquinamento collettivo o comunque in grado, sul piano astratto, di far ricondurre le pur distinte, ed apparentemente autonome, dichiarazioni propalatorie ad unica e fuorviante matrice (pagg. 604 - 608 della sentenza).

Ma la consistenza del sospetto non è andata al di là della mera ipotesi di lavoro, per l'accertata inesistenza di elementi di fatto di segno contrario o diverso e per la constatata prova - di contro - della derivazione originale, anche nel contenuto, di ciascuna dichiarazione dal proprio autore, come desumibile dalla diversità delle fonti informative da ciascuno utilizzate e dalla conseguenti, inevitabili discordanze riscontrate

tra le varie propalazioni su alcuni punti, attestative delle reciproche autonomie e del resto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi (pagg. 606 - 609).

La Corte di merito si è posta anche il quesito se non vi fossero ragioni preliminari e trancianti per ritenere inattendibili a priori le dichiarazioni del MARINO MANNOIA e del CALDERONE, in quanto formulate dopo la definizione del giudizio di primo grado (in cui il primo, imputato, era stato presente), e quindi dopo la pubblicazione ufficiale di quelle degli altri collaboranti, di cui avevano potuto conoscere il dettaglio, adattandovi - secondo i rilievi delle difese - le proprie, dunque irrimediabilmente inficiate da questo difetto d'origine e come tali inutilizzabili in assoluto.

La sentenza ha però ragionevolmente risposto (pagg. 716 e segg.) con argomentazioni di merito, sottolineando in concreto la spontaneità del nuovo atteggiamento processuale del MARINO MANNOIA, spontaneità confermata dalla confessione di

personali responsabilità sino a quel momento tenacemente negate con qualche speranza di essere creduto, e riscontrando nelle dichiarazioni rese tardivamente elementi di novità e di originalità rispetto alle altre e precedenti propalazioni. Di qui ha tratto il ragionevole convincimento che le caratteristiche con cui le dichiarazioni si presentavano ne confermavano la originalità del contenuto.

A tali inappuntabili ed incensurabili considerazioni (analoghe a quelle formulate per CALDERONE) la sentenza impugnata mostra di avere aggiunto, in linea di principio, che non necessariamente ed inevitabilmente la conoscenza pubblica di dichiarazioni già agli atti deve significare lo screditamento aprioristico di altre successive, provenienti da soggetti diversi. Già la mera circostanza della successione temporale di più dichiarazioni nulla dice a tale riguardo, non potendosene ricavare alcun elemento di serio sospetto sulla attendibilità di quelle posteriori alla prima, se non nel concorso di altri e

Handwritten signature/initials

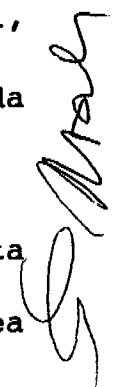
comprovati elementi, che depongano nel senso del recepimento manipolatorio di questa sulle altre. Ma la certezza della "contaminatio" non può desumersi, con effetto automatico, neppure dalla accertata conoscenza delle prime propalazioni, poiché ciò non è di ostacolo assoluto, astrattamente parlando, all'accredito delle originalità di quelle successive, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio di informazioni proprio del dichiarante può essere accertata - sul piano soggettivo, come su quello oggettivo - in vario modo e con i normali strumenti dell'indagine penale, come lo è stata nei casi in discorso, in cui, oltretutto, il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano, è risultato indubbio, con implicazioni probatorie di tutta evidenza.

11 - La sentenza impugnata si sottrae a censura anche nei punti relativi a due ulteriori profili di rilevante importanza.

Il primo riguarda soprattutto il particolare

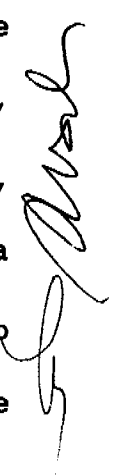
settore di analisi dei delitti ascritti alla
cosca di Corso dei Mille e le plurime chiamate
in correità (o in reità) formulate dal SINAGRA
per ciascun reato. Al riguardo si era posto con
particolare evidenza il quesito se e in quale
misura l'ottenuto riscontro sul fatto potesse
dispiegare effetti verso ciascuno degli accusati o
se fosse necessaria altresì una individuale ed
ulteriore verifica, ai sensi del comma terzo
dell'art. 192 C.P.P., per ognuno dei soggetti
coinvolti. L'altro profilo attiene, invece, alla
valutazione della c.d. chiamata "de relato", nel
cui novero rientrerebbero quelle versate nel
procedimento ad opera dei maggiori collaboranti,
tutti sedicenti portatori di notizie apprese da
altri soggetti.

Sul primo punto risulta che la sentenza impugnata
si è venuta a collocare sostanzialmente nella linea
del principio enunciato più sopra, nella
ricostruzione della portata innovativa dell'art.
192 N.C.P.P., secondo il quale la questione dei
rapporti tra i riscontri del fatto e i riscontri



della colpa dell'accusato si riduce alla verifica del necessario valore dei primi anche nella seconda direzione che è centrale.

La sentenza ha affermato infatti il rifiuto della sola credibilità complessiva, della dichiarazione, per traslazione dell'accertata verifica parziale, e ha riconosciuto (pag. 621 della sentenza) la fondatezza del rilievo difensivo (ritenuto ovvio nei rilievi sull'art. 192) secondo cui "il riscontro sul fatto storico, per esempio su un episodio di omicidio, si pone su un piano comunque diverso rispetto all'ulteriore riscontro quanto alle persone degli imputati che asseritamente ne sarebbero stati i protagonisti", ben prospettandosi l'eventualità che il pentito, veritiero sul fatto, non lo fosse sulle persone da lui accusate. Non è vero, dunque, che il secondo giudice abbia eluso lo specifico problema, che anzi ha risolto nella giusta direzione, includendolo, al pari di ogni altro analogo, nella prospettiva del ragionato accertamento giudiziale, non prescindente dalla necessità del riscontro, ma



libero nella valutazione dell'esame comparativo.

La questione che rimane sul punto è quella del controllo logico dell'applicazione concreta della regola, dovendosi vedere se nell'analisi delle posizioni individuali, la Corte abbia poi tenuto realmente conto dell'enunciato criterio: e questo si vedrà nelle relative sedi.

Per l'intanto, appare corretta anche l'osservazione specifica che l'ulteriore riscontro individualizzante deve tener conto dell'esito positivo di quello afferente al fatto, perché, se non altro, rafforzativo della attendibilità intrinseca del dichiarante, destinata inevitabilmente a proiettarsi in senso favorevole sul secondo esame, che può dunque prospettarsi anche in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo.

Se è vero, difatti, che l'attendibilità intrinseca e quella estrinseca vanno poste sul piano di un reciproco bilanciamento (e, dunque, tanto maggiore e più agevolmente ottenibile è l'accredito dell'una, in funzione del più convincente

accertamento dell'altra), è intuitivo che all'ottenuto riscontro sul fatto possa seguire quella sui protagonisti indicati in termini valorizzanti anche elementi indiretti, purché esterni e provvisti di complementare efficacia probatoria.

La sentenza non appare viziata neppure per quanto riguarda la posizione assunta in ordine alle cosiddette chiamate "de relato". Due punti meritano di essere sottolineati in via preliminare, così come ha fatto la sentenza (pagg. 623, 638, 658, 673).

Anzitutto solo ad una visione superficiale può dirsi che sia venuta in emersione la questione delle acquisizioni de relato.

Ed invero l'attribuzione delle dichiarazioni almeno del BUSCETTA e del CONTORNO non alle cognizioni personali dei deducenti, ricavate dal profondo inserimento nel tessuto mafioso, ma alle rivelazioni dei referenti da essi menzionati (GAETANO BADALAMENTI ed ANGELO SALOMONE per l'uno, BONTATE STEFANO e TERESI GEROLAMO per l'altro),

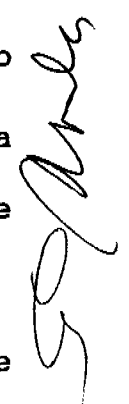
Ed. M. Valer

non è stata accolta dalla sentenza di merito nei termini nei quali era stata rappresentata. Vale a dire la Corte di merito non ha accettato la versione dell'aver saputo "da altri", ma ha visto tale riferimento alla informativa avuta da terzi quale artificiosa intermediazione da entrambi i pentiti escogitata al fine di non far apparire un loro stretto coinvolgimento nei fatti narrati, rispetto ai quali, altrimenti, sarebbe stato ben difficile giustificare il dovizioso patrimonio informativo, da ciascuno posseduto, se non con l'aperta confessione della personale partecipazione. La Corte di merito ha quindi demolito in fatto la natura "de relato" delle dichiarazioni in questione.

In secondo luogo va sottolineato che la questione non è rilevante in punto di diritto perché il disposto dell'art. 195 N.C.P.P. cui i ricorrenti si affidano, è estraneo ai procedimenti soggetti al vecchio rito, giacché esso non è compreso tra le disposizioni immediatamente applicabili (artt. 245 e 250 disp. trans.).

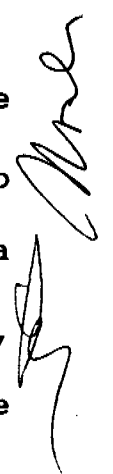
Se è così ne rimangono in radice svuotate e assorbite automaticamente le eccezioni di inammissibilità e di inutilizzabilità che, ai sensi dei commi primo e terzo, del citato art. 195 N.C.P.P., taluni ricorrenti hanno avanzato in ordine alle dichiarazioni in discorso, e ad ogni altra dello stesso tenore a prescindere dalla loro effettiva natura di cui si è fatta precisazione più sopra. Basta appena rammentare sul punto di diritto che nel codice di procedura penale del 1930 non esisteva disposizione alcuna di corrispondente contenuto, anche se un orientamento giurisprudenziale riteneva necessario l'accertamento dell'attendibilità non soltanto del dichiarante (quando imputato o coimputato), ma anche della fonte da lui utilizzata, e comunque l'escussione, se possibile, di quella primigenia.

Il richiamo all'art. 195 succitato, d'altra parte appare inesatto, anche sotto un altro profilo, ancora più risolutivo, dal momento che la disposizione riguarda la testimonianza indiretta, e cioè le dichiarazioni "de relato" provenienti dal



soggetto processuale tecnicamente rivestito della qualità di teste, e non le dichiarazioni rese da imputati o coimputati, che vanno ricondotte, pertanto, nella generale orbita di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192, quanto alla valutabilità ai fini della prova. In definitiva, la testimonianza indiretta, pur circondata dalle cautele e dalle sanzioni processuali espressamente previste, deve pur sempre collocarsi nel novero delle prove di primo rango e pienamente rappresentative, il che giustifica l'adozione di prudenziali misure di ammissibilità e di utilizzabilità.

12 - La sentenza impugnata resiste anche alle specifiche censure con le quali si denunciano pretese contraddizioni o travisamenti nella applicazione pratica dei principi enunciati, specialmente in relazione alla valutazione concreta di attendibilità di collaboranti. A questo specifico aspetto, molto complesso, la Corte di secondo grado ha dedicato le pagg. da 625 a 720, assoggettando a minuziose analisi le varie fonti

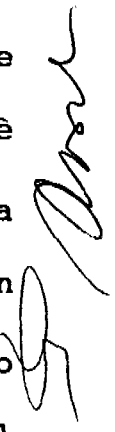


ed approdando a conclusioni in parte divergenti da quelle del primo giudice, sulle quali si può esprimere un giudizio di generale accettabilità. Ed invero con più realistica e penetrante indagine, e perseguendo il programmato scopo di emendare le varie propalazioni dal peso di reticenze, imprecisioni e menzogne denunciate ed accertabili, il secondo giudice ha potuto distinguere, per ciascuna, le parti veridiche da quelle inverosimili, ciò facendo con argomentate considerazioni, nelle quali si è riflesso il vaglio di merito approfondito, sempre sorretto da un non contestabile criterio di logica ragionalità, di cui si è fatto uso altresì nella soluzione, ogni volta, di contrasti narrativi emergenti dallo accostamento delle varie fonti.

E' del tutto evidente che questa materia sfugge completamente al sindacato di legittimità, né può essere qualificata vizio logico l'attribuita credibilità a parti delle dichiarazioni rese da quei collaboranti (il BUSCETTA ed il CONTORNO, in particolare), riscontrati falsi, almeno

obiettivamente, per altre affermazioni.

Il frazionamento valutativo in questi sensi - sul che si sono appuntate le maggiori critiche - non è che conseguenza dello assunto principio del riscontro della dichiarazione nei vari punti, e del corollario dell'inestensibilità a tutta la narrativa, del giudizio (positivo o negativo) raggiunto su singole proposizioni. In ciò si è iscritto il compito giudiziale di sceverare il vero dal falso, e quello complementare di spiegare attendibilmente le ragioni della reticenza e della menzogna, allo scopo di stabilire se, pure con tali appesantimenti, le parti valide potessero essere congruamente apprezzate. Questa fatica si è mantenuta sul piano della legittimità, nella osservanza concreta dei principi enunciati in materia, mentre le motivazioni di supporto sono rimaste evidentemente confinate nei limiti del merito.



La conseguenza è che sono insindacabili i risultati raggiunti, in linea di fatto, in esito ai riscontri effettuati, anche motivatamente ritratti dalla

convergenza di più fonti propalatorie autonome, la cui integrazione è stata giudicata idonea - non senza ragione - ad una spiegazione complessiva degli avvenimenti, la cui "concatenazione cronologica e logica offre spesso la dimostrazione di fatti che, non nella visione di insieme, ma isolatamente esaminati, resterebbero del tutto privi di univoco significato" (pag. 623 della sentenza impugnata): come dimostra la sequenza dei fatti tragici della c.d. guerra di mafia, la cui corretta lettura sarebbe impossibile ove si prescindesse dalla complessiva ricostruzione resa possibile dalle parole dei c.d. "pentiti".

L'ORGANIZZAZIONE PIRAMIDALE DELLE ASSOCIAZIONI
MAFIOSE E IL RUOLO DELLA "CUPOLA"

Si viene a questo punto a toccare due eminenti aspetti dell'accertamento di fatto: il primo che concerne la stessa esistenza di una organizzazione piramidale delle aggregazioni mafiose (almeno di quelle considerate nel presente procedimento) e per essa dell'organo centrale denominato "commissione"

o "cupola"; il secondo, conseguente alla risposta positiva al primo specificamente centrato nella individuazione delle specifiche funzioni di "governo" effettivo, con compiti anche punitivi, e della relativa estensione territoriale.

Il primo accertamento, secondo la sentenza non specificamente aggredito nei motivi di appello da una parte degli imputati (pagg. 722-728), è stato censurato davanti a questa Corte regolatrice da più ricorrenti, che ne hanno segnalato la contrarietà, oltretutto a numerosi precedenti di giudici di merito e ad indagini storico-sociologiche, allo stesso rapporto di P.G. in data 13.7.82 (c.d. "dei 162"), prima pietra di questo procedimento. E' stata segnalata anche la divergenza con alcuni pronunciati di questa stessa Corte di legittimità (tra cui la sentenza di questa I sezione in data 23.11.88, imputato FARINELLA ed altri), costantemente ravvisanti nel fenomeno di criminalità mafiosa - ed altresì in altri episodi di delinquenza a diffusione territoriale - la coesistenza di cosche



autonomamente operanti in ambiti locali propri, spesso in conflitto tra di loro ed in relazione alle quali, rimanendo a parlare di mafia siciliana, la c.d. "cupola" opererebbe, o avrebbe operato, al più, quale semplice organo di collegamento e coordinamento, con il compito ulteriore di assicurare il rispetto del codice mafioso.

Ma si tratta di censure irrilevanti sul piano giuridico, sia perché quelle decisioni anteriori restano limitate alle regiudicande risolte, e non potrebbero aver alcun effetto preclusivo o soltanto dimostrativo in questa sede, rappresentando valutazioni pertinenti alle fattispecie esaminate, sia perché - soprattutto - in questo procedimento, e per la realtà criminosa che ne è oggetto, il competente giudice del merito ha proceduto legittimamente ad autonomo apprezzamento del materiale di prova - tra l'altro acquisito in grande parte dopo la compilazione dell'anzidetto rapporto di polizia, raggiungendo motivatamente accertamenti in fatto parzialmente diversi, che certamente questa Corte regolatrice non può



sindacare soltanto perché divergenti da statuizioni, parimenti in fatto, stabilite da altri giudici in diverse sedi, sia pure in materie consimili. Né possono essere ritenuti argomenti logici, utilizzabili quali manifestazioni di incongruenza interna alla motivazione resa, quelli derivanti dalle indubbie lotte intestine o dall'accertata iniziativa di singoli nel compimento di gravi reati (rientranti - secondo la stessa concezione - nelle competenze deliberative della "cupola"), postoché anche di queste apparenti dissonanze il giudice di appello si è occupato, riconducendole ad evenienze patologiche, nel più ampio quadro della guerra di mafia, rispetto al sistema fisiologico centrato sul ruolo immanente e strategico della "commissione" (vedansi, in particolare le pagg. 732 - 737 della sentenza impugnata).

G. Aranda

Quanto al ruolo dell'organismo di vertice racchiuso già nel significato semantico di "cupola" (molto più incisivo di quello espresso dal termine "commissione"), esso risulta definito e accertato

significativamente anche in quei precedenti giudiziari sopra richiamati.

La Corte d'Assise di Appello di Palermo ha lungamente motivato, descrivendone funzioni e composizioni, queste mutevoli nelle varie epoche, e delineando, in forma particolareggiata, la qualità e l'estensione territoriale e soggettiva del potere assunto nell'ambito della guerra di mafia e le degenerazioni che ne conseguirono, anche ai fini dello accertamento delle personali responsabilità dei singoli membri, riscontrate alla luce dei principi penali generali.

Al tema è stata collegata, inevitabilmente nella ricostruzione generale degli avvenimenti, la paziente e diffusa analisi (pagg. 826 - 938) dei fatti accertati, e delle conseguenze logiche che ne sono desumibili, in ordine ai prodromi, alle cause scatenanti, allo svolgimento, agli eventi più eclatanti del lungo e sanguinoso conflitto appunto definito, con espressione onnicomprensiva di facile intelligibilità, "la guerra di mafia"; che costituisce capitolo fondamentale nella storia

del procedimento, e della impressionante e straripante teoria di omicidi che vi sono trattati, nella quale il vaglio di merito del giudice di secondo grado si è particolarmente esercitato con piena coerenza logica.

La migliore conferma di ciò proviene del resto dalle stesse difese, che se ne sono avvalse per opporsi al ricorso del Procuratore Generale, propugnante sostanzialmente il ritorno alle posizioni delineate nella sentenza di primo grado.

L'ampia e penetrante ricostruzione operata dalla Corte del merito toglie, dunque, fondamento a quelle posizioni difensive (del RIINA, ad esempio), che si sono specificate rispetto alla generalità, muovendo il rilievo che la nuova visione dei fatti, pur pregevole nella parziale demolizione di quella precedente, rappresenterebbe null'altro che una sia pure notevole ipotesi ricostruttiva.

Questa censura specifica infatti va respinta decisamente se non altro alla luce delle certezze raggiunte dallo stesso giudice di secondo grado in esito al rinnovato esame delle risultanze

processuali (pagg. 874, 882, 902, 912, 933 - 937),
che ha costituito, secondo la sua globale
valutazione, la base portante non di mere, ancorché
qualificate e verosimili congetture, ma di un
maturato e convinto accertamento di un fatto
storicamente collocato in un determinato momento,
motivatamente raggiunto ed elevato a chiave di
lettura insostituibile delle complesse vicende di
cui trattasi.

Reietti, dunque, teoremi di varia estrazione ed
affidata al discrezionale apprezzamento del merito,
qui insindacabile, la ridefinizione probatoria dei
presupposti storico-fattuali, da cui tali vicende
presero le mosse e che ne rappresentano la spiegata
ed imprescindibile genesi, la Corte dell'appello ha
impostato e risolto la problematica di duplice
ordine che, secondo una ovvia cadenza logica, ne
seguiva in rapporto alle funzioni accertate in capo
alla commissione (pagg. 940 e segg.). Nel solco
del temperamento apportato alla ipotesi formulata
dal giudice di primo grado, con riferimento al
diverso livello degli interessi per i quali il

g. M. de

"governo" veniva attivato, ha delineato - innanzitutto - un criterio di riferibilità del singolo delitto di sangue (e, naturalmente, dei reati connessi) a deliberazione autorizzativa, esplicita o tacita, dello stesso organismo (con rifiuto, si è detto, di un principio di generale e quasi automatica riferibilità).

Indi ha fissato, per la misura del comportamento interno della commissione, ed in relazione ovvia ai soli delitti a questa ascrivibili in esito al primo esame, precisi parametri di riferimento ai fini dell'accertamento delle responsabilità individuali.

Tale complessa valutazione, ruotante attorno a considerazioni prevalentemente di merito, anche se non disgiunte da rilievi in diritto, soprattutto per la seconda parte, è stata oggetto di ricorsi contrapposti (del P.G. e degli imputati), nei termini chiariti in narrativa, che possono essere raggruppati e congiuntamente esaminati, come segue.

Va premesso, a chiarimento definitivo della materia, che non può più essere posto in

discussione, siccome questione esclusivamente di fatto, il criterio individuato (pagg. 953 e segg.) di attribuzione alla commissione dei soli delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico di comune rilievo (un interesse, cioè, dell'intera organizzazione mafiosa), desumibile da un contesto probatorio di sicura affidabilità ed in grado di esprimere una certa causale, riconducibile senza perplessità alle funzioni "tutorie" di tale organismo.

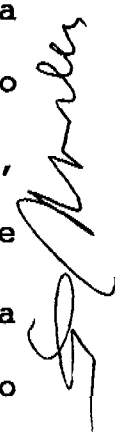
Vanno pertanto assoggettate al sindacato di legittimità soltanto quelle parti della motivazione che, per taluni dei delitti in questione dovessero risultare essersi discostate senza ragione dai principi enunciati ovvero dovessero mostrarsi comunque affette da vistose cadute di razionalità e da travisamenti evidenti. Le contestazioni basate, invece, sulla sola lettura divergente - per difforme apprezzamento - di fatti e circostanze dovranno essere disattese, siccome incidenti su questioni di merito.

E poiché, riguardo a questa prima parte, sembrano

prevalenti le doglianze del P.G., che ha censurato l'assoluzione applicata in secondo grado a tutti gli imputati per oltre 40 fatti di omicidio, di cui taluni plurimi (le questioni concernenti gli omicidi attribuiti alla cosca di Corso dei Mille saranno esaminate successivamente), ad esse va data prioritaria attenzione, con l'inserimento - quando possibile ed opportuno - dell'esame delle doglianze dei ricorrenti imputati concernenti gli stessi temi.

IL RICORSO DEL P.G. SUI VARI OMICIDI

a) - Orbene, relativamente al delitto in persona del dr. BORIS GIULIANO, le censure sembrano fondate. Con lunga motivazione (pagg. 150 e segg), la sentenza impugnata ha esaminato la rosa delle possibili causali, individuando come certa quella riconducente all'attività svolta dal funzionario nel campo della repressione dei traffici di droga - tra cui il sequestro di due valige contenenti 500.000 dollari statunitensi, avvenuto all'aeroporto di Palermo - traffici facenti capi



soprattutto al duo BONTATE - INZERILLO. Da ciò ha argomentato l'estraneità della commissione alla consumazione del pur clamoroso delitto (suscettibile di scatenare la reazione delle forze dell'ordine contro la organizzazione mafiosa), semmai attuato con il suo solo consenso passivo.

Il P.G. ricorrente ha opposto due fondamentali obiezioni, in punto di incompletezza e di travisamento del fatto: l'una fondata sulla generalità (e non sulla settorialità asseritamente monopolistica) degli interessi colpiti della attività indagativa del funzionario, che già aveva condotto altre operazioni di polizia risoltesi in danno anche di gruppi diversi da quello BONTATE - INZERILLO - MAFARA (pagg. 88 - 90 del ricorso), donde l'accumularsi nei suoi confronti di timori e di risentimenti da parte di un fronte mafioso, molto esteso e articolato rappresentato nella commissione e di ciò appunto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto; l'altra incentrata sul valore giuridico, a torto trascurato, del consenso "tacito o passivo" con il



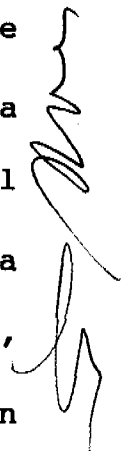
quale la commissione avrebbe secondato la consumazione del crimine, altrimenti inattuabile per la sua eccezionalità e per gli intuitivi effetti controproducenti, come del resto dimostrato dalla successiva assenza di sanzioni "disciplinari" a carico degli autori (il delitto fu commesso il 21.7.79).

Entrambi i profili sono fondati. La sentenza impugnata, per il vero, presenta il vizio logico e motivazionale di aver accentrato la iniziativa del crimine nel solo gruppo BONTATE - INZERILLO - MAFARA, certamente e duramente colpito dall'attività del dr. GIULIANO, trascurando l'esame del possibile ed anzi probabile concorso di altri gruppi (fra cui quello dei corleonesi, pure danneggiato dalle indagini del funzionario, ad esempio nella scoperta del "covo di via Pecori Giraldi"), rappresentati in commissione e qui verosimilmente, interpreti del comune risentimento e del diffuso timore che le perduranti indagini approdassero ad ulteriori traguardi.

E' rimasto così inesplorato ed emarginato

ingiustificatamente un importante versante di prova che, sul sotteso supposto di un ampio schieramento avverso al funzionario, avrebbe potuto fondatamente, accreditare l'ipotesi di una decisione collegiale a monte del delitto, specie se combinata alla rilevanza straordinaria di tale evento ed alla successiva assenza di punizioni, dato - questo - ordinariamente significativo, secondo i pentiti, di un preventivo assenso della "cupola".

Altra carenza di motivazione, in correlazione questa volta con i criteri giuridici di base enunciati dalla stessa sentenza va poi ravvisata nella ritenuta (implicitamente) irrilevanza del "consenso tacito o passivo", (pag. 1524), nella specie prospettato a carico dello stesso organismo, sia pure in termini ipotetici, e peraltro non escluso con certezza. Già questa prospettazione in forma indecisa aggiunge ulteriore vizio alla motivazione, che avrebbe dovuto meglio definire il contesto, accertando nel merito se si trattasse di consenso preventivo o successivo (al delitto)



e, nella prima ipotesi, se ne fosse certo o non il radicamento in capo alla commissione. Ed invero, qualora si fosse data risposta positiva al quesito, sarebbe conseguentemente sorto l'ineludibile esigenza di calibrare esattamente, sulla scorta dei dati fattuali, la portata del consenso tacito, innanzitutto per verificarne la possibile sua identità con quello passivo (di cui peraltro non risulta essere stata ricercata e offerta una chiara definizione), o non piuttosto trasmodante nell'area di un vero e proprio accordo o nell'altra, carica di subdole ma pur sempre significative sottigliezze, della funzione istigativa o rafforzativa rispetto al delitto da altri eventualmente progettato.

Sin d'ora può dirsi che, se per consenso tacito si intende l'approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di una iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi, esercita, se è consentita la trasposizione di termini dell'ordinamento giuridico statuale nel terreno della criminalità, il "potere-

dovere", di esaminarla e di delibarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdirne eventualmente l'attuazione, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza, tale consenso non si sottrae - all'evidenza - alla categoria degli atti concorsuali (art. 110 C.P.), nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva.

Esso contiene i necessari elementi del dolo e dell'efficienza causale rispetto all'evento che viene realizzato, salva la prova contraria e concreta della inesistenza di un nesso causale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volontà, se capace comunque di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto.

Certo è che, sugli aspetti trattati, è mancata una compiuta risposta da parte della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, e ciò induce all'annullamento della sentenza sui capi in oggetto (64 - 67) - nei confronti dei soggetti appresso indicati - con

rinvio per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte.

b) - Ad analoga conclusione occorre pervenire in relazione all'omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE (capi 60 - 62), consumato il 30.5.78, per il quale erano stati condannati in primo grado il RIINA ed il PROVENZANO, successivamente assolti.

Dopo aver individuato la causale del delitto nelle ritenute responsabilità del DI CRISTINA nella uccisione di tale FRANCESCO MADONIA, boss della provincia di Enna, già legato a LEGGIO LUCIANO (ex capo dei corleonesi), ed aver accertato il concorso del gruppo palermitano nell'omicidio, peraltro avvenuto proprio a Palermo e certamente con attività preparatorie riferibili alle cosche locali, la sentenza ha ritenuto di circoscrivere le connesse responsabilità, peraltro neppure certe, ai soli "corleonesi"; e pur giudicando "assai rilevanti" (pag. 990) i dati indiziari acquisiti a carico della commissione, per lo spessore dell'ucciso, a sua volta grosso esponente di associazione mafiosa, e per l'assenza di reazioni



al delitto, ha ritenuto di poter dubitare della responsabilità dell'organismo centrale, o della sua componente più attiva e spietata potendosi ammettere che solo dopo l'assassinio questo ne approvasse l'esecuzione (ratifica successiva).

Ora, pur dovendosi convenire con il secondo giudice sulla giuridica irrilevanza della ratifica post-factum, in nessun modo riconducibile ad una forma qualsiasi di concorso ante-factum, la decisione assunta appare monca e censurabile nell'omessa considerazione di alcuni punti, potenzialmente e significativamente idonei ad un orientamento diverso.

Ed invero, l'alternativa, dubitativamente risolta (a prescindere dalla formula terminale di ampia assoluzione, imposta dal nuovo rito) se si trattasse di consenso anteriore o posteriore (al delitto), non sembra abbia tenuto conto, innanzitutto, della epoca del delitto, in cui vigeva la "pax mafiosa" ed i compiti istituzionali della commissione, o dei suoi componenti di punta, tra cui le preventive deliberazioni di

delitti "eccellenti", non erano ancora turbati e stravolti dall'insorgere di fenomeni straordinari (quale la guerra di mafia, posteriore di qualche anno), che dovevano favorire, in seguito, l'infittirsi di anomale deviazioni dalle regole del codice mafioso ed il progressivo esautoramento del potere effettivo dell'organismo, in favore di gruppi emergenti con mire egemoniche. Da ciò, dunque, la affievolita possibilità, che il delitto "de quo" potesse essere stato concepito ed attuato al di fuori della sfera di azione della commissione.

Di più, è certo che dopo l'omicidio del MADONIA, ma prima di quello in persona del DI CRISTINA, lo stesso BADALAMENTI GAETANO, allora capo della commissione, era stato rimosso dalla carica perché sospettato di complicità nel primo delitto ed anche il BONTATE era stato posto "sotto processo" con eguale addebito, dal quale aveva potuto salvarsi dopo accanita difesa davanti all'organismo di vertice.

Più o meno nello stesso torno di tempo, il DI

CRISTINA era stato oggetto di un attentato, al quale era scampato fortunatamente, dando poi inizio a rivelazioni ai carabinieri contro i corleonesi. Sicché anche per questa sorta di collaborazione, ancorché ispirata a fini particolari di autodifesa e in parte calunniosa (come ritenuto in seguito), poteva aver eccitato contro di sé il risentimento della commissione.

Comunque, appare illogico e contraddittorio scindere il legame che verosimilmente si prospetta tra le sanzioni adottate a carico del BADALAMENTI, e quelle tentate verso il BONTATE, per un verso, e la cruenta punizione eseguita contro il DI CRISTINA, per altro verso, tutte originate, secondo le cognizioni, da una stessa colpa - reale o presunta - e tutte verosimilmente deliberate, deve coerentemente ritenersi, da uno stesso "giudice", quello medesimo, cioè, certamente attivatosi nei primi due casi.

Tali rilievi, che non possono disgiungersi dallo spessore criminale della vittima e dal ruolo rilevante da lui ricoperto nell'organizzazione,

sono stati trascurati o sottovalutati nella analisi della Corte di Palermo, come ha giustamente lamentato il ricorrente P.G., ond'è che anche sui capi relativi devesi far luogo ad annullamento con rinvio, nei riguardi degli imputati appresso indicati.

c) - Per quanto attiene all'omicidio di GNOFFO IGNAZIO, e al tentato omicidio di PILLITTERI CARMELA (capi 98 e 100), la ragione del dubbio espresso dalla Corte di secondo grado è risultata basata sulla ritenuta inaffidabilità delle parole del BUSCETTA che, descrivendo i forti vincoli di amicizia e di alleanza tra l'ucciso e STEFANO BONTATE, aveva indicato il motivo scatenante del delitto nel rifiuto opposto dalla vittima agli inviti del CALO' di presentarsi davanti alla commissione, e nella asserita sproporzione tra la "colpa" indicata e la gravità della punizione inflitta. Ma, contraddittoriamente, lo stesso giudice ha poi finito con l'accedere al riconoscimento della esistenza di uno stretto legame tra GNOFFO e BONTATE, giovandosi soprattutto



delle rivelazioni conformi del MARINO MANNOIA (pag. 1110), che tale vincolo aveva sottolineato sino a indicare nel primo un fidato killer alle dipendenze del secondo, al cui complotto contro i corleonesi avrebbe partecipato, sicché, in tale prospettiva, anche la mancata comparizione avanti alla commissione avrebbe potuto assumere (per l'entità delle colpe tacitamente contestategli e di cui lo GNOFFO avrebbe dovuto rispondere) la connotazione di una grave infrazione, punibile anche con la morte (pag. 1109).

Orbene, poste tali premesse, la Corte si è fermata senza proseguire, come il canone di completezza argomentativa imponeva, in un discorso logico coerente e ha ripiegato contraddittoriamente nell'evocata "possibilità" (a pag. 1110) che l'uccisione dell'uomo, ed il tentato omicidio della moglie che con lui si trovava, fossero invece opera del BONTATE, a causa di un qualcerto "disturbo" rimasto a livello di ipotesi che sarebbe stato arrecato dalla vittima al suo piano. Il che ha concretato il palese errore metodologico di

Handwritten signature

contrapporre, ad elementi certi, solo delle semplici possibilità ipotetiche, per di più contraddittorie rispetto al filo logico seguito e del tutto sprovviste di un qualsiasi sostegno razionale.

E' necessario, dunque, l'annullamento con rinvio, anche per tale delitto affinché il nuovo giudice valuti con ordinata razionalità il materiale di accusa.

d) - Alla stessa conclusione occorre pervenire per quanto concerne gli omicidi di ROMANO PIETRO (capi 182, 182) e di SPICA ANTONINO (capi da 183 a 185), ed i reati connessi.

Le relative vicende, per quanto risulta dalle ampie descrizioni contenute nelle pagg. 1325 - 1350, sono strettamente connesse a quelle di MARCHESE PIETRO, perseguitato dalla "cupola" perché ritenuto transfuga nello schieramento avverso, costretto ad una improvvisa fuga in Svizzera, assieme al predetto SPICA ed a "Giovannello" GRECO, e, poi, assassinato il 25.2.82, nella casa circondariale di Palermo, ad opera di sicari, agenti su mandato

del RIINA e di MICHELE GRECO, già condannati in entrambi i gradi del merito.

Separatamente saranno esaminati i ricorsi di questi ultimi due per tale omicidio, e saranno chiarite le ragioni del rigetto.

Per quanto interessa in questa sede, è utile ricordare che la soppressione del ROMANO avvenuta il 14.3.82, nella concomitanza dell'attentato contro lo SPICA, che era in compagnia sua, e la successiva uccisione dello SPICA stesso (14.4.82), seguirono di poco quella del MARCHESE, a conferma di un legame personale, specificamente specchiantesi nell'attività persecutoria che, medio tempore, si era già accanita contro la convivente del secondo, torturata e violentata da ignoti emissari, di ben chiara estrazione, perché rivelasse la destinazione ed il nascondiglio dei fuggitivi.

Le forti ragioni militanti per l'individuazione di una unica volontà programmatrice dello annientamento delle tre vite (quella del ROMANO soltanto casualmente sacrificata), già identificata

compiutamente nel caso del MARCHESE, e la cadenza ravvicinata dei tre omicidi - gli ultimi due, si ripete, intenzionalmente diretti contro lo SPICA, raggiunto nel secondo episodio, dopo essere accidentalmente scampato al primo, in cui rimase vittima il suo accompagnatore - non sono sfuggite all'esame della Corte di Palermo che ne ha fatto oggetto di una indagine (pagg. 1345 e segg.) conclusa con un giudizio di apparente riferibilità delle uccisioni ad una unica strategia di eliminazione del "padrino", cioè del MARCHESE, e del gregario.

E tuttavia la Corte ha ritenuto di dover dubitare dell'esattezza di un risultato siffatto, sotto un duplice profilo argomentativo: perché trascorse un notevole intervallo di tempo tra l'arresto del MARCHESE e di Giovannello GRECO (avvenuto a Zurigo nel giugno 1981, assieme a quello dello stesso SPICA) e l'uccisione di quest'ultimo, segno presumibile di un cessato interesse della mafia alla sua persona, una volta catturato il "padrino" (pag. 1347); e perché non si poteva escludere una

diversa causale della morte, agganciabile ad una clamorosa rapina compiuta dallo SPICA e dal ROMANO, pochi giorni prima della uccisione di costui, in concorso con altri.

Ma trattasi, anche qui, di un errore metodologico consistito nel contrapporre a solidi elementi di prova, nei sensi precisati, semplici congetture, la prima addirittura vanificata dallo stesso giudice di secondo grado, che ha espressamente riconosciuto (pag. 1348) la possibilità che, per comodità o per convenienza strategica, l'uccisione dello SPICA fosse differita nel tempo, possibilmente dopo quella, di prioritaria importanza, stabilita per il MARCHESE. E si può aggiungere che anche nel caso del "padrino", trascorse un certo tempo tra la cattura e l'uccisione, certamente in ragione di segreti disegni del direttorio mafioso (anche, si dice, per non coinvolgere il ROTOLO, difatti scarcerato appena 2 giorni prima del fatto), senza che da ciò potesse derivare ombra alcuna per l'identificazione del gruppo mandante.



La supposizione, poi, di una possibile e diversa eziologia causale (la rapina) è del tutto priva di un qualsiasi sostegno probatorio, ammesso pure che tale reato avesse avuto realmente luogo ad opera, tra altri, del ROMANO e dello SPICA, risultando del tutto carente ed inesplorata la congetturata trama di una ritorsione vendicativa ad opera di ignoti, per ragioni neppure immaginabili e che avrebbero dovuto essere, ipoteticamente, talmente gravi da determinare una duplice morte, a breve distanza di tempo l'una dall'altra.

Di più: l'alternativa ipotizzata è in contrasto con una circostanza affermata nella stessa sentenza, ma di cui non è stato apprezzato il grave valore sintomatico e logico, secondo cui, dopo l'omicidio del MARCHESE, lo SPICA si recò a Palermo (da alcuni mesi viveva in Lombardia) per accertarsi se perdurasse la situazione di pericolo per sé stesso; ed il riscontro fu affermativo al punto da indurlo a procacciarsi falsi documenti, sollecitando l'interessamento dell'amico ROMANO, per poter espatriare in tutta fretta (pagg. 1345 -

Se Male

1346). Questa risultanza non è stata adeguatamente considerata nel suo specifico significato di incombente pericolo, direttamente accertato dallo SPICA nell'ambiente naturale e certamente refluento anche nella posizione del ROMANO (che aveva aiutato lo SPICA), ed il giudice ha dunque ragionato contraddittoriamente nel ritenere possibili, come sopra si è riportato, il cessato interesse della commissione alla persona del giovane e la riferibilità della morte a causa estranea al contesto di mafia.

Il giudice di rinvio dovrà farsi carico del compito di procedere ad una logica e coerente trattazione degli elementi esaminati, per un esaustivo giudizio di merito.

e) - In relazione all'assoluzione concessa agli imputati indicati come mandanti dell'omicidio del prof. PAOLO GIACCONE (capi 218 - 219), fatto cui la sentenza impugnata ha dedicato le pagg. 1577 - 1607, il ricorso del P.G. ha lamentato la riduttiva ed inesatta valutazione espletata dalla Corte di secondo grado circa il tenore letterale

di alcune parole del MARINO MANNOIA - che aveva riferito della deliberazione di morte assunta dalla commissione in via preventiva, su "infuocata" pressione di FILIPPO MARCHESE, interessato ad una perizia giudiziaria affidata al docente e di cui costui non aveva voluto mutare il testo, sfavorevole ad un nipote del boss.

La Corte dell'Appello ha pure dedotto l'omessa considerazione della identità del caricatore inserito nell'arma impiegata nell'omicidio, risultato per quello adoperato negli omicidi di BUSCETTA VINCENZO e BUSCETTA BENEDETTO, seguiti alla nota "tuffata di Ciaculli".

Ferma ogni altra parte delle diffusa motivazione, di cui dovrà essere separatamente saggiata la validità alla luce del ricorso di ROTOLO SALVATORE, ritenuto dai giudici esecutore materiale del fatto, e perciò limitando ora l'esame ai soli aspetti coinvolti nel ricorso del P.G., riguardanti i supposti mandanti, si osserva che la Corte d'Assise d'Appello ha compiutamente esaminato lo elemento indiziario connesso all'identità di quel

caricatore, dandone ragionata spiegazione, con riferimento ad alcune circostanze (l'interscambio di strumenti offensivi nell'ambito di più cosche) ritenute per nulla denotanti interventi decisori dall'alto. E questa valutazione sembra persuasiva se si riflette che, relativamente agli omicidi dei due BUSCETTA, è stata raggiunta la conclusione dubitativa riguardo agli esecutori materiali ed ai mandanti, - per la quale come si vedrà, la impugnazione del P.G. deve essere rigettata - sicché la riscontrata identità dell'oggetto non si presta ad alcun rilievo utile.

Fondate, invece, sono le altre censure, appuntate sulla riduttiva valutazione delle parole del MARINO MANNOIA, non correttamente ritenute generiche malgrado la precisa ed inequivoca formulazione, sicuramente prospettante una deliberazione preventiva della commissione e, di certo, in linea con l'importanza del delitto, destinato a colpire un rappresentante del mondo accademico, per di più collaboratore usuale degli uffici giudiziari, e con la causale



individuata. E del pari sono puntuali le critiche che fanno perno sull'omessa definizione del tipo di consenso che, malgrado tutto, la sentenza ha attribuito allo ambiente mafioso, e perciò in primis alla commissione, in ordine alla realizzazione del fatto, e che mai è stato ritirato; si prospetta così l'addebito della già vista mancanza di scelta nella vasta gamma teorica oscillante dal consenso preventivo ed efficiente a quello successivo ed irrilevante, sino alla ratifica posteriore.

Orbene, a parte l'inesattezza di aver agganciato tale incertezza alle parole del MARINO MANNOIA, letteralmente suonanti in senso difforme, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto comunque verificare - positivamente, negativamente o attraverso l'accertamento di un dubbio insuperabile l'atteggiamento psicologico dei membri dell'organismo rispetto al fatto, senza cadere, comunque, nell'equivoco giuridico (pag. 1606) di ritenere irrilevante il consenso preventivo non accompagnato da forme esplicite di istigazione al



delitto o di rafforzamento della volontà omicida altrui. Non si vede, difatti, come la "rimozione di un ostacolo riposto nelle perverse regole della mafia" (nel che, letteralmente secondo la sentenza impugnata, sarebbe consistito il consenso inefficiente) possa considerarsi sterile rispetto al delitto successivamente commesso, essendo evidente che dallo omesso divieto e dalla speculare implicita autorizzazione dello organo "competente" il soggetto interessato all'esecuzione non poté che ricevere decisiva spinta al delitto, che in diversa ipotesi, verosimilmente, non avrebbe compiuto, in osservanza delle regole mafiose. Salva prova contraria - come già si è rilevato a proposito dell'omicidio GIULIANO - il contributo della commissione alla formazione della determinazione individuale non può porsi in dubbio in tali casi, secondo ordinari criteri di valutazione logica e di esperienza concreta. Per tali ragioni, anche sui capi relativi va pronunciato lo annullamento con rinvio.

f) - Va parimenti accolto il ricorso del P.G.



relativamente ai capi da 202 a 208, concernenti la c.d. "strage della Circonvallazione", nella quale rimasero uccisi il detenuto FERLITO ALFIO, i carabinieri di scorta FRANZOLIN SILVANO, RAITI SALVATORE, DI BARCA LUIGI e l'autista privato DI LAVORE GIUSEPPE. Per questi reati, è stato condannato nel doppio grado di merito SANTAPAOLA BENEDETTO, mentre in primo grado lo furono altresì GRECO MICHELE, il RIINA ed il PROVENZANO, successivamente assolti, nonché GRECO GIUSEPPE e RICCOBONO ROSARIO, nei cui confronti il giudizio è stato separato in appello.

E' pure ricorrente il SANTAPAOLA, le cui doglianze, per quanto si dirà in seguito, sono da rigettare, senza che ne occorra, comunque, la contestuale considerazione in questa sede, il cui tema, scaturente sull'impugnazione della pubblica accusa, appare autonomo e riguarda, appunto, il coinvolgimento della commissione, indipendentemente dall'eventuale apporto, in sede decisionale od esecutiva, di altri.

Il lungo esame (pagg. 1527 - 1576) compiuto dalla

sentenza di secondo grado sulle circostanze del gravissimo episodio - già prospettantesi come fatto di eccezionale rilievo, sfuggente al mero ambito locale per la complessa organizzazione materiale e per la entità delle conseguenze - ha portato a ritenere verificata, alla stregua di molteplici elementi, l'ipotesi di un coagulo di forze eterogenee (catanesi e palermitani), ispirato dal comune interesse alla soppressione del FERLITO, nemico del SANTAPAOLA e, di riflesso, del RICCOBONO, alleato del boss catanese nel commercio di stupefacenti.

Tuttavia, la Corte del merito ha ritenuto predominanti il concorso e l'interesse dei palermitani, ed in particolare del gruppo RICCOBONO, nel cui territorio il fatto ebbe luogo, con uso di armi già impiegate in precedenti episodi (gli omicidi BONTATE ed INZERILLO, il tentato omicidio CONTORNO, la sparatoria contro i vetri blindati della gioielleria Contino) ascrivibili alle cosche dominanti in Palermo.

In dipendenza la sentenza ha ritenuto credibile

l'individuazione di una causale specifica in un antefatto narrato dal pentito TOTTA, a cui dire da un comune deposito palermitano era stato sottratto un notevolissimo quantitativo di droga, ad opera del CONTORNO, parte della quale sarebbe, poi, refluita nel possesso del FERLITO, operante nel milanese. Da qui l'interesse degli stessi palermitani alla punizione dei colpevoli, con l'aiuto del SANTAPAOLA, comunque interessato alla eliminazione del FERLITO, suo acerrimo avversario nel governo della mafia catanese.

Così pure è stata ritenuta, insufficiente la prova del coinvolgimento della commissione, malgrado la particolare gravità del misfatto ed il complesso degli altri indizi legittimanti l'opposta opinione, a cagione soprattutto della individuata causale (pag. 1566), denotante un interesse lesso non dell'intera organizzazione mafiosa, ma di singoli gruppi. Si è considerato che questi fossero abilitati ad una propria reazione, essendo possibile rappresentare al più, da parte dell'organo direttivo, una manifestazione anche



preventiva di un generico sostegno morale, senz'altra interferenza nelle decisioni altrui.

Come si è visto, il ricorso del P.G. si è articolato in una serie di censure che, valorizzando in contrapposizione le premesse dell'accusa, la cui validità ha trovato riconoscimento nella stessa sentenza impugnata, hanno portato la critica sulla natura puramente congetturale dell'individuata causale, neppure storicamente comprovata, e semmai riferibile non ad un deposito comune generale, ma a quello del gruppo MAFARA - GRADO, già emerso a proposito degli omicidi dei RUGNETTA, MAFARA e GRADO, nel quale non è dimostrato che il RICCOBONO avesse interessi, come non è provato, comunque, che il FERLITO avesse fruito di parte del materiale pretesamente sottratto dallo stesso deposito.

Ha contestato il ricorrente P.G., inoltre, che le organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti godessero di illimitata autonomia sino al punto di concepire ed attuare delitti di tale portata, senza preventiva consultazione della commissione ed

ha giudicato inverosimile che la strage, certamente ricadente in ambito mafioso, sia pura a livello di interna patologia conflittuale, potesse aver luogo senza la prevista autorizzazione della cupola, del resto attestata dalla mancanza di reazioni interne al fatto, la supposta scomparsa del gruppo RICCOBONO dovendosi collegare, secondo la stessa sentenza ad altri eventi.

Ha lamentato, infine, il P.G. la scarsa attenzione prestata all'eloquente significato dell'uso di armi già impiegate in precedenti delitti rapportati dallo stesso giudice a responsabilità della cupola, e poi nuovamente usate nella successiva strage di via Carini.

Osserva questa Corte regolatrice che le minuziose disamine della sentenza e quelle non meno dettagliate del ricorso hanno dato vita a notevoli contrapposizioni su molti dei numerosi passaggi ricostruttivi, coinvolgendo anche disparità di vedute sull'apprezzamento valutativo, che non possono essere esaminate nella presente sede e saranno perciò oggetto di deliberazione nel



giudizio di rinvio.

Il preannunciato annullamento può fondarsi su linee fondamentali del seguente tenore:

- la causale individuata nei termini surriferiti è intrinsecamente debole e congetturale (a prescindere dalla contestata - dal P.G. - veridicità delle parole del TOTTA in ordine alla riferita sottrazione di stupefacenti, da parte del CONTORNO, dal deposito comune), perché in ogni caso, non è stato debitamente chiarito se si trattasse di deposito comune a tutte le organizzazioni operanti in tale materia, ovvero di deposito gestito dal gruppo MAFARA - GRADO, con eventuali ma imprecisate cointeressenze di altri gruppi, come si afferma in altra parte della sentenza (pagg. 1241 - 1242, a proposito degli omicidi di MAFARA FRANCESCO e di GRADO ANTONINO).



Nella prima ipotesi la globalità degli interessi colpiti accrediterebbe viepiù l'assunto di un intervento decisivo della commissione, del che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto, isolando il solo movente del RICCOBONO.

Nella seconda ipotesi, si sarebbe dovuto dimostrare la cointeressenza dello stesso imputato nella gestione del deposito MAFARA - GRADO, e ciò non è stato fatto, risultando l'ipotesi, peraltro, scarsamente attendibile sia per la comprovata autonomia del gruppo RICCOBONO nel commercio degli stupefacenti, sia per la pregressa contiguità dei MAFARA e dei GRADO al BONTATE, dal quale, invece, il boss palermitano si era progressivamente distaccato per avvicinarsi alle cosche che, nella guerra di mafia, stavano emergendo in posizione dominante pur mantenendo egli, come afferma la sentenza, una posizione di sostanziale ambiguità; - il dato oggettivo inerente alla identità delle armi è stato illogicamente svalutato, con considerazioni poco incisive e monche, sostanzialmente esauritesi nella ventilata possibilità di un loro impiego promiscuo, non necessariamente ad opera di stessi soggetti o di stessi gruppi, con implicito accenno anche ad eventualità di un interscambio nell'ambito di uno stesso fronte mafioso. Ma se vera tale



possibilità, non è stato congruamente spiegato come mezzi offensivi di superlativa qualità, tanto da essere impiegati in alcuni e precedenti delitti di grande rilievo, potessero essere messi a disposizione, senza ordine della commissione, di un gruppo, quello del RICCOBONO, non sicuramente schierato dalla stessa parte, e potessero permanere nelle stesse mani, pur dopo l'eccidio consumato, sino ad essere impiegati in quello successivo, ed ancor più grave, di via Carini, senza il perdurante e consapevole consenso della stessa organizzazione.

Giacché ove l'assenso non fosse sussistito e non fosse stato preventivamente mirato al compimento dei due misfatti, dalla sentenza impugnata attribuiti alla stessa mano esecutiva, sarebbe logico supporre che da parte degli autori del prestito sarebbe stata subito reclamata la restituzione delle armi almeno dopo il primo fatto: e di ciò la Corte di secondo grado non ha tenuto conto alcuno;

- la ritenuta autonomia reattiva dei singoli gruppi

dediti al traffico di stupefacenti, a tutela di propri interessi particolari, contrasta con il rilievo che, nella fattispecie, non rimase sacrificata soltanto la vita di un mafioso di alto livello, ma addirittura furono sopprese quelle di tre appartenenti alle forze dell'ordine, del resto agevolmente pronosticabili quali vittime immancabili della progettata strage, tenuto conto delle studiate modalità realizzative, con intuitivi riflessi in punto di energica e pesante risposta da parte dello Stato, di portata globale e dunque involgente l'interesse dell'intera organizzazione mafiosa. Certamente la sentenza impugnata ha mostrato una vistosa lacuna logica nella pretermissione di un rilievo siffatto, in grado di svolgere influenza orientatrice nell'individuazione di più elevate responsabilità;

- ferma rimanendo l'accertata responsabilità del RICCOBONO e dei suoi, anche per ragioni di territorialità, il secondo giudice ha, pure per il caso in esame, mal posto il problema della definizione dell'atteggiamento dei membri della

"cupola" rispetto al truce episodio, quanto non ha escluso che la generale approvazione del fatto attestata dalla mancanza di reazione, da parte del vertice, potesse assumere forme penalmente irrilevanti, quali la ratifica successiva o la manifestazione preventiva di un generico sostegno morale (pag. 1568), scevra di interferenze concausali sul piano dell'ideazione e del consenso deliberativo.

Già la mancata separazione e l'omessa scelta fra la ratifica posteriore e il sostegno preventivo si traduce in un vizio motivazionale, non trattandosi affatto di forme equipollenti, come già si è rilevato a proposito di altri eventi di omicidio.

Se poi, come è consentito desumere dalla stessa pagina, il preventivo e generico sostegno morale dovesse identificarsi in una "mera permissività", ne risulterebbe ancor più irrobustito il concetto già svolto, che muove dal constatato ed evidente rapporto di causalità ravvisabile tra la rimozione del noto divieto (ed in cui non può non consistere

la "permissività" che la determina) e l'esecuzione del delitto, in tanto possibile, secondo le regole interne, in quanto indirettamente autorizzato attraverso la concessione del permesso. Ciò significa che non è coerentemente ravvisabile in capo alla commissione ed ai suoi membri, secondo gli accertamenti di fatto ritenuti in sentenza e perciò in relazione ai poteri ad essi demandati, altro atteggiamento preventivo, "cognita re", se non quello dell'approvazione penalmente rilevante o del divieto manifesto.

Alla stregua di quanto precede, e salva la successiva identificazione dei soggetti da assoggettare al nuovo esame in sede di rinvio, devesi pronunciare l'annullamento della sentenza sui capi sopra precisati.

g) - In relazione agli omicidi del prefetto di Palermo, generale CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, della moglie EMANUELA SETTI CARRARO e dell'agente di P.S. RUSSO DOMENICO (capi da 225 a 231), cui la sentenza ha dedicato ampio spazio (pagg. 1608 - 1735), con minuziose repliche da parte del ricorrente

P.G., si osserva innanzitutto che non hanno interesse in questa sede le contrapposizioni vertenti sulla esclusa esistenza di un coinvolgimento di apparati statali (su questo, peraltro, le valutazioni sono concordi sostanzialmente), sulla natura, spontanea o provocata, del noto depistaggio attuato da SPINONI GIUSEPPE nella fase iniziale delle indagini, sui risvolti connessi alla presenza, sul posto dell'agguato (via Carini), dell'agente di P.S. CALOGERO ZUCCHETTO, tra i primi accorsi, ed a sua volta vittima, qualche mese dopo, di mano assassina non identificata. Le relative questioni, in breve, non esulano dalla sfera degli apprezzamenti di merito ed hanno, in definitiva, scarsa importanza rispetto al tema qui in esame che attiene alle supposte responsabilità della commissione, quale mandante, ed ai vizi logici e motivazionali che, secondo il ricorrente P.G., si coglierebbero nella sentenza a tale riguardo.



Neppure le considerazioni pertinenti alla c.d. "operazione Carlo Alberto" (le due telefonate

anonime giunte a quotidiani locali a cavallo dell'eccidio, la prima preannunciante iniziative criminose contro il nuovo prefetto, la seconda confermativa della conclusione dell'"operazione"), per quanto oggetto di difformi valutazioni nella sentenza e nel ricorso, rispettivamente non si sottraggono alla stessa catalogazione e presentano, perciò, limitato rilievo ai fini del decidere, anche perché l'inclusione del tragico fatto nel novero dei delitti maturati nel contesto della criminalità mafiosa è affermata da entrambi i giudici di merito.

Risultano pertinenti e fondate, invece, le critiche del ricorrente P.G. avverso quelle parti della motivazione che, valutando la portata di un elemento obiettivo e certo (l'identità delle armi usate nello eccidio, quelle stesse impiegate nella precedente strage della Circonvallazione ed in parte usate anche in altre imprese criminali contro la vita, ascritte alla commissione) ne hanno piegato il significato verso ipotesi congetturali ingiustificatamente divergenti da quella



collegabile, secondo una logica lineare, alla più accreditabile delle causali, l'impegno manifesto del nuovo prefetto nella lotta alla mafia, accompagnato dalla facile prevedibilità di reazioni a tutto campo da parte degli organi repressivi in caso di suo assassinio. Considerazioni, queste, riconducenti facilmente ad una matrice programmatica e decisionale di generale autorità e di indiscusso potere, che, giusta gli schemi di fatto accertati, sarebbe arduo non identificare nella commissione di Palermo, vertice supremo dell'aggregazione mafiosa.

L'eccezionale statura del bersaglio attinto, la vastità e intensità dell'impegno dimostrato nei compiti assunti, l'entità delle pressioni a monte del delitto e la gravità delle reazioni, in ogni direzione, che ne seguirono, conclamano l'evidenza di un rapporto di proporzionalità tra la vittima e il livello della determinazione omicida, in cui alla straordinaria rilevanza del primo termine non poteva che corrispondere una decisione assunta al più alto livello decisionale,



il solo in grado di maturare e di deliberare, da una posizione non soggetta a controllo e quindi, senza debolezze o tentennamenti (una volta non accertate, come risulta in sentenza, interferenze di più alto livello istituzionale o imprenditoriale), un delitto di tale gravità e spessore, foriero di risvolti controproducenti di intuitiva evidenza.

Ciò è tanto vero che la stessa sentenza impugnata (pag. 1698) ha dovuto riconoscere, esaminando l'ipotesi di una posizione autonoma e dissidente di FILIPPO MARCHESE rispetto al delitto, che "sarebbe davvero assurdo supporre che un pur impazzito MARCHESE potesse aver assunto iniziative non autorizzate": e non si vede perché altrettanto non dovesse valere per il RICCOBONO o per qualsiasi altro sospetto di iniziativa individuale. Sulla stessa linea appare apodittico ed irrazionale l'altro argomento opposto alla configurabilità di una responsabilità della commissione. E' assunto che questa non avrebbe mai lasciato la propria firma, sull'eccidio, realizzandolo o facendolo



realizzare con mezzi offensivi già noti agli organi investigativi, a causa dell'impiego in precedenti misfatti, e che ne avrebbero permesso l'agevole attribuzione anche del nuovo episodio a sua responsabilità.

Ma allora assume rilevanza anche la circostanza che eguale preoccupazione la "cupola" avrebbe dovuto mostrare, e non mostrò, per i precedenti episodi di omicidi (consumati o tentati come quello del CONTORNO) ed in ogni caso per quelli consecutivi al primo. Almeno per questi si profilava come certa la stessa ragione di cautela, che invece è stata del tutto negletta, come è ampiamente dimostrato. Senza dire che, negli anni 1981 e 1982, i membri della "cupola" non avevano ragione di eccessivi timori nei sensi indicati, verosimilmente perché era allora impossibile prevedere che indagini successive, materiate anche delle rivelazioni di "pentiti" in quel tempo impronosticabili, avrebbero portato in superficie quei rapporti di identità soggettiva e materiale che sono divenuti oggetto del presente processo.



E stride palesemente con un criterio di comune razionalità, anche alla stregua di già acquisite notizie, il dilemma che la Corte di Palermo (dopo ampia analisi, e conseguente esclusione, di ipotesi ulteriori ed alternative) ha posto all'inizio del ragionamento conclusivo (pag. 1722): la teorica configurabilità sia di iniziative del gruppo mafioso dominante, arroccato nel governo della commissione (e spalleggiato da quelli alleati) sia di contrapposta iniziativa della fazione opposta e perdente, ansiosa di un vendicativo riscatto, con il contestuale disegno di far ricadere ogni responsabilità sullo schieramento avverso.

Ma questa stessa posizione ambigua, ed astrattamente aperta a soluzioni antitetiche, non ha tenuto conto che le armi impiegate non potevano in nessun caso essere transitate al gruppo perdente (che in precedenza ne era stato vittima), dopo essere state detenute dalla commissione, dalla quale il gruppo suddetto era stato di fatto eliminato, ed essere poi pervenute, certamente con il consenso del precedente detentore, nelle mani



del RICCOBONO, servitosene, secondo la sentenza, per la strage della Circonvallazione di appena 3 mesi prima. Sicché, a dare un qualsiasi sostegno al dilemma prospettato, occorrerebbe pensare che lo stesso RICCOBONO, mantenendo il possesso degli stessi mezzi (magari contro la intuibile, contraria pretesa della commissione, ove questa non avesse consentito quella strage), li impiegasse a favore dei perdenti, per lo scopo delineato, con un radicale e repentino capovolgimento di alleanze. Ma ciò si tradurrebbe in una supposizione del tutto sfornita di un qualsiasi supporto probatorio e contrastante, peraltro, con l'ovvia considerazione che il FERLITO era amico dei perdenti medesimi (il che attesta la collocazione del RICCOBONO nel campo avverso) e che il perdurante possesso delle armi da parte di costui ne dimostrerebbe la permanente alleanza con i gruppi vincenti rimasti padroni della commissione.

Né la sentenza, che pur ha dovuto preliminarmente prendere atto di questi intuitivi rilievi (pag. 1732), ha saputo fornire risposta congrua, usando

per il vero il debole e controvertibile argomento, sopra segnalato, circa la supposta improbabilità di una chiara "firma" dell'eccidio ed ulteriormente argomentando (pag. 1734) per una teorica disponibilità del RICCOBONO al doppio giuoco, a favore dell'una come dell'altra parte dello schieramento mafioso in quel momento in atto. Deduzione, questa ultima, in partenza screditata dalla natura puramente congetturale attribuitale dallo stesso giudice di secondo grado, assolutamente inidonea ad una comparazione con gli avversi elementi di fatto sul terreno della concretezza dialettica.

In definitiva, resterebbe a sostegno del dubbio sposato dalla sentenza impugnata solo l'asserita eliminazione del gruppo RICCOBONO, che dicesi avvenuta nell'autunno-inverno di quello stesso anno 1982, sulla quale, peraltro, non v'è prova esauriente ed anzi restano vaste zone d'ombra, che riguardano la stessa verifica storica del fatto e, naturalmente, le ragioni vere del supposto sterminio.

A questo livello informativo, il collegamento con la strage di via Carini, sotto il profilo della esemplare punizione inflitta al gruppo RICCOBONO a sanzione di iniziative, come quella dell'eccidio del generale, assunte senza o contro il volere della "cupola", può anche essere affacciato quale possibile ipotesi esplicativa, ma, appunto, in via di mera indiziarietà e non con forza logica in grado di assorbire esaurientemente i superiori e contrapposti rilievi, sino al punto di proporre tale ipotesi quale unica spiegazione possibile dei fatti.

Imponendosi, dunque, l'annullamento anche sui capi precisati, sarà compito del giudice di rinvio valorizzare e coordinare organicamente e razionalmente le varie risultanze, nei termini sopra illustrati dando la giusta attenzione a quelle concernenti le armi, stabilendo se e quali contrapposti elementi ne possano attutire o incrementare il significato accusatorio.

Per quanto si dirà in seguito, gli altri motivi di ricorso del P.G. concernenti gli omicidi ed i reati

connessi (eccezion fatta per quelli già sanzionati nei gradi di merito a carico di taluni esponenti della "commissione" e di altri, per i quali è necessaria altra e separata analisi) non meritano accoglimento. Sicché, a questo punto, può essere posto e risolto il problema della individuazione dei soggetti imputati nei cui confronti i disposti annullamenti con rinvio debbono intendersi operanti.

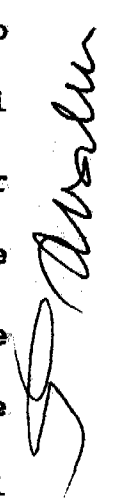
I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI ANNULLAMENTI

Come risulta dalla parte narrativa, lo stesso ricorrente P.G. ha indicato per ciascuno dei fatti relativi i soggetti da sottoporre a nuovo esame, raggruppandoli sulla base dell'elemento base comune della ritenuta qualità di membri effettivi e dominanti della commissione (accertamento di fatto raggiunto sulla base di indicazioni ritenute di solida attendibilità), come tali necessariamente corresponsabili delle decisioni assunte per la salvaguardia degli interessi rappresentati.

I motivi esposti risultano corredati di schede

individuali (pagg. 19 - 26), nelle quali i presupposti assunti trovano una persuasiva illustrazione, preceduta da un ampio capitolo (pagg. 1 - 18) dedicato al delicato ed importante tema delle forme di dolo necessarie e sufficienti per la riconducibilità di ogni delitto ascritto alla individuale responsabilità di ciascun membro della commissione.

Al riguardo questa Corte di legittimità si è posta il quesito se gli annullamenti come sopra disposti in accoglimento del ricorso del P.G. ne comportino automaticamente gli effetti riguardo agli imputati indicati dallo stesso ricorrente, ovvero se, per questa parte, sia necessaria una ulteriore deliberazione delle doglianze, al fine di valutarne la correttezza rispetto alle motivazioni poste dalla sentenza gravata a discarico di taluno dei predetti (il CALO', il PROVENZANO, il BRUSCA, il MADONIA, il GERACI, come dalle pagg. 1461 -1489) e rispetto, altresì, alle avverse deduzioni presenti nei ricorsi di chi (GRECO MICHELE, RIINA) è stato già condannato nei giudizi di merito per la



ritenuta qualità di componente dell'organismo.

La soluzione del quesito nel senso della necessità di una ulteriore valutazione a livelli personali è imposta dal rilievo che le considerazioni come sopra svolte, e poste a fondamento degli annullamenti, hanno riguardato soprattutto il profilo del legame ravvisato tra l'organo deliberante e i delitti, ma non hanno toccato in maniera risolutiva anche il problema, successivo e conseguente, della specifica individuazione dei membri cui far risalire, caso per caso le correlative responsabilità personali.

Non a caso, del resto, il ricorso della pubblica accusa si è articolato nella duplice direzione ora ora cennata, ponendo a complemento delle doglianze concernenti il primo profilo quelle altre attinenti al secondo, di cui, appunto, occorre accertare la fondatezza, ai fini della corretta precisazione dei soggetti passivi dei statuiti annullamenti.

Il GRECO ed il RIINA sono già stati ritenuti in sentenza i principali protagonisti, i più attivi e in posizione di imposta supremazia in seno alla

commissione, il primo per la carica ricoperta, a nulla rilevando che, con il progressivo prevalere dei corleonesi, il potere effettivo si spostasse verso il RIINA, di cui rimase fedele alleato, unendo la propria volontà, riflessa negli atti deliberativi, a quella, anche prevalente, dell'altro. Del resto, le considerazioni del rigetto che, sulla medesima base argomentativa, saranno formulate sui ricorsi dei due imputati, serviranno a integrare e completare i rilievi che sono rilevanti in questa parte dell'analisi.

Quanto al CALO', la sentenza di secondo grado, modificando la opinione della prima, che lo aveva sostanzialmente riconosciuto estraneo alla strategia di morte facente capo alla commissione sedente in Palermo, risiedendo egli stabilmente in Roma, lo ha definito (pag. 1469) uno dei più attivi sostenitori della strategia dei corleonesi, uso a frequentare, con regolari viaggi nel capoluogo siciliano, gli ambienti nevralgici della organizzazione, e direttamente cointeressato alle questioni legate allo scoppio ed allo sviluppo



della guerra di mafia, rivestendo egli, inoltre, la carica di capo della "famiglia" di Porta Nuova.

Né sono mancate, nel complesso, le menzioni di ripetute e concordi rivelazioni di collaboranti (TOTTA, MARINO MANNOIA) sul ruolo assai importante ricoperto dall'imputato nella risistemazione degli assetti mafiosi a seguito di quelle vicende cruenti, che videro uno dei suoi uomini (LO PRESTI GAETANO) implicato nell'omicidio in carcere di MARCHESE PIETRO. E nei suoi confronti, oltretutto del RIINA, il BONTATE aveva concepito il noto complotto, vero e proprio attacco preventivo destinato a sconvolgere i piani egemonici nutriti dagli avversari, tra i quali appunto il CALO' appariva occupare un ruolo eminente, donde il posto d'onore riservatogli nella schiera dei soggetti da eliminare.

Sicché, al tirar delle somme, la sentenza non ha potuto non constatare l'esistenza "di un quadro indiziario gravemente destinato a convergere sulla responsabilità del CALO'"; e, ciò nonostante, ha creduto di poter superare il dubbio circa le

ascritte responsabilità, quale membro della commissione, sulla base del solo rilievo, censurabilmente congetturale e meramente possibilistico, di una sua non escludibile indifferenza agli sviluppi della faida, poiché la prima fase del complotto del BONTATE, pur architettato ai danni suoi e del RIINA, era stata poi realizzata, in forma di tentativo non riuscito, soltanto riguardo a quest'ultimo.

Ma l'errore di motivazione è evidente. Si è contrapposta una semplice supposizione, non altrimenti argomentata, al cumulo degli elementi certi raccolti a carico, la cui gravità è stata espressamente riconosciuta; e lo si è fatto sulla base di parole del MARINO MANNOIA (pag. 1475), secondo cui quel tentativo fallì per aver il RIINA disertato l'appuntamento datogli dal BONTATE (o da chi per lui), dal che la Corte di secondo grado ha arbitrariamente derivato che non anche il CALO' fosse l'obiettivo di questa prima fase. Cosa che le parole del collaborante non autorizzavano a ritenere, sicché, si è aggiunta illazione ad



illazione ancora meno giustificata, e si è pervenuti a un risultato che appare logicamente debole e si pone certamente in contrasto con l'anteriore assunto (pag. 1469) di un solidale ed attivo sostegno dato dall'imputato ai disegni dei corleonesi, "magna pars" della commissione.

Tanto basta per ritenere intrinsecamente viziata la scagionante motivazione, così devolvendosi al giudice di rinvio la posizione "de qua", in relazione agli annullamenti che precedono.

Sul PROVENZANO, ha ritenuto il secondo giudice di pervenire a soluzione analoga a quella adottata per il CALO' (entrambi gli imputati, si ricorda, erano stati condannati in primo grado per concorso morale in molti omicidi, quali mandanti), sulla base, essenzialmente, della ritenuta alternatività con il RIINA - essendo entrambi rappresentanti della cosca corleonese - nelle partecipazioni alle sedute della commissione, il che, tra altro, ha dato pretesto a ciascuno dei due imputati per sostenere la dubbiozza complessiva delle risultanze



specifiche, non orientabili sicuramente verso l'uno o l'altro in relazione a ciascun delitto attribuibile alla commissione, incerta essendo la personale presenza nella relativa riunione. Questo nodo, peraltro, è stato sciolto dal giudice con l'assegnazione allo stesso RIINA dell'effettivo potere monopolistico circa gli argomenti cadenti nella guerra di mafia e nelle connesse strategie, e ciò per concorde assunto di tutte le fonti escusse, e con l'attribuzione al PROVENZANO del ruolo, piuttosto, defilato di gestore degli affari economici della famiglia (pag. 1465).

Così statuendo, la Corte di secondo grado ha disatteso il contrapposto e globale assunto dell'accusa (per cui la rappresentativa a pari titolo degli interessi della famiglia, concretamente esercitabile dall'uno e dall'altro con effetti equipollenti, non poteva che sottintendere comunanza piena di propositi e di volontà, indipendentemente da chi ne fosse stato l'apparente portatore), ritenendo non provato l'assunto (pag. 1462), anche per l'inesistenza di

elementi direttamente coinvolgenti il PROVENZANO.

Ha obiettato il ricorrente P.G., innanzi tutto, che la pretesa "alternatività" è stato frutto di un errore interpretativo delle parole del MARINO MANNOIA (secondo la sentenza impugnata, del CALDERONE), che intendeva, invece, affermare il concetto opposto, così come avevano fatto il BUSCETTA ed il CONTORNO; aggiungendo, poi, che la doppia rappresentanza della famiglia, eventualmente esercitata in forma disgiunta, non faceva venir meno l'apporto concorrente e continuativo nel medesimo e unico polo delinquenziale sottostante, apporto riflesso dalle volontà risultate sempre concordi e solidali (salva prova contraria) dei due rappresentanti, anche se formalmente la manifestazione ne veniva fatta da uno solo di essi nella alternanza delle presenze.

Trattasi di doglianza fondata, se non per il dedotto travisamento delle affermazioni del MARINO MANNOIA (o del CALDERONE), che potrebbe rappresentare questione di merito, di certo per l'omessa considerazione di quelle del BUSCETTA e

del CONTORNO, nei termini riportati nel motivo di ricorso (pag. 23); ma, soprattutto, appare intrinsecamente viziato il sostanziale rigetto, per asserito difetto di prova, del principale argomento accusatorio che in realtà non abbisognava di specifico ed ulteriore supporto probatorio, una volta stabilito e ritenuto come il PROVENZANO, al pari del RIINA, rappresentasse a pieno titolo la cosca dei corleonesi, fosse perfettamente immerso nelle vicende del suo mondo, e ne conoscesse, come non poteva non conoscere, situazioni ed evoluzioni. Di qui la mancanza di qualsiasi incertezza sul fatto che egli operasse in perfetta armonia con il co-rappresentante, condividendone propositi e strategie nel perseguimento di scopi evidentemente comuni, perché radicati nell'unica entità di interessi da entrambi patrocinata. Né poteva trascurarsi un altro dato confermativo di tale difetto di incertezza, giacché, il livello criminale dell'imputato, non inferiore, secondo le risultanze, a quello del collega, doveva condurre inevitabilmente a non legittimare la supposizione

Handwritten signature

di un ruolo subordinato, o limitato esclusivamente alla cura di altri e secondari affari, che postulasse poi l'esigenza di una dimostrazione in positivo di atti specifici di coinvolgimento nella strategia conflittuale.

Anche per questa parte, dunque, occorrerà rimettere al giudice di rinvio, per gli annullamenti di cui sopra, la rinnovata ed esaustiva considerazione della materia, ai fini dell'accertamento delle responsabilità personali anche del PROVENZANO.

Analoga conclusione deve essere assunta riguardo a BRUSCA BERNARDO, di cui la sentenza di secondo grado ha accertato la partecipazione alla commissione e l'incontrovertibile schieramento dalla parte dei corleonesi (pag. 1477), dubitando tuttavia di un suo effettivo ed attivo inserimento nelle vicende della guerra di mafia, non attestato da alcuna fonte processuale, così come ambigua era rimasta la posizione del SALAMONE, vero capo della cosca di S. Giuseppe Iato, riparato all'estero, di cui lo stesso BRUSCA aveva interinalmente occupato il posto, mantenendo - unitamente al suo

S. M. I.

rappresentato - atteggiamenti di inerte neutralità. Ma già l'esposizione del dubbio in termini siffatti appare in contrasto con la preliminare e ripetuta affermazione, in fatto indubitabile, dell'aperta confluenza del BRUSCA nel fronte variegato facente capo ai corleonesi e che, nella commissione, aveva raggiunto il ruolo predominante più volte rimarcato.

Del resto, la stessa posizione da lui, e dai suoi, assunta in occasione dell'uccisione del BONTATE e di altri, come dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ricordate nella sentenza impugnata (pag. 1481) e nei motivi di ricorso (pag. 22), denoterebbe, al di là della formale astensione, un sostanziale consenso ad operazioni sia pure derivanti da iniziative altrui, ma passate al vaglio della commissione anche attraverso tali forme di assenso implicito, da valutarsi giuridicamente alla luce delle particolari regole di funzionamento dell'organismo, e di formazione di una volontà comune al suo interno.

Ed. M. Allen

Scarso rilievo può avere, in tale contesto, che al BRUSCA, o alla sua famiglia, non sia stata fatta risalire, provatamente, alcuna iniziativa, autonoma ed evidente, nel campo che qui interessa; ed è certamente travisante e viziata la argomentazione, che a tale risultanza si è agganciata, per escludere, anche dubitativamente, responsabilità personali invece doverosamente valutabili nel più ampio contesto della partecipazione, comunque provvista di un contributo efficiente alle deliberazioni della commissione, secondo le regole a queste applicabili.

M. Valeri

A questa carenza motivazionale dovrà porre rimedio il giudice di rinvio, in ordine a tutti gli annullamenti di cui sopra, anche nei confronti di BRUSCA BERNARDO.

h

MADONIA FRANCESCO, secondo il ricorso del P.G., risulterebbe coinvolto nei soli omicidi del DI CRISTINA e del dr. GIULIANO (tra quelli oggetto degli statuiti annullamenti), consumati anteriormente ad una sua lunga detenzione, iniziata nel novembre 1980. La sentenza (pagg. 1485 - 1489)

non si è data carico del particolare esame della condotta del prevenuto in relazione ai due omicidi (verosimilmente per le pronuncie assolutorie adottate nei confronti di tutti gli imputati), preferendo dare attenzione al periodo successivo alla detenzione (cessata nel novembre 1982) nel quale ricadevano altri fatti egualmente ascritti, in concorso, al MADONIA e ad altri.

Per questa parte, la Corte di secondo grado ha adottato delle motivazioni non dissimili da quelle riguardanti il BRUSCA, constatando lo schieramento dello imputato a favore del RIINA (suo "padrino"), ma l'assenza di utili riscontri quanto ad un suo effettivo coinvolgimento nella strategia della guerra di mafia, pur essendo certa la sua partecipazione alla commissione, quale capo della famiglia di BUSCETTA (nella sua detenzione, il posto fu interinalmente occupato dal figlio Francesco) ed essendo egli imputato quale mandante, dell'uccisione del capitano dei carabinieri EMANUELE BASILE, fatto separato, com'è noto, nel giudizio di appello.

Se, dunque, per i due omicidi sopraindicati si è ritenuto doveroso l'annullamento della sentenza impugnata in punto di responsabilità della commissione, è giocoforza estenderne gli effetti al MADONIA, a cagione del vuoto motivazionale che al riguardo si coglie nella sentenza medesima, e sarà compito del giudice di rinvio l'accertamento di eventuali responsabilità del medesimo discendenti dalla qualità di membro della commissione.

Per il solo delitto GIULIANO risulta coinvolta la posizione dell'anziano GERACI ANTONINO, detto Nenè, la cui qualità di membro della commissione cessò anteriormente allo scoppio della guerra di mafia (pag. 1483); la sentenza impugnata non ne ha valutato eventuali condotte rilevanti per tale delitto, per l'assorbente ragione logica dell'assoluzione concessa a tutti gli imputati, in relazione alla ritenuta non riferibilità del fatto di sangue a una deliberazione della commissione allora in carica.

Poiché come si è detto sopra, questa opinione è

stata ritenuta immotivata e monca, donde il disposto annullamento, i conseguenti effetti si riversano anche sul GERACI, la cui partecipazione eventuale al delitto, quale mandante membro della commissione, dovrà costituire oggetto di esauriente riesame da parte del giudice di rinvio.

E' del tutto ovvio, infine, che l'annullamento disposto per la strage di via Carini (DALLA CHIESA + 2) concerne anche SANTAPAOLA BENEDETTO, non membro della "cupola" ma che, secondo l'accusa, avrebbe, pienamente collaborato al fatto.

Per analogia di materia ed unitarietà di trattazione, conviene ora esaminare le doglianze del P.G. riguardanti gli stessi PROVENZANO, BRUSCA e CALO', quanto ai capi 81 e 82 (omicidio di BONTATE STEFANO), da 83 a 86 (omicidio di INZERILLO SALVATORE), 101 e 105 (omicidi tentati di CONTORNO SALVATORE e FOGLIETTA SALVATORE), 168 e 169 (omicidio di MARCHESE PIETRO), 89 e 90 (quadruplici omicidio di TERESI GIROLAMO, FEDERICO ANGELO, FEDERICO SALVATORE e DI FRANCO GIUSEPPE).

Trattasi, come si ricorda, di reati contro la vita,

e di altri connessi, dai quali gli imputati BRUSCA e CALO' erano stati assolti sin dal primo giudizio, nel quale aveva invece riportato condanna il PROVENZANO, peraltro anch'egli assolto in grado di appello, in cui l'assoluzione restava confermata per gli altri due, pur nella ribadita appartenenza dei reati al novero di quelli collegabili ad interventi decisionali della commissione, tanto che ne è derivata condanna a carico del GRECO MICHELE e del RIINA, come già precisato.

La ristretta rosa degli imputati, qui oggetto di considerazione, conseguiva da un approfondito esame delle contestazioni d'accusa, inizialmente mosse a più ampio ventaglio, verso soggetti (nella ritenuta qualità, per ciascuno, di membro della stessa commissione), per molti dei quali l'addebito cadeva sin dal primo grado, per l'accertata estraneità effettiva, residuandone appunto la configurazione di un ridotto nucleo di soggetti (quelli summenzionati ed altri, come GIUSEPPE MARCHESE, ROSARIO RICCOBONO, il SALAMONE, GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", nei cui confronti è stata disposta

la separazione del giudizio), realmente investiti di funzioni strategiche e deliberanti nel contesto, fra l'altro, della c.d. guerra di mafia. Come si è visto innanzi, motivazioni particolari, di cui si è fatta succinta rassegna, hanno condotto i giudici (di primo grado o di appello) alla estromissione anche del PROVENZANO, del CALO' e del BRUSCA dal novero dei responsabili degli omicidi ora in esame - sempre nella qualità spiegata - ferma restandone la definizione di autorevoli ed influenti membri del ristretto direttorio.

Ma queste motivazioni sono state riscontrate carenti, in relazione agli omicidi per i quali è stato disposto lo annullamento, e per essi si è considerato da questa Corte di legittimità, come ai vizi motivazionali concernenti il collegamento tra i fatti e la volontà dell'organismo e dei suoi componenti, siano stati aggiunti quelli individualmente afferenti allo specifico problema della partecipazione concorrente di taluni membri (ed anche del PROVENZANO, del BRUSCA e del CALO')

alle relative deliberazioni, in forme dolose concorsualmente rilevanti.

Conseguenzialmente, i rilievi già espletati da questa Corte non possono che proiettarsi, con identità di contenuto, per quegli altri eventi criminosi (quelli sopra indicati), rispetto ai quali il collegamento con la commissione è già stato positivamente accertato dal giudice di merito, che per essi ha, difatti, già condannato i massimi esponenti dell'organismo di vertice, sicché resta soltanto da accertare se la corresponsabilità sia estensibile ai tre imputati di cui si tratta.

Pertanto, le motivazioni individuali rassegnate dal secondo giudice, e già riscontrate viziate, debbono intendersi egualmente censurabili per questo secondo aspetto, con ovvio annullamento dei capi che hanno statuito o confermato le assoluzioni dei tre imputati in relazione ai capi predetti.

E' appena il caso di aggiungere, a questo punto, che la materia è stata delibata da questa Corte regolatrice anche tenendo presente, come sarà meglio chiarito in seguito, il contenuto dei



ricorsi separatamente prodotti dal GRECO e dal RIINA avverso le condanne loro inflitte nei termini riferiti e la cui infondatezza sarà motivata nell'apposita sede. Non si è proceduto a congiunta e contestuale trattazione delle doglianze variamente proposte, dal momento che quelle dei suddetti imputati prospettano angolazioni di tipo personalistico o riguardanti temi generali (la credibilità dei pentiti, l'esistenza stessa della commissione, la c.d. guerra di mafia) scarsamente incidenti sulle valutazioni particolari strumentali al thema decidendum delineato nella impugnazione del P.G..

SPADARO

IL RICORSO DEL P.G. PER L'OMICIDIO TAGLIAVIA

Infine, allo scopo di completare l'esame delle doglianze del P.G., suscettibili di accoglimento in materia di omicidi consumati o tentati (e reati connessi) va portata l'attenzione sui capi da 124 a 126, concernenti l'uccisione di TAGLIAVIA GIOACCHINO, dal quale gli imputati SINAGRA PIETRO e SPADARO FRANCESCO sono stati assolti (cfr. 1794 -

1800 della sentenza), ferma l'accertata loro responsabilità nel sequestro materiale della vittima, cui il boss MARCHESE FILIPPO intendeva contestare la consumazione di rapine a danno di persone da lui "protette".

Come si ricava, in particolare, dalla pag. 1800, la ragione essenziale della assoluzione è stata di ordine squisitamente soggettivo, dubitandosi dalla Corte del merito - in via, peraltro, possibilistica - che gli autori del prelievo e della consegna (al MARCHESE) del TAGLIAVIA conoscessero le vere intenzioni nutrite dal vertice della cosca nei confronti di costui.

Fondatamente il ricorrente P.G. ha lamentato l'intrinseca debolezza dell'ipotizzato motivo scagionante, non soltanto per la natura meramente congetturale, sprovvista di qualsiasi aggancio probatorio, ma per la contrarietà palese alla parte attiva avuta dagli imputati nelle operazioni propedeutiche all'omicidio (la ricerca ed il sequestro della vittima, appunto), ed ai trascorsi, anche omicidiari, che li legavano al clan di

g. M. M.

Corso dei Mille, nel quale erano profondamente radicati, divenendone nel tempo elementi di punta per i fatti di sangue e certamente conoscendone ramificazioni, penetrazioni illecite e metodi repressivi anche nei confronti dei turbatori dell'ordine imposto.

Dunque, se dai fatti accertati dovevansi trarre deduzioni per la ricerca del dolo, sembra che quelle estratte dal secondo giudice siano state del tutto divergenti dalle premesse, di cui rappresentano uno sviluppo distorto e monco, carente, cioè, del necessario collegamento con la personalità degli imputati e con le abitudini criminali che li caratterizzavano in seno al sodalizio.

Il conseguente annullamento per vizio logico va, pertanto, pronunciato nei confronti di entrambi.

LE PARTI NON ACCOLTE DEL RICORSO DEL P.G.

Il ricorso del P.G., sempre per la materia degli omicidi e reati connessi, va rigettato per ogni altro capo, fatta eccezione per il 170, concernente

le lesioni personali aggravate in danno di CAMPORA DOMENICO, ai sensi degli artt. 61 nr. 5 e 11, 112 nr. 1, 577, 582 C.P. (così derubricata in appello l'imputazione di tentato omicidio, connessa all'omicidio di MARCHESE PIETRO), che sono estinte per effetto di amnistia di cui al D.P.R. 16.12.86 nr. 865, artt. 1 e 3 lett. c), u.p., non trattandosi nella specie di aggravanti ad effetto speciale. Ma la conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio, non essendo stato il reato contestato altresì a GRECO MICHELE, deve essere assunta nei soli confronti del RIINA, per il quale, comunque, rimane assorbita nella inflitta pena dell'ergastolo la questione della eliminazione della pena corrispondente al capo suddetto.

In definitiva, la plurima impugnazione proposta ha inteso sottoporre a questa Corte, per la parte residua qui in discussione, delle letture diverse di episodi omicidiari lungamente ed ampiamente esaminati dal secondo giudice, con argomentazioni logiche ed esaurienti in fatto, che trovano, pur

nella varietà dei casi trattati, origine comune nelle premesse ricostruttive della guerra di mafia e nella rinnovata e più riduttiva valutazione delle fonti BUSCETTA e CONTORNO, che costituiscono, come già si è detto altrove, la parte della motivazione in cui più decisamente la Corte di Assise di Appello si è distaccata dalle valutazioni del primo giudice (si richiamano, al proposito, le pagg. 826 - 937 della seconda sentenza).

Si è rilevato nelle pagine precedenti che l'intera materia rappresenta il risultato di uno sforzo interpretativo necessariamente transitato attraverso analisi e considerazioni valutative non riesaminabili in questa sede, anche perché non oggetto di censure specifiche da parte dello stesso P.M., che ha, per vero, criticato le motivazioni addotte dalla Corte per ciascun delitto (sotto l'essenziale profilo, soprattutto, del movente individuato ogni volta), senza tuttavia investire quelle di ordine generale, poste a premessa delle singole delibazioni secondo le pagine succitate, e nelle quali è stato ampiamente



spiegato perché, per ragioni fondamentali comuni, è stata esclusa l'includibilità generalizzata degli omicidi trattati in uno schema dialettico comunque riconducente alla commissione regionale.

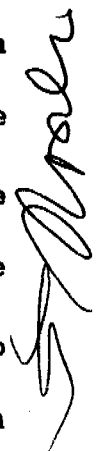
Fatta questa doverosa precisazione, si osserva quanto segue:

- In relazione all'omicidio di DI NOTO FRANCESCO (e reati connessi), la sentenza di appello, confermando assoluzioni già stabilite in primo grado, ha ritenuto non identificabile un chiaro movente, pur trattandosi di delitto di stampo mafioso, prospettandosi con buona equivalenza tanto l'ipotesi di una iniziativa partita dal gruppo dei "vincenti", intesa a punire nel DI NOTO persona già vicina al BONTATE ed essa stessa esponente di vertice della cosca di Corso dei Mille (prima di MARCHESE FILIPPO), quanto quella opposta, accreditata dalla improvvisa, subitanea partenza da Palermo (lo stesso giorno) di MARCHESE PIETRO, dello SPICA e di GIOVANNELLO GRECO, notoriamente militanti nelle cosche perdenti. Ognuna di tali ipotesi è stata debitamente vagliata, con esito

incerto, dal momento che il DI NOTO non aveva assunto uno schieramento certo nel conflitto in atto ed anzi appariva defilato dalle contese tra cosche; sicché la doglianza del ricorrente P.G., intesa ad una maggiore valorizzazione degli elementi deponenti in senso colpevolistico (soprattutto l'antico legame con il BONTATE), peraltro già considerati dal giudice di secondo grado nei vari risvolti, e ad una svalutazione, per contro, della contrapposta ipotesi di una vendetta di ex amici per un supposto o reale tradimento, non riesce a far emergere travisamenti o cadute di razionalità o contraddizioni intrinseche, e ciò ne impone il rigetto.

- In relazione agli omicidi di BADALAMENTI ANTONIO e di BADALAMENTI SILVIO, il nocciolo della motivazione (pagg. 1172 e segg., 1425 e segg. della sentenza impugnata) si basa sul dubbio inquadramento dei fatti nella c.d. strategia di annientamento ascritta ai "vincenti" (e perciò alla commissione che, sostanzialmente era venuta a modellarsi sui loro interessi), dal momento che

il primo ucciso era stato, anzi, antagonista del cugino Gaetano, amico del BONTATE, il cui posto aveva occupato al vertice della famiglia di Cinisi, alleata ai corleonesi; sicché, secondo il gioco delle alleanze allora in atto, sarebbe stato più logico riferire il delitto allo schieramento dei perdenti, a nulla rilevando, poi, che una stessa arma avesse provocato la morte di BADALAMENTI ANTONINO, di GALLINA STEFANO e di tale IMPASTATO LUIGI, tutti appartenenti alla medesima cosca di Cinisi essendone inaccertata la provenienza e la detenzione. Queste logiche valutazioni non possono dirsi seriamente infirmate dal rilievo del ricorrente, secondo cui i due cugini BADALAMENTI avrebbero, in un secondo momento, ristabilito buoni rapporti, giacché la circostanza, comunque considerata dalla Corte di secondo grado, non è stata ritenuta tale da dissipare il dubbio e da orientare decisamente il giudizio, il che rappresenta argomento di merito qui insindacabile. Ed eguale conclusione, in sostanza, è stata raggiunta circa l'omicidio di



BADALAMENTI STEFANO, la cui vicenda si è rivelata ancor più povera di elementi probatori, al cui difetto il ricorrente P.G. ha creduto di supplire soltanto con argomenti vagamente indiziari, che non vanno, in sostanza, oltre l'appartenenza al clan di Cinisi, ritenuta inadeguata ed insufficiente dal secondo giudice.

- In relazione all'omicidio di GALLINA STEFANO (per la cui esecuzione materiale, attribuita a BRUNO FRANCESCO, è stato proposto separato ricorso dell'imputato), l'impugnazione del P.G. si è fondata sulla stabilita appartenenza alla "famiglia" anzidetta e sull'uso d'arma mortale impiegata altresì nelle uccisioni di BADALAMENTI ANTONINO e dell'IMPASTATO.

Si tratta, all'evidenza, di elementi di fatto ampiamente valutati dalla Corte del merito, e di cui si pretende dal ricorrente P.G. rinnovata considerazione, che non trova, però, appoggio in vizi di legittimità, sostenendosi in sostanza significazioni probatorie che, sulla base degli stessi elementi e con motivazioni complete, il

De Malle

giudice del merito ha escluso.

- In relazione agli omicidi di MAFARA GIOVANNI, MAFARA FRANCESCO, GRADO ANTONINO e reati connessi, la Corte di secondo grado, rilevata la concomitanza dei tre fatti (tutti avvenuti il 14.10.81, quasi contemporaneamente) e stabilirne la riferibilità ad una unica causale, ha escluso che questa potesse consistere nell'ipotizzato rifiuto del GRADO di consegnare il cugino CONTORNO ai suoi avversari, dato il coinvolgimento dei due MAFARA, e di MAFARA GIOVANNI in particolare, estranei a questioni di faida; ed ha, conseguentemente, ricercato ed individuato altro movente (che riemergerà anche nei delitti RUGNETTA e FERLITO), discendente dalle note rivelazioni del TOTTA, secondo cui il CONTORNO stesso, nell'atto di allontanarsi da Palermo dopo l'attentato alla sua persona, per rifugiarsi a Roma, aveva sottratto da un deposito comune della mafia, gestito dai GRADO - MAFARA, un ingente quantitativo di stupefacenti, in parte poi pervenuto nel possesso del FERLITO, arrestato proprio mentre lo



stava trasportando nel milanese, unitamente ad altri affiliati catanesi (pag. 1241). Su tale base, ritenuta attendibile per la confluenza di plurime circostanze, in grado di spiegarla e di trarne, a loro volta, valida collocazione nell'articolata ricostruzione delle vicende, la Corte del merito ha rifiutato l'ipotesi, del resto non suffragata da altri elementi, di una comune decisione della "cupola" quale fatto causale del triplice delitto, rilevando piuttosto l'interesse di una o più persone - non dell'intera collettività mafiosa - a misure repressive, e precisamente dei soggetti danneggiati dalla sottrazione operata dal CONTORNO.

Il ricorso del P.G. parte, innanzitutto, dalla contestazione della veridicità delle rivelazioni del TOTTA, che ha posto in dubbio, qualificando come ipotesi incoerenti le contrapposte opinioni della Corte del merito sull'attendibilità della fonte. Ma qui si verte, chiaramente, su questione di fatto, riproposta come tale dal ricorrente P.G., anche nell'assunto ulteriore, e rinnovato, della

E. M. M.

individuabilità del movente nel rifiuto del GRADO di consegnare il CONTORNO, movente che, già si è visto, la Corte suddetta ha ritenuto improponibile per varie ragioni, tra cui l'estraneità dei MAFARA ai conflitti in atto, conseguendone dunque la necessità del reperimento di uno, diverso, capace di spiegare anche la loro morte. Né giova la pretesa del ricorrente P.G. di accumunare anche gli stessi MAFARA nel fronte perdente (gli amici dello ucciso BONTATE), al pari del GRADO, per estendere a tutti la causale sostenuta, poiché lo sforzo dialettico in tale direzione non potrebbe che concretarsi in una lettura degli atti di per sé non irragionevole, ma fatalmente in contrasto con quella, completa e altrettanto plausibile, preferita discrezionalmente dal secondo giudice.



- In relazione all'omicidio di RUGNETTA ANTONINO (per il quale sono stati presentati anche ricorsi degli imputati condannati quali esecutori materiali e di cui si dirà in prosieguo) le considerazioni di questa Corte regolatrice si pongono sullo stesso

piano, essendo parimenti indirizzate le censure del P.G. a una ricerca in fatto di una credibile causale quale chiave interpretativa di eventuali ed altre responsabilità: che sono state nella fattispecie negate dal giudice del merito per il ritenuto interesse non dell'organizzazione, nella sua globalità, ma di singoli gruppi alla ricerca spasmodica del CONTORNO, quale abusivo detentore del materiale sottratto dal deposito comune; le conclusioni, pertanto, non possono essere diverse da quelle superiormente rappresentate.

- In relazione agli omicidi di MANDALA' PIETRO e di altre 11 persone (capi da 137 a 140; da 156 a 166; da 173 a 179; da 186 a 187; da 255 a 256; pagg. da 1287 a 1314 della sentenza impugnata), ricompresi nella c.d. "strategia della terra bruciata", che sarebbe stata promossa dalla commissione allo scopo di isolare anche logisticamente il CONTORNO, uccidendone parenti ed amici, ha ritenuto la Corte del merito di poter dubitare di tali assiomatici presupposti, nell'ambito della rinnovata e più ampia ricostruzione degli

avvenimenti della c.d. guerra di mafia, previa rassegna ed analisi degli elementi di colpevolezza desunti soprattutto dalle propalazioni di pentiti e dalle perizie balistiche, riscontranti l'uso di una stessa arma in tre dei delitti in questione. E così ha raggiunto, la motivata conclusione che né il ruolo, per lo più insignificante, degli uccisi, né i rapporti di parentela o di amicizia, a volte vaghi, con il CONTORNO, né la sequenza temporale sui fatti - alcuni commessi addirittura dopo che lo stesso CONTORNO era stato arrestato, donde la palese inutilità di uccisioni trasversali - giustificano la supposta ed unitaria strategia annientatrice. Di qui il giustificato dubbio sulle vere ragioni dei singoli episodi.

Anche in questo caso, e forse ancor più che per altri capi del ricorso, il ricorrente P.G. ha opposto rilievi sostanzialmente di merito, stimando congetturali ed ipotetiche le considerazioni alternative della Corte di secondo grado e pretendendo una più approfondita valorizzazione

del materiale di accusa. In realtà, le critiche formulate non hanno potuto dedurre omissioni e travisamenti, o vizi logici, e lo stesso assunto di una complessiva debolezza argomentativa della motivazione non esce dai confini di una critica in fatto dallo apprezzamento di merito, che si ritrova nella sentenza impugnata e che validamente si regge su alcune riflessioni non agevolmente rifiutabili, quali l'assoluta genericità del preteso vincolo tra alcuni degli uccisi ed il CONTORNO e la verificata circostanza, nettamente contrastante rispetto alla tesi di accusa, della esecuzione di più delitti dopo l'arresto del medesimo fuggitivo.

In questo contesto, l'elemento obiettivo della identità dell'arma usata in tre delitti poco giova all'assunto del ricorrente P.G., essendo rimasto ignoto il dato primario concernente l'identificazione del soggetto detentore.

E neppure il riesame dei singoli episodi in discorso (pagg. 64 - 73 dei motivi) ha posto alla luce vizi specifici della motivazione della

Sc. M. Valenti

sentenza, dato che le censure del P.G. si riducono a riproporre per ciascuno dei fatti stessi la tesi dell'assenza di una causale valida diversa da quella ipotizzata dall'accusa; il che ha scarso rilievo, giacché, al limite, la difficoltà di configurare moventi diversi plausibili non può significare automatico e definitivo accredito di quello congetturato su basi intrinsecamente fragili, e come tale privo di quella robustezza che deve essere il principale puntello di una qualsiasi causale, nel senso che la rappresenti quale spiegazione attendibile del fatto.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato anche per questa parte.

- In relazione agli omicidi consumati di GRECO SALVATORE, CINA' GIACOMO e PESCO VINCENZO e tentati di GRECO ANGELO e GRECO GIUSEPPE, e ai reati connessi, la Corte di secondo grado ne ha ritenuto incontestabile il legame con la persecuzione attuata nei confronti di "Giovannello" GRECO (di cui SALVATORE GRECO era padre, GRECO ANGELO e GRECO GIUSEPPE fratelli, gli altri due uccisi parenti più

S. D. M. L.

o meno prossimi), in relazione alla posizione di uomo di punta da lui assunta nell'ambito dei "perdenti": ed il fatto, indirettamente, conferma la complessiva validità della ricostruzione delle vicende conflittuali di cui il processo si è alimentato, ed anche delle narrazioni offerte dai collaboranti, almeno nelle linee fondamentali concernenti i contrapposti schieramenti, dopo la rottura della pace "mafiosa" che aveva contraddistinto, almeno in superficie, il periodo precedente.

Ma ha ritenuto, altresì, la Corte di secondo grado l'incertezza derivativa dei primi due omicidi e dei due tentati omicidi (fuori discussione ponendosi quello del PESCO, avvenuto 8 mesi dopo e chiaramente non collegato ai primi fatti), sia per la collocazione temporale, tardiva rispetto alla prima e più cruenta fase della guerra di mafia, sia per la qualità soggettiva dei bersagli, che non rivelava ragioni non personalmente di persecuzione (a differenza, per esempio, di MARCHESE PIETRO), sia per altre circostanze, tutte oggetto di

Handwritten signature: G. M. Valenti

diffusa analisi e, dunque, tali - complessivamente valutate e congiunte alle altre - da legittimarne ampie perplessità sulla riconducibilità degli eventi a decisioni della commissione, piuttosto che ad iniziative individuali, in ispecie DI GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", avversario personale di "Giovannello" (dal quale subiva un attentato nel dicembre 1982, nella c.d. "tuffiata di Ciaculli" forse anche per vendetta), ed intenzionato ad affermare un proprio assoluto dominio nella borgata di Ciaculli, in cui anche la famiglia di GRECO SALVATORE viveva, dovendosene poi allontanare, dopo i fatti in esame.

Il ricorrente P.G. ha sostanzialmente lamentato una svalutazione logica degli elementi d'accusa (era risultato, fra l'altro, che una stessa arma aveva provocato la morte di GRECO SALVATORE e di GRADO ANTONINO), deducendo l'impossibilità di configurare realisticamente moventi diversi da quello posto a base dell'accusa.

Ancora una volta, si deve osservare che il ricorso non ha potuto indicare vizi di legittimità, dal

momento che ogni elemento dell'accusa (ivi compreso quello attinente all'identità dell'arma) è stato scrupolosamente vagliato dal secondo giudice che ha posto anche in rilievo la diversità, in punto di legittime deduzioni, tra i fatti di cui trattasi, certamente correlati a una vendetta trasversale, e l'omicidio di PIETRO MARCHESE, protagonista attivo della guerra di mafia e, dunque, diretto bersaglio della determinazioni strategiche della commissione. Né, peraltro, l'alternativa causale indicata nella sentenza impugnata offre profili di pura congetturalità, come ha detto il ricorrente P.G., essendo invece noti ed accertati gli aspri contrasti personali e di potere tra GRECO GIUSEPPE e GRECO "Giovannello", (la "tufiata" del successivo dicembre ne è comprova evidente, né può essere escluso che l'attentatore nutrisse anche propositi di ritorsione per l'omicidio del padre, probabilmente da lui addebitato all'avversario), ed essendo il primo incline a violente iniziative personali, come dimostrato dagli eccidi vendicativi da lui posti in atto dopo la stessa "tufiata" nei

Sc. M. Valeri

riguardi di persone legate - effettivamente o solo presuntivamente al "Giovannello".

Non si esce, dunque, dall'ambito di confliggenti valutazioni in fatto degli stessi elementi, di cui quella scelta dalla Corte di secondo grado appare frutto di discrezionale ma plausibile delibazione, come tale insindacabile.

- In relazione agli omicidi di FICANO GASPARE, FICANO MICHELE, GENOVA GIUSEPPE, D'AMICO ANTONINO e ORAZIO, AMODEO PAOLO, AMODEO GIOVANNI, BUSCETTA VINCENZO e BENEDETTO (ed ai reati connessi), la Corte del merito ne ha ritenuta indubbia la ricollegabilità alla predetta "tuffiata" ed alla immediata reazione dello "scarpazzedda" (la più parte degli omicidi ebbe luogo nello stesso giorno od in giorni successivi), attesa la folgorante rapidità della vendetta, indirizzata significativamente verso persone variamente legate all'attentatore, evidentemente riconosciuto, ed al BUSCETTA, probabilmente ispiratore del fatto, ed essendo, ancora, l'unitarietà della strage attestata dal rilievo, qui di certo valore



concorrente, dell'unicità dell'arma impiegata in più fatti risalenti allo stesso GIUSEPPE GRECO.

Il coinvolgimento della commissione, propugnato dall'accusa, è stato invece revocato in dubbio (pagg. 1412 - 1416), sia per la parzialità del bersaglio attinto (gli uccisi furono colpiti non come "perdenti", ma soltanto perché parenti o amici del GRECO e del BUSCETTA), sia per il termine ristretto in cui il massacro fu compiuto, scarsamente compatibile con l'ipotesi di una mediata e congiunta deliberazione da parte dell'organismo di vertice, sia per la personalità di GRECO GIUSEPPE, portato, per temperamento, a reazioni incontrollate del genere.

Nel contesto di tale valutazione, il giudice del merito ha valutato anche i principali argomenti di accusa (l'esecuzione dei delitti in più punti della città, presumibilmente con il consenso delle cosche controllanti i singoli territori, ed i frenetici conciliaboli tra i membri del clan di Corso dei Mille, subito dopo l'attentato), escludendone il significato di elementi deponenti univocamente per

Greco

una generale mobilitazione delle forze "vincenti", per iniziativa e sotto la guida della commissione, ed attribuendo ad entrambi portata ristretta e controvertibile.

Così ha prospettato per il primo la possibile deroga, data l'eccezionalità della provocazione, a regole ordinarie, meglio osservabili nei casi di interventi meno frettolosi, e per il secondo la provata delimitazione delle concitate consultazioni a persone amiche del GRECO, neppure presenti in commissione, perciò desumendone la sola circostanza di reazioni emotive alla notizia dell'accaduto, senza ulteriori amplificazioni in più alta sede decisoria.

Il ricorso del P.G. non ha individuato travisamenti o vizi intrinseci nella razionalità della decisione, lamentando, invece, lo scarso rilievo probatorio che sarebbe stato riservato dalla Corte di secondo grado a taluni aspetti (il coinvolgimento passivo ed indiretto del BUSCETTA, la utilizzabilità del dominio della commissione sul territorio a fronte della circostanza che teatro

Salvi

dei delitti furono luoghi diversi, le frenetiche consultazioni succedute all'attentato), meglio valorizzabili in chiave accusatoria riguardo ai membri della commissione. Si controverte, allora, sulla valutazione di merito, essendo certo che gli elementi rappresentati sono stati considerati dal giudice dell'appello, insieme ad ogni altro pertinente alla vicenda, dando luogo a una motivazione esauriente e completa, nel cui ambito la scelta di quelli ritenuti prevalenti e, comunque, il peso maggiore o minore attribuito a ciascuno di quelli valutati hanno rappresentato il contenuto proprio dell'apprezzamento discrezionale, ma giustificato, incensurabile nella sede di legittimità.

- In relazione all'omicidio dell'agente di P.S. CALOGERO ZUCCHETTO, la Corte del merito ha operato, in sostanziale conformità con le deduzioni del primo giudice, una lunga disamina dei fatti, passando poi in rassegna le diverse causali ipotizzabili in rapporto alla poliedrica personalità dell'ucciso (ritenuto investigatore

capace ma dai comportamenti eterodossi), non escluse quelle collegabili alla sua presenza sul luogo della strage di via Carini, subito dopo il compimento del tragico agguato.

In esito a tale complessa e comparata indagine, la Corte di Appello ha concluso per la riferibilità del fatto alle attività ufficiali della vittima (ancorché svolte - si è detto - in forme inusuali), escludendo comunque un certo collegamento con la cattura di MONTALTO SALVATORE, personaggio di spicco della locale mafia, alla quale aveva collaborato decisamente. Da qui il motivato dubbio sugli interventi deliberativi della commissione e la prospettazione, per contro, di altri possibili moventi, desumibili anche dalle modalità dell'uccisione, eseguita avanti ad un bar della città, in cui verosimilmente la vittima attendeva qualcuno, a seguito di un appuntamento-trappola.

A fronte di tale conclusione dubitativa, frutto di una articolata delibazione analitica, ramificata in molteplici direzioni, il ricorrente P.G. si è

richiamato alla semplicità lineare della tesi accusatoria (il pericolo per la mafia rappresentato dal solerte ed informato agente), definendo inutili e sterili le sottili disquisizioni della sentenza impugnata, in contrasto anche con le pur scarse indicazioni dei collaboranti, unanimi nel rapportare la morte all'impegno dimostrato dalla vittima contro la mafia, in particolare nell'arresto del MONTALTO.

Ma giova dire che tali risultanze, lungi dall'essere trascurate, sono state debitamente tenute in conto dalla Corte d'Appello (pagg. 1746 e segg.), che ha sottolineato, fra l'altro, l'incomprensibilità di una reazione collettiva (della cupola) scattata soltanto dopo l'arresto del MONTALTO - neppure figura di grossissimo calibro nel panorama mafioso - quando lo ZUCCHETTO aveva già per lungo tempo collaborato a delicate indagini nello stesso settore (la zona di Ciaculli). E la Corte ha fornito, poi, motivazioni aggiuntive di varia indole a corredo della ritenuta incidenza di una causale diversa, raccordata, come detto, alle

El Matalu

modalità dall'esecuzione, certamente diverse da quelle tipiche degli agguati mafiosi, e meglio riconducenti a motivazioni particolari, tradottesì nello apprestamento dell'inganno definitivo (l'appuntamento presso il bar COLLICA).

Gli argomenti critici presenti nel ricorso investono, ancora una volta, la congruità della valutazione data agli elementi di prova disponibili; sicché, esclusa ogni ipotesi di travisamento o di vizio di contraddizione o di contrasto con la logica comune, è agevole constatare che il contrasto rimane confinato nel campo del merito, che non ha ingresso avanti a questo giudice di legittimità.

- In relazione all'omicidio di FIorentino Orazio (ricadente nel diverso ambito della cosca di Corso dei Mille), il ricorso del P.G. nei confronti di SPADARO VINCENZO deve essere rigettato, in conformità alla richiesta oralmente avanzata dalla pubblica accusa nel dibattimento avanti a questa Corte regolatrice.

Al riguardo la sentenza d'appello ha congruamente

spiegato, giustificando l'assoluzione confermata, che lo SPADARO ben si attivò nel prospettare al capo MARCHESE FILIPPO il desiderio del FIORENTINO - peraltro manifestato quasi in termini ricattatori - di essere ammesso al lucroso commercio della droga esercitato dalla cosca, riferendone verosimilmente anche la forma tracotante, ma non è certo che ciò facesse allo scopo di provocare la decisione omicida effettivamente assunta dal MARCHESE, o comunque la intuísse come certa ed inevitabile conseguenza del proprio dire. Ed in effetti il dubbio è legittimato dalle stesse parole del pentito SINAGRA VINCENZO che, nel narrare il fatto, come riferitogli dal cugino omonimo ("tempesta"), non accennò a pressioni dello SPADARO allo scopo di indurre il MARCHESE alla deliberazione di morte (così afferma la sentenza impugnata), sicché la ipotesi di un suo concorso morale, pur prospettabile quale ipotesi di lavoro, non ha ricevuto il conforto di alcuna prova suadente, essendo il MARCHESE, peraltro, capo autorevole ed uso ad assumere autonomamente

g. M. Valeri

decisioni importanti.

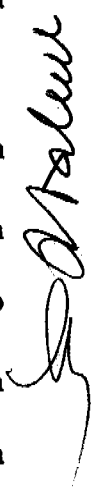
- In relazione all'omicidio di PATRICOLA FRANCESCO (imputati SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO), la Corte di Palermo ha ritenuto incerta la causale delineata dall'accusa (il rifiuto della vittima di consegnare il figlio STEFANO a MARCHESE FILIPPO che intendeva "interrogarlo", con risvolti facilmente intuibili), essendo rimasta ignota la ragione del desiderato "interrogatorio", né potendosi supporre che il risentimento del capo-cosca potesse legarsi all'amicizia del giovane con ROMANO PIETRO (detto "l'americano"), coinvolto, quale aggressore, nella "tufiata" di Ciaculli (Natale del 1982), essendo il delitto ben anteriore (12.10.81) a tale ultimo fatto, e dunque dovendosi ricercare altra ragione dell'ipotizzato malanimo del MARCHESE.

Ha opposto il ricorrente P.G. il vizio logico dell'exasperata ed improduttiva ricerca dello specifico movente, attesoché le fonti confidenziali sono state unanimi nel riferire l'omicidio al rifiuto cennato, potendosi ben supporre, d'altronde, che lo STEFANO fosse pericolosamente

Senapa

legato al ROMANO ancor prima dello attentato a GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda".

Ma queste critiche non colgono nel segno, postoché la Corte di Palermo non ha inteso porre in dubbio, nel caso specifico, la genuinità dei collaboranti (il SINAGRA ed il CALZETTA), ma ha creduto di verificarne la completa attendibilità con la adeguatezza della causale riferita, in vista anche di una certa proporzionalità tra la "colpa" della vittima - e, conseguentemente, di suo figlio - e l'entità della punizione inflitta. Il tutto nell'ottica - beninteso - dell'accertamento della responsabilità non del solo MARCHESE, ma di quella, riflessa dei due sicari indicati. Ed è proprio in punto di movente adeguato che la tesi accusatoria ha mostrato una intrinseca debolezza, essendo stato accertato, fra l'altro, che il ROMANO, all'epoca dimorante all'estero, comparve sulla scena della faida soltanto in occasione della tufiata di Ciaculli (pag. 1830), sicché la supposizione di una grave mancanza del giovane STEFANO sotto forma di una sospetta frequentazione con lo stesso



ROMANO, non può ragionevolmente essere posta all'inizio della catena causale, che avrebbe portato, poi, alla morte del padre: né, d'altra parte, è stata comunque identificata una qualche altra circostanza similmente efficiente, che potesse dare ragione del fatto, appunto sotto il profilo imprescindibile di un movente adeguato o credibile.

Si verte, chiaramente, in tema di stretta valutazione di merito, né può essere ritenuto vizio di legittimità - come sembrerebbe assumere il ricorrente P.G. - lo scrupolo della Corte di Appello di unire alle rivelazioni dei "pentiti" la ricerca di una ragione esplicativa globalmente asseverante (il movente), secondo una prassi, del resto, da essa osservata nell'ambito del procedimento.

- In relazione all'omicidio di RAGONA PIETRO, va innanzi tutto ricordato che, in sede dibattimentale, la pubblica accusa ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. di Palermo, relativamente all'imputato TINNIRELLO GAETANO,

merito

insistendo per lo accoglimento nei confronti di
ROTOLO SALVATORE e di SINAGRA VINCENZO; ma tali
conclusioni possono essera accolte limitatamente
allo stesso TINNIRELLO, essendo evidente, in ogni
caso, la mancanza del nesso causale tra la parte
assegnatagli nel quadro dell'episodio delittuoso
(egli avrebbe indicato agli esecutori materiali
SINAGRA VINCENZO "tempesta" e ROTOLO la vittima
designata, peraltro già nota al primo) ed il
compimento effettivo del delitto, cui i due
avrebbero proceduto con previa e certa
individuazione del bersaglio in base alle pregresse
cognizioni di esso SINAGRA, rivelandosi dunque
inutile ed improduttiva la coeva indicazione del
TINNIRELLO.

Nei confronti degli altri due imputati, la Corte di
Palermo ha ritenuto insufficiente la sola
dichiarazione del pentito SINAGRA, a cui dire il
delitto gli sarebbe stato confessato dal cugino,
non risultando univocamente certa l'indicata
causale (il MARCHESE si sarebbe così vendicato per
dei furti di materiali commessi nei suoi cantieri

S. M. M.

dal RAGONA), postoché, dopo essere stato allontanato da una stalla di cui gratuitamente fruiva, l'ucciso aveva trovato ricetto per i propri animali in altro locale contiguo a quello di tale FIUMEFREDDO FRANCESCO PAOLO, imparentato con la famiglia MARCHESE, che certamente non ne avrebbe consentito la presenza qualora lo stesso RAGONA si fosse davvero attirato il risentimento di MARCHESE FILIPPO. Di qui ogni lecito dubbio sul vero ed ignoto movente del delitto, peraltro refluento sul contenuto di verità del racconto del SINAGRA, che aveva già prospettato la narrazione del cugino non come resoconto di un fatto già avvenuto, ma quale preannuncio di un fatto da compiere, donde le aggiuntive e non chiarite perplessità sulla vera matrice del delitto.

Ha opposto il ricorrente P.G. che una motivazione siffatta sarebbe accettabile alla sola condizione che il FIUMEFREDDO fosse realmente informato del malanimo del MARCHESE verso il RAGONA, non potendosi escludere una ipotesi contraria; lamentando inoltre che era stato enfatizzato in

Scrittura manoscritta

senso meramente possibilistico, e non di pratica e imminente realizzabilità, il preannuncio del delitto, dato dal "tempesta" al cugino omonimo.

Ma non è dato cogliere nelle formulate censure la denuncia di uno specifico vizio di legittimità, sotto l'aspetto di una scoordinata e viziata motivazione (non è il caso, invero, di parlare di travisamento), postoché il dato fondamentale da cui è derivata l'assoluzione (l'incertezza della causale appresa, de relato, dal pentito) risulta fondato su un acquisito elemento di fatto - la ospitalità concessa dal FIUMEFREDDO - accompagnato dalla realistica ed implicita osservazione che costui, dati gli stretti rapporti con il MARCHESE, non ne avrebbe certamente ignorato il risentimento verso il RAGONA, se effettivamente sussistente.

Deduzione, questa, non contestabile attraverso le congetturali proposizioni del ricorrente P.G. e peraltro fondata su esperienze concrete, che danno certezza alla facile comunicabilità, all'interno di un gruppo mafioso, delle amicizie o delle inimicizie coltivate dal vertice, specie se di

Scorale

entità tale da determinare - secondo la stessa tesi di accusa - una sanzione comunque grave, quale l'uccisione.

Il dubbio formulato dalla Corte dell'appello - che ne conferma il cauto apprezzamento del merito in presenza di una propalazione isolata e non concorde con le altre risultanze, in armonia con i premessi principi generali - risulta così logicamente e plausibilmente motivato, tanto più se correlato alla forma soltanto preventiva della confidenza che, a dire del pentito, il cugino gli avrebbe fatto. Non si esce, anche qui, dai limiti della diversa valutazione del fatto.

A conclusione dell'esame delle doglianze del ricorrente P.G. in tema di delitti contro la vita, è appena il caso di aggiungere, rispetto agli imputati PROVENZANO, BRUSCA e CALO', che il motivo concernente l'omicidio di D'AGOSTINO EMANUELE, (considerato congiuntamente a quelli di TERESI GIROLAMO, DI FRANCO GIUSEPPE, FEDERICO SALVATORE, FEDERICO ANGELO - pag. 37 dei motivi) va senz'altro rigettato, postoché per l'indicato omicidio sono

Arden

già stati assolti, sin dal primo grado, il GRECO MICHELE ed il RIINA - nei cui confronti non è stato prodotto ricorso del P.G., per questa parte - attesa la ritenuta estraneità della "cupola" al fatto. Tale statuizione non può che proiettare i suoi effetti nei confronti dei predetti tre imputati, verso i quali il dedotto titolo di responsabilità si fonda, appunto, sulla qualità di componenti della stessa commissione.

SSM Valent